



Testo coordinato del

DM 1 febbraio 1986

*Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e
l'esercizio di autorimesse e simili*

(Norma non più applicabile dal 19/11/2020, data di entrata in vigore del DM 15/05/2020 di approvazione dell'ultima modifica della RTV specifica collegata al DM 03/08/2015. N.d.R.)

integrata con la

Circolare 05/11/2018 n. 2, prot. n. 15000

Linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici

INDICE

Att. n. 75 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità	3
Stato normativo	3
Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.....	5
DM 1 febbraio 1986.....	10
0. Definizioni.	11
1. Generalità.	11
2. Autorimesse aventi capacità di parcheggio non superiore a nove autoveicoli.	12
3. Autorimesse aventi capacità di parcheggio superiore a nove autoveicoli.....	13
3.1. Isolamento.	13
3.2. Altezza dei piani.....	13
3.3. Superficie specifica di parcheggio	13
3.4.....	13
3.4.1. Strutture dei locali	13
3.5. Comunicazioni.....	14
3.6. Sezionamenti.....	15
3.7. Accessi	16
3.8. Pavimenti.....	17
3.9. Ventilazione.....	17
3.10. Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza	19
4. Impianti tecnologici.	20
5. Impianti elettrici.....	20
6. Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi.....	20
7. Autorimesse sulle terrazze e all'aperto su suoli privati.....	21



8. Servizi annessi.....	21
9. Autosaloni.....	22
10. Norme di esercizio.....	22
11. Norme transitorie.....	23
12. Deroghe.....	23
Note al DM 01/02/1986.....	24
Decreto 31 luglio 1934. (Stralcio titolo VII per ricovero natanti).....	105
Titolo VII - Autorimesse	105
Titolo VIII - Disposizioni complete e transitorie.....	112
Note al DM 31/07/1934.....	113
Circolare n. 2 del 05/11/2018, prot. n. 15000 - Linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.....	114

Att. n. 75 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m², locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m²

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m ² . ^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}	Autorimesse e fino a 1.000 m ²	- Autorimesse oltre 1.000 m ² e fino a 3.000 m ² ; - ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m ² e fino a 1.000 m ²	- Autorimesse oltre 3.000 m ² ; - ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1.000 m ² ; - depositi di mezzi rotabili
Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82				
92	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili			
Principali differenze fra le attività di equiparazione				
La nuova attività utilizza, quale parametro, la superficie complessiva coperta dell'autorimessa o dei locali adibiti a ricovero e non più il numero di autoveicoli, di natanti o di aeromobili ricoverati. È il caso di notare che, la precedente attività, considerava assoggettabile ai controlli di prevenzione incendi, le autorimesse pubbliche, i ricovero natanti e i ricovero aeromobili, anche per un solo mezzo parcheggiato.				

Stato normativo

Gli autoveicoli, includendo dei serbatoi per il carburante, hanno avuto la loro regolamentazione nelle norme che disciplinano gli oli minerali ed in particolare nel DM 31/07/34 al titolo VII (art. 87 – 102); successivamente la norma di riferimento è stato il DM 20/11/81 ed attualmente è il DM 01/02/86.

È da sottolineare il fatto che nessuno dei due decreti emanati successivamente al DM 31/07/34 ha posto l'obbligo di adeguamento al nuovo regolamento, per cui, tutti e tre i decreti, sono da considerare validi in relazione all'epoca della realizzazione delle autorimesse.

Il DM 29 dicembre 2005 obbliga le attività in possesso di NOP ad ottenere il CPI e dà la possibilità, per l'attività 92, di adeguarsi solo ad alcuni punti del DM 01/02/86.

¹ Vedasi, in merito al rilasciare, per gli edifici civili con altezza in gronda > 24 m comprensivi di altre attività soggette a controllo, centrali termiche, autorimesse, differenti CPI per ogni singola attività, i commi. 2, 3 e 4 del punto 2.b), della [circolare n° 25/MI.SA \(82\) 9 prot. n° 14314/3403 del 02/06/1982](#). N.d.R.

² Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di autorimesse miste o isolate (a box affacciate su spazio a cielo libero) e di parcheggi all'aperto o su terrazze, il [chiarimento prot. n° 15620/4108 sott. 22 del 03/11/1986](#). N.d.R.

³ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle autorimesse a box affacciate su spazio a cielo libero, anche con numero di box superiore a nove, individuate al punto 2.3 del D.M. 01/02/1986, la [lettera circolare prot. n° 1800/4108 sott. 1 del 01/02/1988](#). N.d.R.

⁴ Vedasi, in merito a quale attività individuare quale soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi i ricoveri di autoveicoli, privi di carburante, in appositi locali di superficie lorda superiore a 1000 m², il punto 4) al [chiarimento prot. n° P267/4108 sott. 22/11 del 26/02/1997](#). N.d.R.

⁵ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, parcheggi all'aperto (su terrazze o su suoli privati), il [chiarimento prot. n° P64/4108 sott. 22/85 del 18/01/2002](#). N.d.R.

⁶ Vedasi, in merito alla possibilità di considerare come tre autorimesse singole un'autorimessa con corsello di manovra avente, in alcuni tratti, caratteristiche di spazio scoperto, il [chiarimento prot. n° P491/4108 sott. 22/15 del 16/06/2008](#).

⁷ Vedasi, in merito a come classificare due autorimesse su livelli differenti collegati da una rampa con caratteristiche di spazio scoperto, il [chiarimento prot. n° 2262-032101 01 4108 022 008 del 18/02/2010](#). N.d.R.



Giova ricordare che, mentre per gli autoveicoli era stato fissato un numero limite per l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, per le autorimesse pubbliche, per i natanti e gli aeromobili, come espresso con chiarimenti, non esisteva un valore minimo.

Per il ricovero natanti sono ancora valide le misure richiamate nel titolo VII del D.M. 31/07/34 come ricordato dal chiarimento prot. n° P115/4146 sott. 35/B del 12 febbraio 2001.

Il decreto riporta pure le misure di prevenzione incendi per le autorimesse non soggette a controllo da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

È applicabile, in alternativa al DM 01/02/1986, il DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi, essendo state pubblicate, col DM 21/02/2017 al quale si rimanda, le specifiche RTV (Regole Tecniche Verticali).

Si precisa che l'applicazione del codice di prevenzione incendi esclude quella del DM 01/02/1986 e viceversa, essendo tali norme alternative e non complementari.

Il progressivo aumento del numero di veicoli elettrici ed il previsto aumento delle infrastrutture di ricarica di tali veicoli, hanno reso necessaria la valutazione del possibile rischio di incendio e/o di esplosione connesso all'uso di tali infrastrutture, in particolare se installate nell'ambito di attività soggette al controllo dei vigili del fuoco.

Per tali motivi è stata emanata la Circolare 05/11/18, n. 2 - prot. n. 15000 con allegate le "Linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici."

NB

Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.

Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.

Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.



Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi

[\[1\]](#)

Circolare n. 25/MLSA (82) 9

Prot. n 14314/3403

Roma, 02 giugno 1982

OGGETTO: Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 - Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi - Chiarimenti e criteri applicativi.

1) Generalità

(Omissis. N.d.R.)

2) Criteri applicativi tecnici

(Omissis. N.d.R.)

b) complesso edilizio polifunzionale a gestione non unica nel quale coesistono più attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e che non sono a servizio del complesso edilizio stesso (ad esempio attività commerciali, locali di trattenimento o spettacolo, scuole, ecc.).

In tale caso dovrà essere rilasciato a ciascuna gestione dell'attività un certificato di prevenzione incendi con le relative scadenze previste nel decreto.

Al punto 94 del decreto sono indicati gli "Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri". La ragione della visita "una tantum" risiede nel fatto che l'esigenza che comporta il rilascio del certificato di prevenzione incendi "una tantum" è rivolta principalmente alla situazione strutturale del complesso edilizio in relazione alle previste destinazioni.

Tuttavia, per tener conto della ipotesi di gestioni separate di attività inserite nel complesso abitativo, nonché dell'esigenza di controllare la rispondenza degli impianti, nel tempo, alle norme di sicurezza, come prescritto per tutti gli edifici anche se di altezza inferiore ai 24 metri, le attività di per se stesse soggette ai controlli devono avere ciascuna un proprio certificato di prevenzione incendi con la validità corrispondente.

In base a ciò, al completamento della realizzazione del complesso edilizio o della sua ristrutturazione a seguito di modifiche sostanziali, verranno effettuate la visita per il rilascio del certificato di prevenzione incendi "una tantum" per il fabbricato di civile abitazione, nonché le visite per le altre attività soggette ed inserite nel complesso edilizio (produzione calore, autorimesse, ecc.), rilasciando a queste ultime appositi e separati certificati di prevenzione incendi.

(Omissis. N.d.R.)

3) Criteri applicativi delle tariffe

(Omissis. N.d.R.)

[\[2\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° 15620/4108 sott. 22

Roma, 03 novembre 1986

OGGETTO: Autorimesse, suddivise in boxes miste o isolate affacciate su spazio a cielo libero con numero di boxes e/o autoveicoli superiore a nove (punto 2.3 del D.M. 1.2.86 - Voce n. 92 del D.M. 16.2.82).-



Con riferimento alle note cui si risponde, si chiarisce che le autorimesse miste o isolate (a box affacciate su spazio a cielo libero) ed i parcheggi all'aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Le disposizioni contenute rispettivamente ai punti 2, 3 e 7¹ del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577.-

[3]

Lettera Circolare

Prot. N° 1800/4108 Sott. 1

Roma, 01 febbraio 1988

OGGETTO: Autorimessa a box affacciate su spazio a cielo libero con un numero di box superiore a nove.

Da più parti pervengono a questo Ministero quesiti in ordine all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle autorimesse a box (definiti al punto 0 del D.M. 1 febbraio 1986) individuate nel punto 2.3 del D.M. 1 febbraio 1986.

Al riguardo si ribadisce che, in base al D.M. 16 febbraio 1982 punto 92, non sono soggette ai controlli dei Vigili del fuoco le autorimesse private aventi capacità di parcheggio non superiore a nove autoveicoli.

Al punto 2 del D.M. 1 febbraio 1986 sono indicate le norme di sicurezza antincendi per le "Autorimesse aventi capacità di parcheggio non superiore a nove autoveicoli". tra queste, al punto 2.3, sono specificate le "autorimesse miste o isolate a box affacciate su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove".

Dalle suddette disposizioni legislative si evince chiaramente che le autorimesse in oggetto, purché ciascun box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, come indicato al penultimo comma del punto 1.2.0 del D.M. 1 febbraio 1986 già citato, non rientrano nel punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982.

Le disposizioni contenute nel punto 2 del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.

[4]

(Chiarimento)

PROT. n° P267/4108 sott. 22/11

Roma, 26 febbraio 1997

OGGETTO: D.M. 1 febbraio 1986 - Richiesta chiarimento.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine, che si riscontra, si precisa quanto segue:

(Omissis. N.d.R.)

4) I ricoveri di autoveicoli in appositi locali devono essere considerati come depositi ed assoggettati ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del punto 88 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, qualora di superficie lorda superiore a 1000 m². Quanto sopra a condizione che gli automezzi siano effettivamente privi di carburante e che l'alimentazione elettrica sia disconnessa.

[5]

(Chiarimento)

PROT. n° P64/4108 sott. 22/85

¹ Verosimilmente da leggere "punti 2.3 e 7" considerato l'oggetto ed i punti del DM 01/02/1986. N.d.R.



Roma, 18 gennaio 2002

OGGETTO: Autorimesse – Risposta a richiesta chiarimenti. –

In relazione a quanto rappresentato con la nota che si riscontra, si conferma che, ai sensi del punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, sono soggette alle visite di prevenzione incendi e, quindi, al rilascio del certificato di prevenzione incendi, le “autorimesse private con più di 9 autoveicoli” e le “autorimesse pubbliche”, queste ultime indipendentemente dal numero di autoveicoli in parcheggio.

Si fa infine presente che i parcheggi all'aperto, benché debbano essere rispondenti – ove realizzati su terrazze o su suoli privati - a quanto prescritto al punto 7. del D.M. 1° febbraio 1986, non sono soggetti alle visite di prevenzione incendi.

[6]

(Chiarimento)
PROT. n° P491/4108 sott. 22/15

Roma, 16 giugno 2008

OGGETTO: Funzionario istruttore responsabile del procedimento tecnico incaricato di esaminare la documentazione. XX XXXX XXX. Risposta al quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti, pervenuta con la nota indicata a margine, lo scrivente Ufficio concorda con l'interpretazione fornita dal Tecnico alla sola condizione che le comunicazioni dei blocchi, qualora esistenti, avvengano da spazio scoperto o siano conformi al punto 3.5 del D.M. 1 febbraio 1986.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia condividendo, per il caso specifico, l'interpretazione del tecnico.

Si resta in attesa delle determinazioni di Codesto Ministero.

Parere del Comando

Con riferimento al quesito formulato si concorda con l'interpretazione del Tecnico.

Parere del Tecnico

OGGETTO: Prevenzione Incendi autorimesse con capacità di parcheggio superiore a nove autoveicoli a sensi DM 01/02/1986, individuata al n° 92 a sensi del DM 16/02/1982 in edificio non soggetto per altre attività al controllo di Prevenzione Incendi.-

La presente documentazione viene redatta al fine di porre il quesito sulla corretta interpretazione dello scrivente Studio Tecnico, di suddivisione dell'autorimessa in esame.-

Da quanto evidenziato dall'elaborato grafico allegato, risulta che l'autorimessa argomentata possa essere suddivisa in tre blocchi distinti e separati.-

In particolare si evidenzia un blocco identificato con la lettera “A” costituito da box affaccianti su spazio scoperto, non soggetto a controllo di Prevenzione Incendi a sensi del D.M. 16/02/1982 e due blocchi identificati con lettera “B” e “C” soggetti a controllo di Prevenzione Incendi.-

La suddivisione dell'intera autorimessa in tre blocchi distinti e separati, deriva dalle seguenti considerazioni.-

- A sensi di quanto riportato dalla Lettere Circolare Prot. 1800/4108 Sott. 22 dello 01/02/88 un'autorimessa suddivisa in box, purché ciascun box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, risulta non essere soggetta al controllo di Prevenzione Incendi, non rientrando al punto n° 92 del DM 16/02/1982. Nel caso in esame, riportato nella planimetria allegata, si evince chiaramente che il blocco denominato “A”, risulta essere costituito da 11 box con accesso diretto da spazio a cielo libera. Questo spazio infatti, rispecchia ampiamente le caratteristiche di “spazio scoperto”, come definito dal DM 30/11/1983.-
- Conseguenza di quanto esposto precedentemente, risulta quindi che, essendo il blocco “A” costituito da box attestati su spazio scoperto, che comprende le corsie di manovra e la porzione di giardino limitrofa, si possano individuare nella planimetria allegata le porzioni di autorimessa definite blocco “B” e “C”.-
- Queste due porzioni di autorimessa, che risultano separate da spazio scoperto costituito dal blocco “A”, hanno accesso una in corrispondenza delle intersezioni tra blocco “A” e “B” e l'altra tra il blocco “A” e “C”.

Vengono considerati due gli accessi, alla luce di quanto disposto dal punto 3.7.0. del DM 01/02/1986, assimilando il corsello alla rampa.-

Lo scrivente è infatti del parere che se vale considerare accesso l'inizio di una rampa coperta come da punto 3.7.0. comma 2° "se l'accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta", si può considerare accesso di un'autorimessa anche l'inizio di un corsello coperto.-

Da quanta sopra definito, si evince che:

- Il blocco "B", costituito da 17 Box per un totale di 17 posti auto, può essere considerato autorimessa con accesso in corrispondenza dell'inizio del corsello coperto, in analogia a quanto indicato dal punto 3.7.0. del DM 01/02/1986 succitato. Per tale motivo si reputa possibile assimilare il corsello alla rampa, e considerare quindi l'accesso al Blocco "B" in corrispondenza del corsello coperto tra la zona "A" e "B".-
- Il blocco "C", costituito da 38 Box per un totale di 38 posti auto, può essere considerato autorimessa con accesso in corrispondenza dell'inizio del corsello coperto, in analogia a quanto indicato dal punto 3.7.0. del DM 01/02/1986 succitato. Per tale motivo si reputa possibile assimilare il corsello alla rampa, e considerare quindi l'accesso al Blocco "C" in corrispondenza del corsello coperto tra la zona "A" e "C".-

Visto quanto sopra, Lo scrivente Studio Tecnico ritiene che l'insediamento in oggetto risulti poter essere considerato suddiviso in tre autorimesse distinte e separate, che dovranno rispettare quanto indicato dal DM 16/02/1982 nel seguente modo:

Blocco "A"

Autorimessa non soggetta al controllo di Prevenzione Incendi, che dovrà rispettare quanto disposto dal punto 2 del DM 01/02/1986.-

Blocco "B"

Autorimessa soggetta al controllo di Prevenzione Incendi, che dovrà rispettare quanto disposto dal punto 3 del DM 01/02/1986 per numero di autoveicoli pari a 17.-

Blocco "C"

Autorimessa soggetta al controllo di Prevenzione Incendi, che dovrà rispettare quanto disposto dal punto 3 del DM 01/02/1986 per numero di autoveicoli pari a 38.-

Ci scusiamo per il disturbo arrecatoVi, Vi ringraziamo per l'attenzione che vorrete cortesemente dedicarci. Siamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento o necessità, e con l'occasione del gradito incontro, ci è grato porgere distinti saluti.-

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[7]

(Chiarimento)
PROT. n° 2262
032101 01 4108 022 008

Roma, 18 febbraio 2010

OGGETTO: DM 01/02/1986 – Classificazione ai fini antincendi di un autorimessa condominiale.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Pavia volto a chiarire l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un'autorimessa condominiale.

Dall'esame degli elaborati grafici e dalla documentazione fotografica allegata al quesito si ritiene che l'autorimessa non sia compresa al punto 92 dell'elenco allegato al DM 16.02.1982, condividendo le motivazioni del Comando VV.F. di Pavia.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.



Parere del Comando

Con riferimento all'oggetto si trasmette la richiesta dell'architetto XXX YYY inerente l'assoggettabilità di un'autorimessa condominiale su due livelli al di sotto del piano stradale.

Nel primo livello i box, per n. 7 posti auto, si affacciano su spazio scoperto.

Da una rampa che parte dal primo livello si scende al secondo interrato composto da due box, dei quali uno doppio, ai quali si accede dalla rampa ancora aperta, e da n. 8 box accessibili da spazio di manovra coperto comune.

I primi due box hanno l'ingresso protetto da una tettoia con aggetto variabile da 57 cm a 1,30 m. e con altezza d'imposta dei box di 2,30 m.

Lo scrivente Comando ritiene che l'autorimessa al primo livello interrato non sia soggetta a controllo di prevenzione incendi in quanto tutti i box danno su spazio scoperto senza tettoia e sono inferiori a 9.

L'autorimessa posta al secondo livello interrato può essere considerato non soggetto ai controlli di prevenzione incendi alle seguenti condizioni:

- nell'autorimessa coperta i box devono essere di tipo singolo. Comunque non devono essere parcheggiate più di 9 autovetture;
- la rampa sulla quale si affacciano i due box deve avere caratteristiche di spazio a cielo libero.

Non essendo stato definito lo "spazio a cielo libero", lo scrivente Comando ritiene che lo stesso sia da considerare come "spazio scoperto" di cui alla definizione del DM 30/11/83, sia perché tale similitudine è stata già implicitamente utilizzata in altri chiarimenti (per es. per considerare distinte delle autorimesse separate da spazio scoperto nella nota prot. n° P491/4108 sott. 22/15 del 16 giugno 2008), sia perché se così non fosse, e si considerasse alla lettera "spazio a cielo libero", si dovrebbero considerare soggette ai controlli di prevenzione incendi le autorimesse con più di 9 autovetture con ingressi coperti da aggetti di qualunque dimensione ed a qualunque altezza.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto superiore Ufficio.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)



MINISTERO DELL'INTERNO

DM 1 febbraio 1986
(Gazz. Uff., 15 febbraio, n. 38).

**Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e
l'esercizio di autorimesse e simili.**

**(In alternativa al presente decreto può essere utilizzato il DM 03/08/2015, c.d. Codice di prevenzione incendi.
N.d.R.)**

**(Norma non più applicabile dal 19/11/2020, data di entrata in vigore del DM 15/05/2020 di approvazione
dell'ultima modifica della RTV specifica collegata al DM 03/08/2015. N.d.R.)**

Il Ministro dell'interno:

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Rilevata la necessità di aggiornare le norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili;

Viste le norme elaborate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili, allegate al presente decreto.¹

Sono pertanto abrogate tutte le norme attualmente in vigore in materia.

NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE AUTORIMESSE E SIMILI.^{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

¹ Per le caratteristiche dei prodotti da costruzione devono essere tenute presenti le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR) e dal D. Lgs. 16/06/2017. N.d.R.

² Vedasi, in merito alla responsabilità della realizzazione e gestione delle autorimesse nel caso di autorimesse fino a 9 posti auto, ai fini della sicurezza antincendio, il [chiarimento prot. n° P368/4108 sott. 22/22 del 10/04/2003](#). N.d.R.

³ Vedasi, in merito alle disposizioni tecniche da rispettare, per ottenere il CPI, per le autorimesse in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, l'allegato A al [DM 29/12/2005](#). N.d.R.

⁴ Vedasi, in merito alla possibilità di considerare come tre autorimesse singole un'autorimesse con corsello di manovra avente, in alcuni tratti, caratteristiche di spazio scoperto, il [chiarimento prot. n° P491/4108 sott. 22/15 del 16/06/2008](#). N.d.R.

⁵ Vedasi, in merito all'adeguamento delle autorimesse in possesso di Nulla Osta Provvisorio ai fini del conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi, il [chiarimento prot. n° 5551-032101 01 4108 028 del 29/05/2009](#). N.d.R.

⁶ Vedasi, in merito alla possibilità di utilizzare le tolleranze dimensionali di cui al D.M. 30/11/83 in sede di progetto, il punto 2.2 del [chiarimento prot. n° 2975/032101.01.4108.022.000 del 09/04/2009 e 3372/032101.01.4108.022.000 del 16/04/2009](#). N.d.R.

⁷ Vedasi, in merito a come classificare due autorimesse su livelli differenti collegati da una rampa con caratteristiche di spazio scoperto, il [chiarimento prot. n° 2262-032101 01 4108 022 008 del 18/02/2010](#). N.d.R.

⁸ Vedasi, in merito a quali attività considerare quando questa regola tecnica, preesistente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell'abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle "attività soggette a controllo" e, per esclusione, "non soggette", il [chiarimento prot. n° 6959 del 21/05/2013](#). N.d.R.

0. Definizioni. ⁹

Ai fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

Altezza dei piani: è l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto; per i soffitti a volta l'altezza è determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del piano d'imposta e l'altezza massima, all'intradosso della volta; per i soffitti a cassette o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza è la media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta.

Autofficina o officina di riparazione autoveicoli: area coperta destinata alle lavorazioni di riparazione e manutenzione di autoveicoli.

Autorimessa: area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi.¹⁰ Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.

Autosalone o salone di esposizione autoveicoli: area coperta destinata all'esposizione e alla vendita di autoveicoli.

Autosilo¹¹: volume destinato al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita a mezzo di dispositivi meccanici.

Autoveicolo: veicolo o macchina muniti di motore a combustione interna.^{12, 13}

Box: volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40 m².^{14, 15, 16}

Capacità di parcheggio: è data dal rapporto tra la superficie netta del locale e la superficie specifica di parcheggio.

Piano di riferimento: piano della strada, via, piazza, cortile o spazio a cielo scoperto dal quale si accede.

Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli.

Rampa aperta: è la rampa aerata almeno ad ogni piano, superiormente o lateralmente, per un minimo del 30% della sua superficie in pianta con aperture di aerazione affaccianti su spazio a cielo libero oppure su pozzi di luce o cavedii di superficie non inferiore a quella sopra definita e a distanza non inferiore a m 3,5 da pareti, se finestrate, di edifici esterni che si affacciano sulla stessa rampa.

Rampa a prova di fumo: rampa in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano - mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotata di congegno per la chiusura automatica in caso di incendio - da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto.

Servizi annessi: officine di riparazione di parti meccaniche e di carrozzerie, stazioni di lavaggio e di lubrificazione, esercizi di vendita di carburanti, uffici, guardiana, alloggio custode.

Superficie specifica di parcheggio: area necessaria alla manovra e al parcheggio di ogni autoveicolo.

1. Generalità.

1.0. Scopo.

Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi d'incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono perseguiti con l'osservanza delle presenti norme.

1.1. Classificazione.

1.1.0. Le autorimesse e simili possono essere di tipo:

a) isolate: situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi;

b) miste: tutte le altre.

⁹ Vedasi, in merito a cosa debba intendersi per "ingresso" e per "accesso" alle autorimesse il quesito a. 1 del [chiarimento prot. n° P2059/4108 del 23/02/2005](#). N.d.R.

¹⁰ Vedasi, in merito al poter considerare autorimessa un piano pilotis, la risposta n. 2) del [chiarimento prot. n° P1325/4108 sott. 22/16 del 02/04/2007](#). N.d.R.

¹¹ Vedasi, in merito ai punti del presente decreto applicabili agli autosilo, il [chiarimento prot. n° P783/4108 sott. 32 del 04/02/2008](#). N.d.R.

¹² Vedasi, in merito all'ammissibilità del parcheggio, all'interno di autorimesse, di autocisterne adibite al trasporto di sostanze pericolose, il [chiarimento prot. n° P580/4108 sott. 22/15 del 10/05/2001](#). N.d.R.

¹³ Vedasi, in merito alla possibilità di utilizzare un posto auto in box per il ricovero di un natante in vetroresina, privo di motore e di impianti elettrici, il [chiarimento prot. n° P233/4146 sott. 35/B-TER del 22/05/2007](#). N.d.R.

¹⁴ Vedasi, in merito alla possibilità di prevedere all'interno di un'autorimessa locali, per analoga destinazione d'uso, aventi superficie superiore a 40 m², il [chiarimento prot. n° P310/4108 sott. 22\(44\) del 08/05/2000](#). N.d.R.

¹⁵ Vedasi, in merito alla dimensione massima dei box, il [chiarimento prot. n° P1016/4108 sott. 22/44 del 05/11/2007](#). N.d.R.

¹⁶ Vedasi, in merito alle caratteristiche di aerazione di box con superficie superiore a 40 m², il [chiarimento prot. n° 13293 del 12/10/2011](#). N.d.R.

1.1.1. In base all'ubicazione, i piani delle autorimesse e simili si classificano in:

a) interrati: con il piano di parcheggio a quota inferiore a quello di riferimento;¹⁷

b) fuori terra: con il piano di parcheggio a quota non inferiore a quello di riferimento. Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di parcheggio a quota inferiore a quello di riferimento, purché l'intradosso del solaio o il piano che determina l'altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purché le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.

1.1.2. In relazione alla configurazione delle pareti perimetrali, le autorimesse e simili possono essere:

a) aperte: autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta;

b) chiuse: tutte le altre.

1.1.3. In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso le autorimesse e simili si distinguono in:

a) sorvegliate: quelle che sono provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendi ovvero provvisti di sistema di vigilanza continua almeno durante l'orario di apertura;^{18, 19}

b) non sorvegliate: tutte le altre.

1.1.4. In base alla organizzazione degli spazi interni le autorimesse e simili si suddividono in:

a) a box;

b) a spazio aperto.

1.2.0. Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività indicate al precedente punto 1.0, di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione o di superficie, in più o in meno, superiori al 20% della superficie in pianta o comunque eccedente i 180 m². Per le autorimesse esistenti o in corso di esecuzione possono essere applicate le disposizioni in vigore alla data del provvedimento amministrativo comunale di autorizzazione a costruire.

È in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche per quelle esistenti.

Per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a nove e per quelle a box, purché ciascuno di questi abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, si applicano le norme di sicurezza di cui al successivo punto 2, anziché quelle di cui al punto 3.

L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli che si intendono ricoverare deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del diritto all'uso del locale, al quale compete l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al punto 2.

2. Autorimesse aventi capacità di parcheggio non superiore a nove autoveicoli.

2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore a nove:

le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60;

le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;

la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale;

l'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;

l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30;

ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta;

l'aerazione può avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box.

2.2. Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiore a nove:

le strutture verticali e orizzontali devono essere realizzate con materiali non combustibili;

la superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta;

l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture realizzate con materiali non combustibili;

¹⁷ Vedasi, in merito alla corretta classificazione dei piani di un'autorimessa costruita su un pendio, considerabile complessivamente interrata per due lati e fuori terra per gli altri due lati, il [chiarimento prot. n° 200 032101.01.4108.022.036 del 08/03/2009](#). N.d.R.

¹⁸ Vedasi, in merito alle caratteristiche da considerarsi per le autorimesse sorvegliate, il [chiarimento prot. n° P581/4108 sott. 22/48 del 26/06/2002](#). N.d.R.

¹⁹ Vedasi, in merito alla possibilità di remotizzare i segnali provenienti dagli impianti di rivelazione e segnalazione automatica di incendi e poter considerare l'autorimessa ancora di tipo "sorvegliata", il [chiarimento prot. n° 8388 del 11/06/2013](#). N.d.R.

ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche con aperture sulla corsia di manovra.

L'altezza del locale non deve essere inferiore a 2 m.

2.3. Autorimesse miste o isolate a box affaccianti su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove.

Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1 se miste e 2.2 se isolate.

2.4. Nelle autorimesse a box, purchè di volume netto per ogni box non inferiore a 40 m³, è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.

3. Autorimesse aventi capacità di parcheggio superiore a nove autoveicoli.

3.0. Non è consentito destinare ad autorimessa locali situati oltre il sesto piano interrato o il settimo fuori terra.

3.1. Isolamento.

Ai fini dell'isolamento le autorimesse devono essere separate da edifici adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI 120. È consentito che tali strutture siano di tipo non inferiore a REI 90 se l'autorimessa è protetta da impianto fisso di spegnimento automatico.

Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.²⁰

3.2. Altezza dei piani.^{21, 22, 23}

L'altezza dei piani non può essere inferiore a 2,4 m con un minimo di 2 m sotto trave. Per gli autosilo è consentita un'altezza di 1,8 m.

3.3. Superficie specifica di parcheggio.^{24, 25}

La superficie specifica di parcheggio non può essere inferiore a:

20 m², per autorimesse non sorvegliate;²⁶

10 m², per autorimesse sorvegliate e autosilo.

Nelle autorimesse a box purchè di volume netto, per ogni box, non inferiore a 40 m³ è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.

3.4. Fino a quando non saranno state emanate le norme sulla resistenza al fuoco degli elementi costruttivi previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

3.4.1. Strutture dei locali.²⁷

I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separanti non combustibili di tipo R 90.

Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosili non inferiore a REI 180.

Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180.

²⁰ Vedasi, in merito alla distanza oltre la quale viene meno il requisito di "apertura direttamente sottostante", il [chiarimento prot. n° P348/4108 sott. 22/35 del 13/05/2002](#). N.d.R.

²¹ Vedasi, in merito alla possibilità di concessione di deroga in via generale al presente punto:

a. la [lettera circolare n° P1563/4108 sott. 28 del 29/08/1995](#);

b. il [chiarimento prot. n° 3649 del 04/03/2010](#) (precisa a quale parte di superficie dell'autorimessa si deve fare riferimento per il calcolo dell'aerazione aggiuntiva, prevista dalla lettera circolare n. P1563/4108 sott. 28 del 29/08/1995, quale misura compensativa per la deroga in via generale). N.d.R.

²² Vedasi, in merito all'applicabilità della concessione di deroghe in via generale, anche per autorimesse preesistenti, ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 del presente decreto, emanati con L.C. n. P1563/4108 del 29/08/1995, il [chiarimento prot. n° P138/4108 sott. 28 del 25/03/1998](#). N.d.R.

²³ Vedasi, in merito all'applicabilità dei criteri per la concessione di deroga in via generale al presente punto, di cui alla lettera circolare n. P1563/4108 sott. 28 del 29/08/1995, per la SCIA antincendio di autorimesse in categoria A senza attivare la procedura di deroga, la [Nota prot. n° 17223 del 20/12/2013](#). N.d.R.

²⁴ Vedasi in merito al valore della superficie specifica di parcheggio dei veicoli a due ruote e degli autocarri e autopulman, il [chiarimento prot. n° P2080/4108 sott. 22/15 del 28/11/1995](#). N.d.R.

²⁵ Vedasi, in merito al valore della superficie specifica di parcheggio di motocicli e ciclomotori all'interno di autorimesse, la [lettera circolare prot. n° P713/4108 sott. 22/3 del 25/07/2000](#). N.d.R.

²⁶ Vedasi, in merito al valore della superficie specifica di parcheggio di automezzi quali autocarri, autobus, ecc., il [chiarimento prot. n° P580/4108 sott. 22/15 del 10/05/2001](#). N.d.R.

²⁷ Per gli aspetti relativi alla resistenza al fuoco ci si deve riferire al DM 16/02/2007 e al DM 09/03/2007. N.d.R.

Per le autorimesse di tipo isolato e gli autosilo le strutture orizzontali e verticali non di separazione possono essere non combustibili.²⁸

3.5. Comunicazioni.^{29, 30, 31, 32, 33}

3.5.1. Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

3.5.2. Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali di attività ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura.^{34, 35, 36}

Le autorimesse private fino a quindici autovetture possono comunicare con locali di abitazione di edifici di altezza inferiore a 24 m a mezzo aperture munite di porte metalliche piene dotate di congegno di autochiusura.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983,* con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.

3.5.3. Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983* con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83.^{37, 38, 39, 40}

²⁸ Vedasi, in merito alle caratteristiche della resistenza al fuoco delle autorimesse isolate, [chiarimento prot. n° P1308/4108 sott. 22/37 del 14/12/2000](#). N.d.R.

²⁹ Vedasi, in merito alla possibilità di ricoverare i propri automezzi all'interno dei magazzini adibiti al carico, scarico, il [chiarimento prot. n° P2050/4108 sott. 22/11 del 04/01/2005](#). N.d.R.

³⁰ Vedasi, in merito alla comunicazione delle autorimesse con locali di installazione di impianti termici di portata nominale superiore a 35 kW, il [chiarimento prot. n° P868/4108 sott. 22/20 del 05/11/2007](#). N.d.R.

³¹ Vedasi, in merito al sistema di vie di uscita in presenza di persone diversamente abili nelle attività regolate da normativa verticale, il [chiarimento prot. n° 4975- 032101 01 4108 022 047 del 19/05/2009](#). N.d.R.

³² Vedasi:

- a. in merito alle caratteristiche dell'accesso al locale caldaia alimentata a combustibile liquido, il [chiarimento prot. n° P667/4134 sott. 58 del 24/09/2007](#);
- b. in merito all'obbligatorietà di accesso dall'esterno al locale caldaia alimentata a combustibile gassoso, anche in caso di ubicazione all'ultimo piano di edifici destinati anche ad autorimesse con più di 9 autovetture:
 1. il [chiarimento prot. n° P868/4108 sott. 22/20 del 05/11/2007](#);
 2. il [chiarimento prot. n° 7941 362/032101.01.4183.010.0B7 del 17/07/2009](#). N.d.R.

³³ Vedasi, in merito a se considerare più autorimesse - ognuna conforme, in tutte le sue caratteristiche, al presente D.M. - comunicanti tra di loro con apertura protetta da porta tagliafuoco, come unica autorimessa, o singole autorimesse, il [chiarimento prot. n° 3649 del 04/03/2010](#). N.d.R.

³⁴ Vedasi, in merito alla comunicazione delle autorimesse con locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di rete di portata nominale non superiore a 35 kW, la [lettera circolare prot. n° P402/4134 sott. 1 del 19/02/1997](#). N.d.R.

³⁵ Vedasi, in merito alla comunicazione delle autorimesse con le cantine a mezzo di aperture con le porte RE 120 munite di congegno di autochiusura quale unico accesso, il punto 2) al [chiarimento prot. n° P267/4108 sott. 22/11 del 26/02/1997](#). N.d.R.

³⁶ Vedasi, in merito alle caratteristiche delle comunicazioni tra autorimesse con capacità di parcheggio superiore a 40 autoveicoli e locali non soggetti a controllo di prevenzione incendi, il [chiarimento prot. n° P979/4108 sott. 22/11 del 10/10/2002](#). N.d.R.

* Vedasi, in merito al poter considerare la porzione della copertura del corpo di fabbrica immediatamente sovrastante il filtro stesso, con caratteristiche di spazio scoperto, quale punto alto della copertura, e la possibilità che il camino abbia tratti sub-orizzontali, il [chiarimento prot. n° P478/4155/1 sott. 3 del 13/06/2000](#). N.d.R.

³⁷ Vedasi, in merito alle caratteristiche delle comunicazioni delle autorimesse con locali immondezzaio e piccoli ripostigli, il [chiarimento prot. n° P1229/4108/sott.22/11 del 12/01/2006](#). N.d.R.

³⁸ Vedasi, in merito alle caratteristiche delle comunicazioni fra un autosalone di superficie maggiore di 400 mq ed un'autorimessa di servizio, il [chiarimento prot. n° P1445- 032101 01 4113 170B b - 032101 01 4108 022 021 del 14/11/2008](#). N.d.R.

3.5.4. Gli autosilo non possono avere comunicazione con altri locali.

3.6. Sezionamenti.

3.6.1. Compartimentazione.^{41, 42}

Le autorimesse devono essere suddivise, di norma, per ogni piano, in compartimenti di superficie non eccedente quelle indicate nella seguente tabella:⁴³ (Come rettificato in Gazz. Uff., 15/03/86, n. 62. N.d.R.)

Piano	Fuori Terra				Sotterranee			
	Miste		Isolate		Miste		Isolate	
	aperte	chiuse	aperte	chiuse	aperte	chiuse	aperte	chiuse
terra	7500	5000	10000	7500				
primo	5500	3500	7500	5500	5000	2500	7000	3000
secondo	5500	3500	7500	5500	3500	2000	5500	2500
terzo	3500	2500	5500	3500	2000	1500	3500	2000
quarto	3500	2500	5500	3500	1500		2500	1500
quinto	2500		5000	2500	1500		2000	1500
sesto	2500		5000		1500		2000	1500
settimo	2500		4000					

Un compartimento può essere anche costituito da più piani di autorimessa, a condizione che la superficie complessiva sia non superiore al 50% di quella risultante dalla somma delle superfici massime consentite per i singoli piani della precedente tabella e che la superficie del singolo piano non sia eccedente quella consentita da quello più elevato per le autorimesse sotterranee o più basso per quelle fuori terra nè che le singole superfici per piano eccedano il 75% di quelle previste dalla tabella.

Limitatamente alle autorimesse situate al piano terra, primo e secondo interrato e primo, secondo, terzo e quarto fuori terra chiuse, le superfici indicate possono raddoppiarsi in presenza di impianti fissi di spegnimento automatico;⁴⁴ oltre il secondo interrato e oltre il quarto piano fuori terra le autorimesse chiuse devono sempre essere protette da impianto fisso di spegnimento automatico.

Limitatamente alle autorimesse fuori terra aperte sino al quinto piano fuori terra le superfici indicate possono essere triplicate in presenza di impianti fissi di spegnimento automatico. Oltre il quinto piano dette autorimesse devono essere sempre protette da tali impianti.

Le pareti di suddivisione fra i compartimenti devono essere realizzate con strutture di tipo almeno REI 90; è consentito realizzare, attraverso le pareti di suddivisione, aperture di comunicazione munite di porte almeno REI 90, a chiusura automatica in caso di incendio.

3.6.2. I passaggi tra i piani dell'autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori, gli elevatori, devono essere esterni o racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili di tipo almeno REI 120 e muniti di porte di tipo almeno REI 120 provviste di autochiusura.

3.6.3. Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4,5 m e a 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia.^{45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55}

³⁹ Vedasi, in merito alla possibilità di comunicazione fra autorimessa con capacità di parcheggio superiore a 40 posti auto e un vano scala di un condominio di civile abitazione, di altezza non superiore a 32 m, attraverso un disimpegno anziché filtro a prova di fumo, il [chiarimento prot. n° 12949 del 15/10/2009](#). N.d.R.

⁴⁰ Vedasi, in merito al tipo di comunicazione possibile fra autosalone e autorimessa (se con porta tagliafuoco o con filtro a prova di fumo), il [chiarimento prot. n° 3649 del 04/03/2010](#). N.d.R.

⁴¹ Vedasi, in merito alle caratteristiche dei materiali utilizzati per la realizzazione di tubazioni di scarico delle acque nel caso di attraversamento di elementi di compartimentazione, il [chiarimento prot. n° P378/4108 sott. 22/32 del 09/03/1999](#). N.d.R.

⁴² Vedasi, in merito all'estensione dell'impianto di spegnimento automatico, previsto per i piani individuati dal presente punto, a tutti i piani del comparto, il [chiarimento prot. n° P1917/4108 sott. 22/2 del 27/01/2005](#). N.d.R.

⁴³ Vedasi, in merito alla metodica di calcolo delle superfici dei compartimenti, il punto 2.1 del [chiarimento prot. n° 2975/032101.01.4108.022.000 del 09/04/2009 e 3372/032101.01.4108.022.000 del 16/04/2009](#). N.d.R.

⁴⁴ Vedasi, in merito alla possibilità di soluzioni alternative ad impianti fissi di spegnimento automatico, per il raddoppio della superficie dell'autorimessa, il [chiarimento prot. n° P172/4108 sott. 22/2 del 12/05/2005](#). N.d.R.

⁴⁵ Vedasi, in merito alla possibilità di concessione di deroga in via generale al presente punto, la [lettera circolare n. P1563/4108 sott. 28 del 29/08/1995](#). N.d.R.

⁴⁶ Vedasi, in merito all'applicabilità della concessione di deroghe in via generale, anche per autorimesse preesistenti, ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 del presente decreto, emanati con L.C. n. P1563/4108 del 29/08/1995, il [chiarimento prot. n° P138/4108 sott. 28 del 25/03/1998](#). N.d.R.

3.7. Accessi.

3.7.0 Ingressi.⁵⁶

Gli ingressi alle autorimesse devono essere ricavati su pareti attestate su vie, piazze pubbliche o private, o su spazi a cielo scoperto.

Se l'accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta.^{57, 58}

3.7.1. Per gli autosilo deve essere previsto un locale per il ricevimento degli autoveicoli. Tale locale, di dimensioni minime 4,5 x 5,5 m, deve avere le stesse caratteristiche costruttive dell'autosilo.

3.7.2. Rampe.^{59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66}

⁴⁷ Vedasi, in merito alle dimensioni delle corsie di manovra nel caso di autorimesse pubbliche sorvegliate con personale addetto alla movimentazione dei veicoli e negli autosilo, il [chiarimento prot. n° P1266/4108 sott. 22/15 del 20/10/1998](#). N.d.R.

⁴⁸ Vedasi, in merito ai raggi di curvatura delle corsie di manovra, il [chiarimento prot. n° P1489/4108 sott. 22 \(16\) del 23/11/1998](#). N.d.R.

⁴⁹ Vedasi, in merito alla possibilità che, in un'autorimessa pubblica, sorvegliata da personale preposto alla movimentazione dei veicoli, i posti auto siano disposti in modo che una fila di autoveicoli non abbia accesso diretto dalla corsia di manovra, il [chiarimento prot. n° P1208/4108 sott. 22/15 del 07/11/2001](#). N.d.R.

⁵⁰ Vedasi, in merito all'applicazione della circolare n° P1563/4108 sott. 28 del 29/08/1995 (relativa alla concessione di deroghe in via generale alla larghezza delle corsie di manovra delle autorimesse), nei tratti antistanti i box o posti auto e nei tratti di corsia destinati al semplice transito degli autoveicoli, il [chiarimento prot. n° P1185/4108 sott. 22/15 del 25/11/2003](#). N.d.R.

⁵¹ Vedasi, in merito alla possibilità che, in un'autorimessa non sorvegliata da personale preposto alla movimentazione dei veicoli, i posti auto siano disposti in modo che una fila di autoveicoli non abbia accesso diretto dalla corsia di manovra, il [chiarimento prot. n° P1311/4108 sott. 22/15 del 21/12/2000](#). N.d.R.

⁵² Vedasi, in merito alla possibilità che, in un'autorimessa privata, interrata, chiusa e non sorvegliata da personale preposto alla movimentazione dei veicoli, i posti auto siano disposti in modo che una fila di autoveicoli non abbia accesso diretto dalla corsia di manovra:

a. il [chiarimento prot. n° P1532/4108 sott. 22/15 del 12/01/2006](#);

b. il [chiarimento prot. n° P574/4108 sott. 22/15 del 13/11/2007](#). N.d.R.

⁵³ Vedasi, in merito possibilità di parcheggiare due autovetture collocate in modo che l'uscita di una sia subordinata allo spostamento dell'altra ed alla possibilità che una vettura faccia sosta sulla corsia di manovra, il [chiarimento prot. n° 0001231 072/032101.01.4108.028.001b del 31/01/2011](#). N.d.R.

⁵⁴ Vedasi, in merito al rispetto del presente punto anche in presenza di impianti di rivelazione e segnalazione automatica di incendi, il [chiarimento prot. n° 8388 del 11/06/2013](#). N.d.R.

⁵⁵ Vedasi, in merito all'applicabilità dei criteri per la concessione di deroga in via generale al presente punto, di cui alla lettera circolare n. P1563/4108 sott. 28 del 29/08/1995, per la SCIA antincendio di autorimesse in categoria A senza attivare la procedura di deroga, la [Nota prot. n° 17223 del 20/12/2013](#). N.d.R.

⁵⁶ Vedasi, in merito alla possibilità di considerare separate delle autorimesse con accesso da spazio scoperto, anche da unica rampa scoperta, il [chiarimento prot. n° P209/581/4108 sott. 22/16 del 12/05/2004](#). N.d.R.

⁵⁷ Vedasi, in merito a quanto debba essere la larghezza dell'ingresso all'autorimessa, considerando che i vincoli geometrici ai quali sono assoggettati i percorsi carrabili, da e verso i box, sono definiti nei punti 3.6.3 e 3.7.2., il quesito a. 2 del [chiarimento prot. n° P2059/4108 del 23/02/2005](#). N.d.R.

⁵⁸ Vedasi, in merito alla distanza di sicurezza da depositi di GPL dalle rampe delle autorimesse, il [chiarimento prot. n° P235/4106 sott. 40/DI del 23/04/2007](#). N.d.R.

⁵⁹ Vedasi, in merito alla possibilità di concessione di deroga in via generale, per quanto attiene la larghezza delle rampe e nel caso in cui l'accesso, in luogo delle rampe, avvenga da montauto meccanico, la [lettera circolare n. P1563/4108 sott. 28 del 29/08/1995](#). N.d.R.

⁶⁰ Vedasi, in merito all'applicabilità della concessione di deroghe in via generale, anche per autorimesse preesistenti, ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 del presente decreto, emanati con L.C. n. P1563/4108 dei 29.08.1995, il [chiarimento prot. n° P138/4108 sott. 28 del 25/03/1998](#). N.d.R.

⁶¹ Vedasi, in merito al caso di trasporto contestuale di persone e autoveicoli all'interno della cabina dei montauto, il [chiarimento prot. n° P1206/4108 sott. 22/18 del 07/11/2001](#). N.d.R.

⁶² Vedasi, in merito alla realizzazione di montauto ad uso non esclusivo, il [chiarimento prot. n° P1208/4108 sott. 22/25 del 15/10/2002](#). N.d.R.

⁶³ Vedasi, in merito alle caratteristiche del dispositivo ausiliario per l'alimentazione di energia elettrica in caso di mancanza di energia di rete da installare nel caso dei montauto, il [chiarimento prot. n° P1526/4108 sott. 22\(25\) del 10/12/2004](#). N.d.R.

⁶⁴ Vedasi, in merito al come considerare i seguenti casi: **1)** rampa completamente esterna all'autorimessa, aperta superiormente, a servizio della stessa senza le caratteristiche previste dall'art. 3.7.2; **2)** autorimesse prive di elementi comuni quali aerazione, vie di esodo ect., aventi accesso da un tratto piano definibile spazio scoperto (ai sensi del D.M. 30/11/83 art. 1.12), e con una unica rampa esterna, completamente aperta, che collega la strada pubblica o privata con

Ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a 3 m o da una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza non inferiore a 4,5 m.⁶⁷

Per le autorimesse sino a quindici autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m.

Diversi compartimenti, realizzati anche su più piani, possono essere serviti da unica rampa o da unica coppia di rampe a senso unico di marcia come sopra descritto purché le rampe siano aperte o a prova di fumo.^{68, 69, 70, 71}

Le rampe non devono avere pendenza superiore al 20%⁷² con un raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a 8,25 m per le rampe a doppio senso di marcia e di 7 m per rampe a senso unico di marcia.

3.8. Pavimenti.

3.8.0. Pendenza.

I pavimenti devono avere pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue.⁷³

3.8.1. La pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucchiolevoli ed impermeabili.

3.8.2. Spandimento di liquidi.

Le soglie dei vani di comunicazione fra i compartimenti e con le rampe di accesso devono avere un livello lievemente superiore (3-4 cm) a quello dei pavimenti contigui per evitare spargimento di liquidi da un compartimento all'altro.

3.9. Ventilazione.^{74, 75}

3.9.0. Ventilazione naturale.

Le autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio.^{76, 77}

il succitato tratto piano; **3**) tratti inclinati (definibili rampe) collegati da tratti in piano che non presentano, quest'ultimi, i requisiti di curvatura prescritti dall'art. 3.7.2, il [chiarimento prot. n° P1139/4108 sott. 22\(16\) del 13/11/2000](#). N.d.R.

⁶⁵ Vedasi, in merito alla pendenza ed al raggio di curvatura di una rampa esterna, il [chiarimento prot. n° P1225/4108 sott. 22 \(16\) del 22/10/2001](#). N.d.R.

⁶⁶ Vedasi, in merito all'applicabilità dei criteri per la concessione di deroga in via generale al presente punto, di cui alla lettera circolare n. P1563/4108 sott. 28 del 29/08/1995, per la SCIA antincendio di autorimesse in categoria A senza attivare la procedura di deroga, la [Nota prot. n° 17223 del 20/12/2013](#). N.d.R.

⁶⁷ Vedasi, in merito alle caratteristiche di resistenza al fuoco della comunicazione (porta) fra rampa e compartimento, il punto a) del [chiarimento prot. n° P66/4108 sott. 22 \(16\) del 20/02/2001](#). N.d.R.

⁶⁸ Vedasi, in merito alla possibilità di servire con un'unica rampa, aperta o a prova di fumo, più compartimenti di un'autorimessa ubicati ad uno stesso livello e non aventi, necessariamente, accesso diretto dalla rampa stessa, il [chiarimento prot. n° P535/4108 sott. 22/16 del 02/05/2001 e prot. n° P22059/4108 sott. 22 del 12/07/1990](#). N.d.R.

⁶⁹ Vedasi, in merito:

a. alla necessità, o meno, di presenza di porte REI nella comunicazione tra il singolo compartimento (realizzato anche su più piani) e la rampa (o la coppia di rampe a senso unico di marcia), il punto a) del [chiarimento prot. n° P66/4108 sott. 22 \(16\) del 20/02/2001](#);

b. alle condizioni per cui le rampe che servono diversi compartimenti debbano essere del tipo aperto oppure a prova di fumo, il punto b) del [chiarimento prot. n° P66/4108 sott. 22 \(16\) del 20/02/2001](#);

c. alla "sicurezza equivalente" delle rampe aperte o a prova di fumo, il quesito a. 3 del [chiarimento prot. n° P2059/4108 del 23/02/2005](#). N.d.R.

⁷⁰ Vedasi, in merito alla corretta interpretazione della definizione di rampa a prova di fumo e relative modalità costruttive, il [chiarimento prot. n° P1225/4108 sott. 22/16 del 19/10/2004 e 170/4108 sott. 22/16 del 25/03/2002](#). N.d.R.

⁷¹ Vedasi, in merito alla possibilità di servire, con un'unica rampa aperta o a prova di fumo, più compartimenti di un'autorimessa ubicati ad uno stesso livello e non aventi, necessariamente, accesso diretta dalla rampa stessa, il quesito a. 4 del [chiarimento prot. n° P2059/4108 del 23/02/2005](#). N.d.R.

⁷² Vedasi, in merito a cosa intendere che le rampe non devono avere pendenza superiore al 20%:

a. il [chiarimento prot. n° P664/4108 sott. 22/16 del 25/07/2000](#);

b. il [chiarimento prot. n° P1325/4108 sott. 22/16 del 02/04/2007](#). N.d.R.

⁷³ Vedasi, in merito a quando si rende necessario il rispetto di tale punto, il chiarimento prot. n° [P523/4108 sott. 22/32 del 29/05/2002](#). N.d.R.

⁷⁴ Vedasi, in merito alle caratteristiche dell'aerazione di autorimesse organizzate in box, il [chiarimento prot. n° P1540/4108 sott. 22/19 del 21/12/1998](#). N.d.R.

⁷⁵ Vedasi, in merito alla apribilità delle aperture di ventilazione dotate di serramenti, il [chiarimento prot. n° P149/4108 sott. 22 \(19\) del 21/02/2001](#). N.d.R.

⁷⁶ Vedasi, in merito all'idoneità di aperture di ventilazione di autorimesse ubicate in corrispondenza della rampa di accesso a cielo libero oppure in corrispondenza di parcheggi all'aperto e/o su via pubblica, il [chiarimento prot. n° P634/4108 sott. 22/19 del 09/06/2005](#). N.d.R.

Al fine di assicurare una uniforme ventilazione dei locali, le aperture di aerazione devono essere distribuite il più possibile uniformemente e a distanza reciproca non superiore a 40 m.

3.9.1. Superficie di ventilazione.

Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento. Nei casi nei quali non è previsto l'impianto di ventilazione meccanica di cui al successivo punto, una frazione di tale superficie – non inferiore a 0,003 m² per metro quadrato di pavimento – deve essere completamente priva di serramenti.^{78, 79}

Il sistema di ventilazione deve essere indipendente per ogni piano.⁸⁰

Per autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire tramite intercapedini e/o camini; se utilizzata la stessa intercapedine, per consentire l'indipendenza della ventilazione per piano, si può ricorrere al sezionamento verticale o all'uso di canalizzazioni di tipo « shunt ».

Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l'esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso.

3.9.2. Ventilazione meccanica.

Il sistema di aerazione naturale deve essere integrato con un sistema di ventilazione meccanica nelle autorimesse sotterranee aventi numero di autoveicoli per ogni piano superiore a quello riportato nella seguente tabella:

Numero autoveicoli nelle autorimesse sotterranee:

primo piano 125;

secondo piano 100;

terzo piano 75;

oltre il terzo piano 50.

Per le autorimesse fuori terra di tipo chiuso il sistema di aerazione naturale va integrato con impianto di aerazione meccanica nei piani aventi numero di autoveicoli superiore a 250.⁸¹

3.9.3. Ventilazione meccanica. Caratteristiche.⁸²

La portata dell'impianto di ventilazione meccanica deve essere non inferiore a tre ricambi orari.

Il sistema di ventilazione meccanica deve essere indipendente per ogni piano ed azionato con comando manuale o automatico, da ubicarsi in prossimità delle uscite.

L'impianto deve essere azionato nei periodi di punta individuati dalla contemporaneità della messa in moto di un numero di veicoli superiore ad 1/3 o dalla indicazione di miscele pericolose segnalate da indicatori opportunamente predisposti.

L'impianto di ventilazione meccanica può essere sostituito a camini indipendenti per ogni piano o di tipo « shunt » aventi sezione non inferiore a 0,2 m² per ogni 100 m² di superficie.

I camini devono immettere nell'atmosfera a quota superiore alla copertura del fabbricato.⁸³

Nelle autorimesse di capacità superiore a cinquecento autoveicoli deve essere installato un doppio impianto di ventilazione meccanica, per l'immissione e per l'estrazione, comandato manualmente da un controllore sempre presente, o automaticamente da apparecchiature di rivelazione continua di miscele infiammabili di CO .

Il numero e l'ubicazione degli indicatori di CO e di miscele infiammabili devono essere scelti opportunamente in funzione della superficie e della geometria degli ambienti da proteggere e delle condizioni locali della ventilazione naturale; comunque il loro numero non può essere inferiore a due per ogni tipo di rivelazione.

Gli indicatori devono essere inseriti in sistemi di segnalazione di allarme e, ove necessario, di azionamento dell'impianto di ventilazione.

Il sistema deve entrare in funzione quando:

a) un solo indicatore rivela valori istantanei delle concentrazioni di CO superiori a 100 p.p.m;

⁷⁷ Vedasi, in merito all'attestazione su spazio scoperto delle superfici di aerazione, il [chiarimento prot. n° 10850 del 10/09/2014](#). N.d.R.

⁷⁸ Vedasi, in merito a chiarimenti per deroghe al presente punto, il [chiarimento prot. n° P1472/4108 sott. 22 \(19\) del 31/12/1999](#). N.d.R.

⁷⁹ Vedasi, in merito a come considerare i serramenti grigliati o i fori di aerazione con installate superfici metalliche alettate, il quesito c. 1 del [chiarimento prot. n° P2059/4108 del 23/02/2005](#). N.d.R.

⁸⁰ Vedasi, in merito al realizzare l'indipendenza della superficie di ventilazione per piano o per compartimento, il [chiarimento prot. n° P590/4108 sott. 22/19 del 22/12/2003](#). N.d.R.

⁸¹ Vedasi, in merito alla possibilità di esclusione dei posti auto dei piani fuori terra di tipo aperto per l'individuazione della tipologia di impianto di ventilazione meccanica da installare, il [chiarimento prot. n° P1384/4108 sott. 22/19 del 24/02/2005](#). N.d.R.

⁸² Vedasi, in merito alla possibilità di realizzare un sistema di ventilazione meccanica senza la realizzazione di canalizzazioni a soffitto, il [chiarimento prot. n° P1384/4108 sott. 22/19 del 24/02/2005](#). N.d.R.

⁸³ Vedasi, in merito alla possibilità che la quota di sbocco dei camini di ventilazione a servizio dei piani oltre il primo interrato, possa sfociare anche al piano di riferimento (livello pianoterra/ piazza), il quesito c. 2 del [chiarimento prot. n° P2059/4108 del 23/02/2005](#). N.d.R.

b) due indicatori simultaneamente rivelano valori istantanei delle concentrazioni di CO superiori a 50 p.p.m;

c) uno o più indicatori rivelano valori delle concentrazioni di miscele infiammabili eccedenti il 20% del limite inferiore di infiammabilità.

Per le autorimesse aventi numero di autoveicoli inferiore a cinquecento è sufficiente l'installazione di indicatori di miscele infiammabili.

3.9.4. Negli autosilo fuori terra deve essere prevista un'aerazione naturale pari ad 1 m² ogni 200 m³ (così rettificato in Gazz. Uff., 15/03/86 n. 62. N.d.R.) di volume. In quelli interrati deve, invece, prevedersi una ventilazione meccanica pari ad almeno tre ricambi ora ed un impianto di smaltimento dei fumi con camini di superfici pari al 2% delle superfici di ogni piano, convogliata a m 1 oltre la copertura degli edifici compresi nel raggio di m 10 dai camini stessi.⁸⁴

3.10. Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

3.10.0. Densità di affollamento.

La densità di affollamento va calcolata in base alla ricettività massima; ai fini del calcolo, essa non dovrà comunque essere mai considerata inferiore ad una persona per ogni 10 m² di superficie lorda di pavimento (0,1 persone/m²) per le autorimesse non sorvegliate e una persona per ogni 100 m² di superficie lorda di pavimento (0,01 persone/m²) per le autorimesse sorvegliate.

3.10.1. Capacità di deflusso:

- 1) 50 per il piano terra;
- 2) 37,5 per i primi tre piani sotterranei o fuori terra;
- 3) 33 per i piani oltre il terzo fuori terra o interrato.

3.10.2. Vie di uscita.^{85, 86}

Le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro in caso di incendio o di pericolo di altra natura.

Per le autorimesse interrate le vie di uscita possono terminare sotto grigliati dotati di congegni di facile apertura dall'interno.

3.10.3. Dimensionamento delle vie di uscita.

Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile sulla base di quanto specificato in 3.10.0 e 3.10.1.

3.10.4. Larghezza delle vie di uscita.⁸⁷

La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,2 m).

Nel caso di due o più uscite, è consentito che una uscita abbia larghezza inferiore a quella innanzi stabilita e comunque non inferiore a 0,6 m.⁸⁸

La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell'uscita.

La larghezza totale delle uscite (per ogni piano) è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiati anche gli ingressi carrabili.

3.10.5. Ubicazione delle uscite.^{89, 90}

Le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m o 50 se l'autorimessa è protetta da impianto di spegnimento automatico.⁹¹

3.10.6. Numero delle uscite.

Il numero delle uscite non deve essere (per ogni piano) inferiore a due. Tali uscite vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.⁹² Per autorimesse ad un solo piano e per le quali il percorso massimo di esodo è

⁸⁴ Vedasi, in merito alla composizione dei camini per lo smaltimento dei fumi dagli autosilo interrati, il [chiarimento prot. n° P1696/4108 sott. 22/19 del 28/12/2004 e prot. n° P2744/4108 sott. 22 del 17/03/1989](#). N.d.R.

⁸⁵ Vedasi, in merito alla possibilità di comprendere vani scala ed androni, non ad uso esclusivo, nel sistema di vie d'uscita a servizio di un'autorimessa, il punto 1) al [chiarimento prot. n° P267/4108 sott. 22/11 del 26/02/1997](#). N.d.R.

⁸⁶ Per gli aspetti relativi alle caratteristiche dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo (cd maniglioni antipánico) ci si deve riferire al DM 03/11/2004. N.d.R.

⁸⁷ Vedasi, in merito al dimensionamento della larghezza delle scale a servizio di autorimesse su più piani, il [chiarimento prot. n° P686/4108 sott. 22/31 del 06/07/2005](#). N.d.R.

⁸⁸ Vedasi, in merito al computo del numero di uscite finalizzato all'applicazione del 2° comma del punto 3.10.4 del presente decreto (se riferirsi alle uscite di piano o a quelle complessivamente presenti nell'autorimessa.), il punto 2.3 del chiarimento [prot. n° 2975/032101.01.4108.022.000 del 09/04/2009 e 3372/032101.01.4108.022.000 del 16/04/2009](#). N.d.R.

⁸⁹ Vedasi, in merito al punto da considerare per il calcolo del percorso di esodo, il [chiarimento prot. n° P1155/4108 sott. 22/31 del 17/07/2002](#). N.d.R.

⁹⁰ Vedasi, in merito alla massima distanza ammissibile per i percorsi unidirezionali d'esodo, il [chiarimento prot. n° P1817/4108 sott. 22\(31\) del 21/01/2005](#). N.d.R.

⁹¹ Vedasi, in merito alle eventuale diversificazione delle caratteristiche dei percorsi d'esodo per autorimesse a spazio aperto e autorimesse a box, il [chiarimento prot. n° P1155/4108 sott. 22/31 del 12/07/2002](#). N.d.R.

inferiore a 30 m il numero delle uscite può essere ridotto ad uno, costituita anche solo dalla rampa di accesso purchè sicuramente fruibile ai fini dell'esodo.

3.10.7. Scale - Ascensori.⁹³

Per le autorimesse situate in edifici aventi altezza antincendi maggiore di 32 m, le scale e gli ascensori devono essere a prova di fumo, mentre per le autorimesse situate in edifici di altezza antincendi inferiore a 32 m sono ammesse scale ed ascensori di tipo protetto.

3.10.8. L'autosilo deve essere provvisto di scale a prova di fumo raggiungibili con percorrenze interne non superiori a 60 m. Tali scale devono essere raggiungibili dalle singole celle prevedendo passaggi liberi, sul lato opposto dell'ingresso macchina, di almeno 90 cm oltre l'ingombro degli autoveicoli.

4. Impianti tecnologici.

4.1. Impianti di riscaldamento.⁹⁴

Il riscaldamento delle autorimesse può essere realizzato con:

radiatori o aerotermini alimentati ad acqua calda, surriscaldata o vapore;
impianti ad aria calda; è ammesso il ricircolo dell'aria ambiente se l'autorimessa è destinata al ricovero di soli autoveicoli del tipo Diesel;

generatori ad aria calda e scambio diretto; è ammessa l'installazione dei generatori all'interno dell'autorimessa se questa è destinata al ricovero di soli autoveicoli di tipo Diesel.

5. Impianti elettrici.

5.1. Nei locali destinati ad autorimessa, alla vendita, alla riparazione di autoveicoli, gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzati in conformità di quanto stabilito dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.

5.2. Le autorimesse di capacità superiore a trecento autoveicoli e autosilo, devono essere dotate di impianti di illuminazione di sicurezza alimentati da sorgente di energia indipendente da quella della rete di illuminazione normale. In particolare, detti impianti di illuminazione di sicurezza devono avere le seguenti caratteristiche:

1) inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione normale;

2) intensità di illuminazione necessaria allo svolgimento delle operazioni di sfollamento e comunque non inferiore a 5 lux.

6. Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi.

6.1 Impianti idrici antincendio.^{95, 96}

6.1.0. Caratteristiche.

Nelle autorimesse fuori terra ed al primo interrato di capacità superiore a cinquanta autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni cinquanta autoveicoli o frazione.

In quelle oltre il primo interrato di capacità superiore a trenta autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni trenta autoveicoli o frazione.

Le installazioni dovranno essere eseguite con le modalità appresso indicate.

Gli impianti idrici antincendio devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle scale o delle rampe; da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano dell'autorimessa, deve essere derivata con tubazione di diametro interno non inferiore a DN 40 un idrante UNI 45 presso ogni uscita.

Le autorimesse oltre il secondo interrato e quelle oltre il quarto fuori terra, se chiuse, e oltre il quinto piano fuori terra, se aperte, e gli autosilo, devono essere sempre protette da impianto fisso di spegnimento automatico.

⁹² Vedasi:

- in merito alla ammissibilità di due uscite ubicate in posizione contrapposta ma poi adducanti ad una unica scala, il [chiarimento prot. n° P1916/4108 sott. 22/31 del 24/03/2005](#);
- in merito alla possibilità che uno stesso piano, diviso in più comparti, possa essere servito da due uscite di sicurezza non direttamente fruibili da tutti i compartimenti, il quesito b. 1 del [chiarimento prot. n° P2059/4108 del 23/02/2005](#). N.d.R.

⁹³ Per i vani degli impianti di sollevamento ci si deve riferire al DM 15/09/2005. N.d.R.

⁹⁴ Vedasi, in merito alle caratteristiche delle tubazioni interne alle autorimesse, il [chiarimento prot. n° P2959-032101 01 4108 022 019 del 25/02/2010](#). N.d.R.

⁹⁵ Vedasi, in merito alle caratteristiche delle tubazioni interne alle autorimesse, il [chiarimento prot. n° P2959-032101 01 4108 022 019 del 25/02/2010](#). N.d.R.

⁹⁶ Vedasi, in merito alle caratteristiche ed alla progettazione di tali impianti, il DM 20/12/2012 al quale si rimanda. N.d.R.

6.1.1. Custodia degli idranti.

La custodia deve essere installata in un punto ben visibile. Deve essere munita di sportello in vetro trasparente, deve avere larghezza ed altezza non inferiore rispettivamente a 0,35 m e 0,55 m ed una profondità che consenta di tenere, a sportello chiuso, manichette e lancia permanentemente collegate.

6.1.2. Tubazione flessibile e lance.

La tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, di lunghezza che consenta di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.

6.1.3. Tubazioni fisse.

La rete idrica deve essere eseguita con tubi di ferro zincato o materiali equivalenti protetti contro il gelo e deve essere indipendente dalla rete dei servizi sanitari.

6.1.4. Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche tali da garantire al bocchello della lancia, nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e di distanza, una portata non inferiore a 120 litri al minuto primo e una pressione di almeno 2 bar. L'impianto deve essere per una portata totale determinata considerando la probabilità di contemporaneo funzionamento del 50% degli idranti e, per ogni montante, degli idranti di almeno due piani.⁹⁷

6.1.5. Alimentazione dell'impianto.

L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto cittadino. Può essere alimentato anche da riserva idrica costituita da un serbatoio con apposito impianto di pompaggio idoneo a conferire in permanenza alla rete le caratteristiche idrauliche di cui al precedente punto. Tale soluzione dovrà essere sempre adottata qualora l'acquedotto cittadino non garantisca con continuità, nelle 24 ore, l'erogazione richiesta.

6.1.6. Collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco.

L'impianto deve essere tenuto costantemente sotto pressione e munito di attacco per il collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco, da installarsi in un punto ben visibile e facilmente accessibile ai mezzi stessi.

6.1.7. Capacità della riserva idrica.

La riserva idrica deve avere una capacità tale da assicurare il funzionamento dell'impianto per 30 minuti primi alle condizioni di portata e di pressione prescritte in precedenza.

6.1.8. Gli impianti fissi di spegnimento automatico devono essere del tipo a pioggia (sprinkler)⁹⁸ con alimentazione ad acqua oppure del tipo ad erogatore aperto per erogazione di acqua/schiuma.

6.2. Mezzi di estinzione portatili.

Deve essere prevista l'installazione di estintori di « tipo approvato » per fuochi delle classi « A », « B » e « C » con capacità estinguente non inferiore a «21 A » e «89 B ».

Il numero di estintori deve essere il seguente: uno ogni cinque autoveicoli per i primi venti autoveicoli; per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli; oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli.

Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso.

7. Autorimesse sulle terrazze e all'aperto su suoli privati.

7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a 1,5 m lungo i lati ove affacciano le aperture di fabbricati perimetrali.

7.2. Pavimenti.

7.2.0. Pendenza. Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0.

7.2.1. Pavimentazione.

Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucchiolevoli e impermeabili.

7.3. Misure per lo sfollamento in caso di emergenza.

Le autorimesse ubicate sulle terrazze devono essere provviste di scale raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m, atte ad assicurare il deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.

7.4. Impianti idrici antincendio.⁹⁹

Per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo un idrante ogni cento autoveicoli o frazione.

8. Servizi annessi.

8.1. Generalità.

È consentito destinare parti della superficie dei locali delle autorimesse a:

⁹⁷ Vedasi, in merito alle caratteristiche idrauliche degli impianti idrici antincendio di un'autorimessa suddivisa in più compartimenti, il [chiarimento prot. n° P959/4108 sott. 22/2 del 29/07/2003](#). N.d.R.

⁹⁸ Vedasi, in merito alle caratteristiche ed alla progettazione di tali impianti, il DM 20/12/2012 al quale si rimanda. N.d.R.

⁹⁹ Vedasi, in merito alle caratteristiche ed alla progettazione di tali impianti, il DM 20/12/2012. N.d.R.

- a) officine di riparazione annesse;
- b) stazione di lavaggio e lubrificazione;
- c) uffici, guardiane, alloggio custode.

8.1.0. Officine di riparazione.

Le officine di riparazione annesse con lavorazione a freddo possono essere situate all'interno dell'autorimessa, possibilmente in locali separati, con porte di comunicazione metalliche piene.

La superficie occupata dalle officine annesse non può comunque essere superiore al 20% della superficie dell'autorimessa.

Le officine annesse possono essere ubicate al piano terra, primo piano sotterraneo o ai piani fuori terra.

Le officine di riparazione annesse con lavorazioni che prevedono l'uso di fiamme libere o di sostanze infiammabili, purchè limitate ad un solo posto di saldatura e di verniciatura, possono essere situate all'interno delle autorimesse, alle seguenti condizioni:

- a) devono essere ubicate al piano terra;
- b) devono essere separate con porte di tipo almeno REI 30 e avere anche un accesso indipendente dall'autorimessa;
- c) devono essere provviste di impianto di ventilazione locale sul posto di verniciatura;
- d) le operazioni di saldatura non possono essere eseguite in contemporaneità con le operazioni di verniciatura, a meno che, per questa ultima operazione, sia predisposta apposita cabina ermeticamente chiusa e con aerazione indipendente;
- e) la vernice, per un quantitativo massimo di 50 kg, deve essere conservata in recipienti chiusi, in apposito armadietto metallico.

8.1.1. Stazione di lavaggio e lubrificazione.

Le stazioni di lavaggio e lubrificazione possono essere situate all'interno delle autorimesse. I lubrificanti, in recipienti chiusi, per un quantitativo massimo di 2 m³, devono essere depositati in apposito locale, munito di porta metallica e soglia di accesso rialzata di 0,2 m.

8.1.2. Uffici - Guardiania - Alloggio custode.

È consentita l'ubicazione di uffici e guardiane all'interno delle autorimesse provvisti anche di accessi indipendenti da quelli delle autorimesse stesse.

L'alloggio del custode dovrà essere completamente isolato dai locali dell'autorimessa, salvo eventualmente un collegamento tramite porta di tipo REI 60.

9. Autosaloni.

Per gli autosaloni o saloni di esposizione devono essere applicate le presenti norme quando il numero di autoveicoli sia superiore a trenta.^{100, 101, 102}

10. Norme di esercizio.¹⁰³

10.1. Nell'autorimessa è vietato:

- a) usare fiamme libere salvo quanto previsto in 8.1.0;
- b) depositare sostanze infiammabili o combustibili, salvo quanto previsto in 8.1.0 e 8.1.1;
- c) eseguire riparazioni o prove di motori, salvo quanto previsto in 8.1.0;
- d) parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti.

10.2. Entro l'autorimessa è proibito fumare.

Tale divieto deve essere scritto a caratteri ben visibili.

10.3. Nelle autorimesse si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982) espressamente finalizzate alla sicurezza antincendi.

¹⁰⁰ Vedasi, in merito alla normativa tecnica da rispettare per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30 e per quelli fino a 30 autoveicoli:

- a. il [chiarimento prot. n° P584/4108 sott. 22/21 del 25/03/1997](#);
- b. il [chiarimento prot. n° P1915/4108/Sott. 22/21 del 28/12/2004](#);
- c. il [chiarimento prot. n° 7293 del 10/06/2016](#);
- d. il [chiarimento prot. n° 4705 del 25/03/2020](#). N.d.R.

¹⁰¹ Vedasi, in merito all'applicabilità del punto 3.9.1. del presente decreto, superficie di ventilazione, al caso di autosaloni, il [chiarimento prot. n° 7960 041/032101 01 4108 022 021 del 17/07/2009](#). N.d.R.

¹⁰² Vedasi, in merito al tipo di comunicazione possibile fra autosalone e autorimessa (se con porta tagliafuoco o con filtro a prova di fumo), il [chiarimento prot. n° 3649 del 04/03/2010](#). N.d.R.

¹⁰³ Vedasi, in merito la possibilità di utilizzare la corsia di manovra dei box per operazioni di carico e scarico delle merci depositate nei suddetti locali, il [chiarimento prot. n° P979/4108 sott. 22/11 del 10/10/2002](#). N.d.R.

10.4. Negli autosilo non è consentito l'accesso alle persone non addette. L'autoveicolo deve essere consegnato al personale addetto che provvede alla successiva riconsegna in prossimità dell'ingresso.

10.5. I pavimenti devono essere periodicamente lavati e i sistemi di raccolta delle acque di lavaggio devono essere ispezionati e puliti.

10.6. Il parcheggio di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria è consentito soltanto nei piani fuori terra, non comunicanti con piani interrati.^{104, 105, 106, 107}

10.7. Al fine del mantenimento dell'affidabilità degli impianti di rivelazione e spegnimento dovrà essere previsto il loro controllo almeno ogni sei mesi da parte di personale qualificato.

11. Norme transitorie.

Per le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 20 novembre 1981 è consentito che ogni compartimento sia servito da una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m purchè munita di dispositivo per la sua utilizzazione a senso unico.

12. Deroghe.

Qualora per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali esigenze di servizio non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni prima indicate, il Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si riserva la facoltà di concedere deroghe sempre che l'adozione di particolari accorgimenti tecnici possa conferire alle autorimesse un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l'attuazione integrale delle presenti norme.

¹⁰⁴ Vedasi, in merito alle disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto, il [DM 22/11/2002](#) (G.U. n. 238 del 03/12/2002). N.d.R.

¹⁰⁵ Vedasi, in merito alla validità, ai fini della sicurezza antincendio, alle disposizioni di cui al del DM 20/11/1981, al quale si rimanda, per autorimesse esistenti anche ai fini del parcheggio degli autoveicoli alimentati a G.P.L., il [chiarimento prot. n° P368/4108 sott. 22/22 del 10/04/2003](#). N.d.R.

¹⁰⁶ Vedasi, in merito all'applicabilità a tutte le tipologie di autorimesse i contenuti del DM 22/11/2002, riportato nelle note ed inerente il parcheggio di autoveicoli alimentati a G.P.L., il [chiarimento prot. n° P580/4108 sott. 22/22 del 12/05/2004](#). N.d.R.

¹⁰⁷ Vedasi, in merito alla validità del DM 22/11/2002 per il parcheggio di autoveicoli alimentati a gpl anche in autorimesse che costituiscano singolo o unico compartimento anche su più piani, il [chiarimento prot. n° 00011154-022/032101.01.4108.022.002 del 09/08/2011](#). N.d.R.



Note al DM 01/02/1986

[\[2\]](#); [\[105\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P368/4108 sott. 22/22

Roma, 10 aprile 2003

OGGETTO: Parcheggio dei veicoli a GPL nei garage interrati – Condizioni di sicurezza delle autorimesse. -
Quesito. -

Con riferimento ai chiarimenti richiesti si forniscono le seguenti precisazioni.

Le autorimesse fino a 9 posti auto, realizzate in data successiva all'emanazione del D.M. 1° febbraio 1986, devono essere realizzate e gestite in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato tecnico al citato decreto (ad eccezione del punto 3 che si riferisce ad autorimesse con capacità di parcheggio superiore a 9 autoveicoli), sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività che, nel caso di edifici destinati a civile abitazioni, si identifica, generalmente, nella figura dell'Amministratore del condominio.

L'attestazione di tale rispondenza potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso Amministratore, non essendo le autorimesse fino a 9 posti auto soggette al rilascio del Certificato di prevenzione incendi da parte dei Comandi VV.F..

Relativamente al secondo quesito, si concorda nel ritenere che le misure di prevenzione incendi emanate con D.M. 20 novembre 1981, possano considerarsi equivalenti, ai fini della sicurezza antincendio, alle disposizioni di cui al successivo D.M. 1° febbraio 1986, anche ai fini del parcheggio degli autoveicoli alimentati a G.P.L..

[\[3\]](#)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 dicembre 2005
(G.U. 1 febbraio 2006, n. 26)

Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

Il presente decreto è emanato in attuazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che demanda al Ministero dell'interno l'adozione di specifiche direttive in ordine agli adempimenti che devono essere messi in atto dai titolari delle singole attività o di gruppi di attività, di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, per le quali non siano state già emanate altre direttive, al fine di adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi e conseguire il certificato di prevenzione incendi.

Art. 2.

Obblighi dei titolari delle attività

1. I titolari delle attività di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti a presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda di parere di conformità sui progetti e domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, secondo le procedure stabilite dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998.

2. In conformità alle indicazioni contenute nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la documentazione progettuale allegata alla domanda di parere di conformità deve consentire di accertare la rispondenza delle attività alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio, ovvero, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi, ivi compresi quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.



Nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sono riportate le direttive per l'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi alle autorimesse ed agli impianti per la produzione di calore alimentati a gas.

3. Previa acquisizione del parere di conformità sul progetto, le domande di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, corredate della documentazione tecnica di cui all'allegato II al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, devono essere presentate al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.
Norme transitorie

1. Decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, decadono e la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, è consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto, entro il medesimo termine, il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il centovesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nella Repubblica italiana.

Allegato A

DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE DI
PREVENZIONE INCENDI ALLE AUTORIMESSE ED AGLI IMPIANTI PER LA
PRODUZIONE DI CALORE ALIMENTATI A GAS, IN POSSESSO DI NULLA OSTA
PROVVISORIO IN CORSO DI VALIDITÀ.

1. Autorimesse

Le autorimesse individuate al punto 92 dell'elenco allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982, devono essere rese conformi alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986, e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i seguenti punti dell'allegato:

0., limitatamente alla definizione di «box»;

3.1, 2° comma;

3.2, 1° comma, in quanto è ammesso che l'altezza minima sia pari almeno a 2,00 m a condizione che:

a) l'autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore a 1/20 della superficie in pianta della stessa autorimessa;

b) l'altezza minima di 2,00 m sia rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;

c) il percorso massimo per raggiungere le uscite sia non superiore a 30 m.

3.6.3;

3.7.2;

3.8.0;

il punto 11 si applica alle autorimesse esistenti al 10 dicembre 1984.

È inoltre ammesso che le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi e delle porte siano inferiori di una classe (così come definite all'art. 3 della circolare del Ministero dell'interno 14 settembre 1961, n. 91) rispetto ai valori richiesti dal decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986, con un minimo di R e REI/EI 30.

2. Impianti per la produzione di calore alimentati a gas

Per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso di cui al punto 91 dell'elenco allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982, il titolare dell'attività può scegliere tra le due seguenti opzioni alternative:

a) osservanza delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti alla data del rilascio del nulla osta provvisorio (circolare del Ministero dell'interno 25 novembre 1969, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione del punto 2.4 dell'allegato A). L'altezza minima dei locali di installazione degli apparecchi deve essere conforme a quanto previsto all'ultimo comma del punto 7.1 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 1996. Per gli elementi costruttivi e per le porte, laddove sono prescritti requisiti di resistenza al fuoco superiori a R/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e REI/EI 60;

b) osservanza del Titolo VII dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 1996. Per gli elementi costruttivi e per le porte, laddove sono prescritti requisiti di resistenza al fuoco superiori a R/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e REI/EI 60.

[4]

(Chiarimento)

PROT. n° P491/4108 sott. 22/15

Roma, 16 giugno 2008

OGGETTO: Funzionario istruttore responsabile del procedimento tecnico incaricato di esaminare la documentazione. XX XXXX XXX. Risposta al quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti, pervenuta con la nota indicata a margine, lo scrivente Ufficio concorda con l'interpretazione fornita dal Tecnico alla sola condizione che le comunicazioni dei blocchi, qualora esistenti, avvengano da spazio scoperto o siano conformi al punto 3.5 del D.M. 1 febbraio 1986.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia condividendo, per il caso specifico, l'interpretazione del tecnico.

Si resta in attesa delle determinazioni di Codesto Ministero.

Parere del Comando

Con riferimento al quesito formulato si concorda con l'interpretazione del Tecnico.

Parere del Tecnico

OGGETTO: Prevenzione Incendi autorimesse con capacità di parcheggio superiore a nove autoveicoli a sensi DM 01/02/1986, individuata al n° 92 a sensi del DM 16/02/1982 in edificio non soggetto per altre attività al controllo di Prevenzione Incendi.-

La presente documentazione viene redatta al fine di porre il quesito sulla corretta interpretazione dello scrivente Studio Tecnico, di suddivisione dell'autorimessa in esame.-

Da quanto evidenziato dall'elaborato grafico allegato, risulta che l'autorimessa argomentata possa essere suddivisa in tre blocchi distinti e separati.-

In particolare si evidenzia un blocco identificato con la lettera "A" costituito da box affaccianti su spazio scoperto, non soggetto a controllo di Prevenzione Incendi a sensi del D.M. 16/02/1982 e due blocchi identificati con lettera "B" e "C" soggetti a controllo di Prevenzione Incendi.-

La suddivisione dell'intera autorimessa in tre blocchi distinti e separati, deriva dalle seguenti considerazioni.-

- A sensi di quanto riportato dalla Lettere Circolare Prot. 1800/4108 Sott. 22 dello 01/02/88 un'autorimessa suddivisa in box, purché ciascun box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, risulta non essere soggetta al controllo di Prevenzione Incendi, non rientrando al punto n° 92 del DM 16/02/1982. Nel caso in esame, riportato nella planimetria allegata, si evince chiaramente che il blocco denominato "A", risulta essere costituito da 11 box con accesso diretto da spazio a cielo libera. Questo spazio infatti, rispecchia ampiamente le caratteristiche di "spazio scoperto", come definito dal DM 30/11/1983.-
- Conseguenza di quanto esposto precedentemente, risulta quindi che, essendo il blocco "A" costituito da box attestati su spazio scoperto, che comprende le corsie di manovra e la porzione di giardino limitrofa, si possano individuare nella planimetria allegata le porzioni di autorimessa definite blocco "B" e "C".-
- Queste due porzioni di autorimessa, che risultano separate da spazio scoperto costituito dal blocco "A", hanno accesso una in corrispondenza delle intersezioni tra blocco "A" e "B" e l'altra tra il blocco "A" e "C". Vengono considerati due gli accessi, alla luce di quanto disposto dal punto 3.7.0. del DM 01/02/1986, assimilando il corsello alla rampa.-

Lo scrivente è infatti del parere che se vale considerare accesso l'inizio di una rampa coperta come da punto 3.7.0. comma 2° "se l'accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta", si può considerare accesso di un'autorimessa anche l'inizio di un corsello coperto.-

Da quanta sopra definito, si evince che:



- Il blocco "B", costituito da 17 Box per un totale di 17 posti auto, può essere considerato autorimessa con accesso in corrispondenza dell'inizio del corsello coperto, in analogia a quanto indicato dal punto 3.7.0. del DM 01/02/1986 succitato. Per tale motivo si reputa possibile assimilare il corsello alla rampa, e considerare quindi l'accesso al Blocco "B" in corrispondenza del corsello coperto tra la zona "A" e "B".-
- Il blocco "C", costituito da 38 Box per un totale di 38 posti auto, può essere considerato autorimessa con accesso in corrispondenza dell'inizio del corsello coperto, in analogia a quanto indicato dal punto 3.7.0. del DM 01/02/1986 succitato. Per tale motivo si reputa possibile assimilare il corsello alla rampa, e considerare quindi l'accesso al Blocco "C" in corrispondenza del corsello coperto tra la zona "A" e "C".-

Visto quanto sopra, Lo scrivente Studio Tecnico ritiene che l'insediamento in oggetto risulti poter essere considerato suddiviso in tre autorimesse distinte e separate, che dovranno rispettare quanto indicato dal DM 16/02/1982 nel seguente modo:

Blocco "A"

Autorimessa non soggetta al controllo di Prevenzione Incendi, che dovrà rispettare quanto disposto dal punto 2 del DM 01/02/1986.-

Blocco "B"

Autorimessa soggetta al controllo di Prevenzione Incendi, che dovrà rispettare quanto disposto dal punto 3 del DM 01/02/1986 per numero di autoveicoli pari a 17.-

Blocco "C"

Autorimessa soggetta al controllo di Prevenzione Incendi, che dovrà rispettare quanto disposto dal punto 3 del DM 01/02/1986 per numero di autoveicoli pari a 38.-

Ci scusiamo per il disturbo arrecatoVi, Vi ringraziamo per l'attenzione che vorrete cortesemente dedicarci. Siamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento o necessità, e con l'occasione del gradito incontro, ci è grato porgere distinti saluti.-

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[5]

(Chiarimento)
PROT. n° 5551
032101 01 4108 028

Roma, 29 maggio 2009

OGGETTO: D.M. 29 dicembre 2005 - Chiarimenti in merito all'adeguamento delle autorimesse in possesso di Nulla Osta Provvisorio ai fini del conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

Con l'approssimarsi del termine previsto dall'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2005 (01 giugno 2009), recante direttive per il superamento del regime del Nulla Osta Provvisorio, pervengono richieste di chiarimento in merito alle misure tecniche di prevenzione incendi da attuare per l'adeguamento delle autorimesse in possesso di NOP ai fini dell'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. Pertanto, al fine anche di fornire gli indirizzi applicativi che dovranno essere adottati da codesti Comandi per le prescrizioni impartite in occasione dei controlli o dei pareri di conformità relativamente alle attività in oggetto, si evidenzia quanto segue.

Come noto per tale specifica attività l'articolo 2 del citato D.M. 29 dicembre 2005, considerato che la regola tecnica di settore, ossia il D.M. 1° febbraio 1986, non contempla disposizioni transitorie da applicarsi alle autorimesse preesistenti, rimanda all'Allegato A per l'individuazione delle misure tecniche da realizzare.

A sua volta il punto 1 dell'allegato A richiama le disposizioni di prevenzione incendi di cui all'allegato al D.M. 1° febbraio 1986, fatta eccezione per alcuni punti inerenti requisiti dimensionali o prestazionali, ritenuti difficilmente attuabili in attività esistenti sin dal 1984.

È stato tuttavia evidenziato che tra le parti dell'allegato al D.M. 1° febbraio 1986 di cui viene esclusa l'applicazione non è riportato il punto 1.2.0 che recita testualmente:

"Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività indicate al precedente punto 1.0 di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione e di superficie, in più o in meno, superiori al 20% della superficie in pianta o comunque eccedente i 180 m².



Per le autorimesse esistenti o in corso di esecuzione possono essere applicate le disposizioni in vigore alla data del provvedimento amministrativo comunale di autorizzazione a costruire.

È in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche per quelle esistenti.”

Tale circostanza ha ingenerato dubbi in merito all'eventualità di poter adeguare le autorimesse in possesso di NOP in corso di validità (ed in quanto tali esistenti al 10/12/1984) alla normativa previgente al D.M. 1° febbraio 1986, ivi compreso il D.M. 31 luglio 1934 per quelle realizzate in epoca antecedente al 1981.

Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, si chiarisce che il D.M. 29 dicembre 2005, tramite il menzionato Allegato A, fa riferimento espressamente alle sole disposizioni tecniche del D.M. 1 febbraio 1986 per individuare gli adeguamenti necessari al fine dell'ottenimento del CPI. Pertanto il punto 1.2.0, che costituisce di fatto il campo di applicazione del D.M. 1° febbraio 1986, sebbene non espressamente escluso, risulta comunque superato dalla finalità stessa del D.M. 29 dicembre 2005 e quindi nella sostanza non applicabile.

[\[6\]](#); [\[43\]](#); [\[88\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° 3372
032101 01 4108 022 000

Roma, 16 aprile 2009

OGGETTO: Quesiti inerenti il DM 1/2/1986 e s.m.i. “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili”, presentati dall'ing. XXX YYY.

Per opportuna conoscenza, si trasmettono, in allegato, i quesiti inerenti l'applicazione del DM 1/2/1986 e s.m.i. presentati dall'ing. XXX YYY ed i relativi chiarimenti espressi da quest'Area.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° 2975
032101.01.4108.022.000

Roma, 09 aprile 2009

OGGETTO: Quesiti inerenti il DM 1/2/1986 e s.m.i. “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili”.

Con riferimento alla nota indicata a margine, si ritiene quanto segue:

- punto 2.1 lett. a la misurazione delle superfici dei compartimenti va effettuata al netto dello spessore delle pareti perimetrali;
- punto 2.1 lett. b.1 le superfici dei corpi scala e dei percorsi di esodo vanno detratte dal calcolo della superficie del compartimento solo se le stesse non fanno parte del compartimento considerato;
- punto 2.1 lett. b.2 la misurazione delle superfici dei compartimenti deve tenere conto della misura delle superfici delle intercapedini solo qualora la proiezione in pianta di queste ultime sia utilizzata anche per parchare e/o movimentare autoveicoli;
- punto 2.1 lett. b.3 la misurazione delle superfici dei compartimenti deve essere effettuata al lordo dello spessore delle pareti divisorie tra box e posti auto;
- punto 2.1 lett. b.4 le superfici dei locali tecnici e dei ripostigli di servizio vanno detratte dal calcolo della superficie del compartimento solo se le stesse non fanno parte del compartimento considerato;
- punto 2.1 lett. b.5 le superfici delle rampe vanno detratte dal calcolo della superficie del compartimento solo se di “tipo aperto” così come definite al punto 0. del D.M. 1/2/1986 e s.m.i. o se compartimentate rispetto al compartimento considerato;

- punto 2.2 i progetti da presentare al Comando VVF per attività soggette devono possedere i requisiti di cui al punto A.3 dell'Allegato A al D.M. 4/5/98. Non sono ammesse indeterminazioni nelle indicazioni delle misure a corredo degli elaborati grafici. L'utilizzo delle tolleranze dimensionali di cui al D.M. 30/11/83 è consentito solo in fase di riscontro tra quanto previsto in fase progettuale e quanto realizzato;
- punto 2.3 il computo del numero di uscite finalizzato all'applicazione del 2° comma del punto 3.10.4 del DM 1/2/1986 e s.m.i. è da riferirsi alle uscite di piano e non a quelle complessivamente presenti nell'autorimessa. Pertanto, in caso di autorimesse pluripiano, è consentito per ogni piano, che una di esse abbia larghezza di un modulo solo se presenti due o più uscite per ciascun piano: il percorso di esodo fino al luogo sicuro, non deve presentare in ogni caso restringimenti rispetto alla larghezza delle suddette uscite. Si richiama altresì l'attenzione sul punto 1.6.3 dell'allegato IV al D.Lgs. 81/08 che prevede una larghezza minima delle porte di 80 cm.

Parere del tecnico

1. Premessa

Il D.M. in oggetto, emanato oltre 20 anni fa, presenta alcune difficoltà interpretative che si sono accentuate in questi ultimi tempi a fronte di interpretazioni sempre più restrittive da parte di alcuni Comandi Provinciali.

2. Ciò premesso si richiede cortesemente di voler fornire un chiarimento sui seguenti argomenti.

2.1 Metodica di calcolo delle superfici nei casi con compartimento unico su più piani sotterranei.

Il punto 3.6.1 del D.M. 01.02.1986, stabilisce, nei vari casi, la massima dimensione ammessa dei compartimenti, senza però chiarire la metodica di calcolo.

Richiamandoci alla definizione di "autorimessa" (punto 0 del D.M.) che recita "area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra autoveicoli con i servizi annessi", si ritiene, a parere dello scrivente, che la misura da assumere come base per il calcolo dei compartimenti e delle corrispondenti aerazioni siano determinate come segue:

- a) misurando solo le parti comprese all'interno dei muri perimetrali, che sono quindi esclusi fino al loro filo interno
- b) detraendo le superfici:
 - b.1 dei corpi scala e dei relativi percorsi di esodo
 - b.2 degli spazi destinati alle intercapedini di aerazione
 - b.3 delle pareti e/o i setti divisorii tra box e/o posti auto
 - b.4 dei locali tecnici ed i ripostigli di servizio
 - b.5 dei piani inclinati della rampa (piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli, punto "0" del D.M. 01.02.1986)

Per le detrazioni degli spazi indicati nei primi b1 - b2 - b3 - b4 non servono particolari motivazioni perché chiaramente estranee alle zone di " ... ricovero, sosta e manovra ...".

Per quanto riguarda la rampa inclinata (punto b.5), la sua esclusione dal calcolo delle superfici trova fondamento proprio nella definizione del D.M. 01.02.1986 che la differenzia in modo preciso (piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli) rispetto a quella dell'autorimessa (ricovero, sosta e manovra).

2.2 Tolleranze ammesse dal D.M. 30.11.83

Nella determinazione della misura delle superfici si ritiene che sui progetti presentati al Comando VVF, che non sono ancora a livello esecutivo, e pertanto presentano un certo grado di indeterminatezza, possa essere applicata la tolleranza del 5% ammessa al punto 5 del D.M. 30.11.1983.

Si rappresenta che tale D.M., oltretutto antecedente alla data di emanazione del D.M. 01.02.1986, è una norma cosiddetta "orizzontale" cioè che è applicabile a tutte le normative specifiche per cui anche al caso in esame.

2.3 Vie di esodo

Il 2° comma dell'art. 3.10.4 (D.M. 01.02.1986) acconsente, nel caso di due o più uscite, che una uscita abbia larghezza non inferiore a 0,6 m.

Nel caso di autorimesse poste su più piani normalmente si prevede, oltre alle necessarie scale da 2 moduli, anche una scala da 1 modulo che serva i vari piani.

È stato sollevato il dubbio, servendo la scala da 1 modulo più piani, che non si sia più in presenza di "una uscita" ma di una pluralità di uscite da 1 modulo.

A parere dello scrivente si ritiene che con il termine "una uscita" (ammessa da 1 modulo) ci si riferisca all'autorimessa nel suo assieme e non al singolo piano.

3. Conclusione

Atteso quanto sopra esplicitato si prega cortesemente di voler esprimere un parere circa:

- a) la metodica utilizzata nella misura della superficie (punto 2.1)
- b) l'utilizzo delle tolleranze ammesse (punto 2.2)
- c) l'uso della scala da 1 modulo (punto 2.3).



Ringraziando e restando in attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti.

[7]

(Chiarimento)
PROT. n° 2262
032101 01 4108 022 008

Roma, 18 febbraio 2010

OGGETTO: DM 01/02/1986 – Classificazione ai fini antincendi di un autorimessa condominiale.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Pavia volto a chiarire l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un'autorimessa condominiale.

Dall'esame degli elaborati grafici e dalla documentazione fotografica allegata al quesito si ritiene che l'autorimessa non sia compresa al punto 92 dell'elenco allegato al DM 16.02.1982, condividendo le motivazioni del Comando VV.F. di Pavia.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Con riferimento all'oggetto si trasmette la richiesta dell'architetto XXX YYY inerente l'assoggettabilità di un'autorimessa condominiale su due livelli al di sotto del piano stradale.

Nel primo livello i box, per n. 7 posti auto, si affacciano su spazio scoperto.

Da una rampa che parte dal primo livello si scende al secondo interrato composto da due box, dei quali uno doppio, ai quali si accede dalla rampa ancora aperta, e da n. 8 box accessibili da spazio di manovra coperto comune.

I primi due box hanno l'ingresso protetto da una tettoia con aggetto variabile da 57 cm a 1,30 m. e con altezza d'imposta dei box di 2,30 m.

Lo scrivente Comando ritiene che l'autorimessa al primo livello interrato non sia soggetta a controllo di prevenzione incendi in quanto tutti i box danno su spazio scoperto senza tettoia e sono inferiori a 9.

L'autorimessa posta al secondo livello interrato può essere considerato non soggetto ai controlli di prevenzione incendi alle seguenti condizioni:

- nell'autorimessa coperta i box devono essere di tipo singolo. Comunque non devono essere parcheggiate più di 9 autovetture;
- la rampa sulla quale si affacciano i due box deve avere caratteristiche di spazio a cielo libero.

Non essendo stato definito lo "spazio a cielo libero", lo scrivente Comando ritiene che lo stesso sia da considerare come "spazio scoperto" di cui alla definizione del DM 30/11/83, sia perché tale similitudine è stata già implicitamente utilizzata in altri chiarimenti (per es. per considerare distinte delle autorimesse separate da spazio scoperto nella nota prot. n° P491/4108 sott. 22/15 del 16 giugno 2008), sia perché se così non fosse, e si considerasse alla lettera "spazio a cielo libero", si dovrebbero considerare soggette ai controlli di prevenzione incendi le autorimesse con più di 9 autovetture con ingressi coperti da aggetti di qualunque dimensione ed a qualunque altezza.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto superiore Ufficio.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[8]

(Chiarimento)
PROT. n° 0006959

Roma, 21 maggio 2013

OGGETTO: Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell' avviso che nell' applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio

Parere della Direzione Regionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Pisa, con l'allegata nota prot. n. 2360 del 12/03/2013, evidenzia che alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011, relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato D.M. 16.02.1982 relativamente a vari requisiti quali ad esempio ubicazione, comunicazione, resistenza al fuoco delle strutture, etc, riportando alcuni esempi.

In relazione a quanto sopra il Comando, nell'evidenziare la non corrispondenza biunivoca tra le attività di cui al D.M. 16.02.1982 e quelle riportate nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, formula i seguenti quesiti:

1. se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16/02/1982, citate nelle regole tecniche, senza riconvertirle in quelle del D.P.R. n. 151/2011 nell'applicazione delle medesime norme;
2. se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del D.M. 16.2.1982.

Al riguardo questo Ufficio, in considerazione dell'abrogazione del D.M. 16.02.1982, ritiene che quando nelle norme di prevenzione incendi si trovano riferimenti ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, di cui al D.M. 16.02.1982, le stesse debbano essere riconvertite in quelle del D.P.R. n. 151/2011.

Poiché il D.P.R. n. 151/2011 suddivide le attività nelle categorie A, B e C, sarebbe da chiarire se tale considerazione vale per tutte le citate categorie.

Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del DPR 151 dell'1 agosto 2011, e relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, con riferimento a requisiti di ubicazione necessari ovvero consentiti, e anche ad altri requisiti, come per esempio quelli relativi alla resistenza al fuoco delle strutture, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato DM 16.2.1982.

Si citano di seguito e ad esempio i seguenti tre casi:

- regola tecnica relativa alle autorimesse, costituita dal DM 1.2.1986.

rif. 3.1 Isolamento

"...omissis... Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"

rif. punto 3.4.1 Strutture dei locali

"...omissis... Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180."

rif. punto 3.5.1

"Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"

Rif. punto 3.5.2

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.

Rif. punto 3.5.3

Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83.”

- regola tecnica relativa alle attività ricettive, costituita dal DM 19.4.1994.

rif. punto 5 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

“Le attività ricettive possono essere ubicate:

- a) *...omissis...;*
 - b) *in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazione diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982”*
- e

rif. punto 5 (UBICAZIONE).2 (Separazione-Comunicazioni) dell'Allegato

“Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

- a) *...omissis...;*
- b) *possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;*
- c) *possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione o incendi ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1”*

- regola tecnica relativa alle attività commerciali, costituita dal DM 27.7.2010.

rif. punto 2 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

“Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Possono essere ubicate:

- a) *... omissis...;*
- b) *in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività”*

Premesso ciò, e tenuto conto che evidentemente non vi è corrispondenza biunivoca tra le attività del DM 16.2.1982 e quelle del DPR 151 dell'1 agosto 2011, ed anzi alcune non sussistono più mentre altre sono state aggiunte, si richiede conferma di quanto segue:

- 1) se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16.2.1982, citate nelle regole tecniche, senza convertirle in quelle del DPR 151/2011, nell'applicazione delle medesime norme;
se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività “soggette a controllo” (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del DM 16.2.1982.

[\[9\]](#); [\[57\]](#); [\[69 c.\]](#); [\[71\]](#); [\[79\]](#); [\[83\]](#); [\[92 b.\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P2059/4108 sott. (vari)

Roma, 23 febbraio 2005

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986 - Quesiti vari. -

In relazione a quanto richiesto con le note che si incontrano, si riporta di seguito l'avviso di questo Ufficio in ordine ai vari quesiti posti.

Quesito a.1

Pur se non espressamente definiti dalla norma, quest'ultima non lascia dubbi su cosa debba intendersi per “ingresso” e per “accesso” alle autorimesse:

- L'ingresso è l'apertura, o varco, che pone in comunicazione il locale (area coperta) con l'esterno (area scoperta), tant'è che il decreto, al punto 3.7.0, secondo capoverso, recita: “Se l'accesso avviene mediante rampa, si considera ingresso l'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta”.
- L'accesso, invece, costituisce il “sistema di percorso” che adduce all'ingresso. Al riguardo si richiama l'attenzione che qualora tale sistema dovesse – come nel caso prospettato – attraversare edifici ed aree non pertinenti l'autorimessa, l'intera linea di tragitto deve possedere perlomeno le caratteristiche minime

dimensionali richieste dalla norma per le rampe, e ciò – oltre che per garantire in sicurezza il normale transito degli autoveicoli – anche ai fini di consentire la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso.

Per quanto concerne il secondo aspetto del quesito, peraltro connesso a quanto sopra esposto, giova richiamare quanto formulato dal punto 1.1.1 del decreto in materia di classificazione tipologica. La caratteristica ubicativa dei piani delle autorimesse viene correlata al piano di riferimento il quale, per il caso prospettato, non può essere la sovrastante piazza da cui, mediante rampa elicoidale, si realizza l'accesso, ossia il "sistema di percorso" che conduce ai vari ingressi di piano dell'autorimessa. Si soggiunge che, pur se la rampa in questione si sviluppa in area a cielo libero avente caratteristiche di "spazio scoperto", non possono essere considerati piani di riferimento i livelli di innesto della rampa con i vari piani di parcheggio.

Quesito a.2

Sulla problematica oggetto del quesito si è espresso il C.C.T.S. il quale ha dichiarato che la lettura del punto 3.7.0 del D.M. 1° febbraio 1986 obblighi a rispettare la corrispondenza tra la larghezza della rampa o quella del vano d'ingresso, ossia m 3,00 o m 4,50 a seconda dei casi.

Quesito a.3

Si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici

Quesito a.4

Si concorda con quanto espresso al riguardo da codesti Uffici e, per ciò che attiene alla possibilità di accesso ad un compartimento tramite altro compartimento, si fa presente che la questione è stata da tempo affrontata dal C.C.T.S. il quale ha chiarito che è consentito servire con un'unica rampa aperta o a prova di fumo, più compartimenti di un'autorimessa ubicati ad uno stesso livello e non aventi, necessariamente, accesso diretta dalla rampa stessa, con la limitazione che la superficie complessiva per piano non sia superiore al doppio di quella massima ammessa, in funzione del piano, per singolo compartimento.

Quesito b.1 e c.1

Si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici

Quesito c.2

Si concorda con quanto espresso da codesti Uffici, ma ritenendo tale parere incompleto rispetto al quesito posto, si soggiunge quanto segue:

- in analogia a quanto previsto per gli autosilo dal punto 3.9.4 del decreto, si conferma che la quota di sbocco dei camini previsti dal punto 3.9.3 deve essere posta almeno a m 1,00 oltre la copertura del fabbricato;
- il numero dei camini da realizzare è ovviamente lasciato alla valutazione del tecnico progettista il quale, nel rispetto del prescritto rapporto m^2 0,20 per ogni $100 m^2$ di superficie, ne distribuisce la sezione totale richiesta in più camini da posizionare in maniera tale da garantire un efficace tiraggio il più uniformemente possibile lungo l'intera area.

Parere della Direzione Regionale

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste ha inoltrato per il tramite di questo Ufficio i quesiti che si riportano in allegato e relativi al D.M. 1.2.86.

Questa Direzione concorda con i pareri espressi dal Comando di Trieste e richiede a codesto Ufficio di far conoscere l'interpretazione autentica da darsi agli stessi.

Parere del Comando

Si trasmettono, con relative valutazioni da parte di questo Comando, i quesiti posti da un professionista esterno che opera nel campo della prevenzione incendi su questioni inerenti le autorimesse.

Risposta al quesito n. a1

Anche se dal punto di vista formale il quesito è posto in modo ineccepibile stante le definizioni della norma, appare comunque inopportuno poter considerare fuori terra una autorimessa realizzata con gli "escamotage" costruttivi prospettati.

Ciò comporterebbe la non realizzazione di impianti di protezione attiva altrimenti obbligatori, una applicazione in modo non canonico della suddivisione in compartimenti di cui alla tabella al p.to 3.6.1 del D.M. ed inoltre consentirebbe di poter spingersi oltre il sesto piano interrato con un sicuro superamento e stravolgimento dello spirito della norma.

Risposta al quesito n. a2

Si ritiene che, in analogia con quanto disposto per le corsie di manovra, l'ingresso potrà essere ridotto fino a 3.00 m.

Risposta al quesito n. a3

Si ritiene che la rampa aperta non necessiti di specifica compartimentazione e dalla quale, quindi, si potrà accedere all'autorimessa senza separazioni REI. Sono quindi valutabili equivalenti dal punto di vista antincendio le rampe di tipo aperto e a prova di fumo.

Risposta al quesito n. a4

In emergenza non è richiesta la possibilità di fruire delle vie carrabili, la priorità riguarda solo l'esodo delle persone. Quindi, la/e rampa/e al piano quando non sia utilizzata per l'esodo, può servire anche in via indiretta altri compartimenti allo stesso piano.

Risposta al quesito n. b1

Si, purché siano garantite la transitabilità pedonale tra i compartimenti del piano e la lunghezza di percorsi di esodo fino a luogo sicuro.

Risposta al quesito n. c1

I serramenti grigliati non apribili non sono considerabili superficie di ventilazione fatto salvo il computo della superficie netta di aerazione.

Risposta al quesito n. c2

Si concorda con quanto prospettato: i camini di ventilazione a servizio dei piani oltre il primo interrato possono sfociare anche al piano di riferimento (livello pianoterra/ piazza)

Richiesta del Professionista

Spett.le Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste

Trieste, 12.10.2004

Allegati: A, B1, B.2, C1, C2, D1, D2

Oggetto: D.M. 1° febbraio 1986 - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili. - Quesiti

La progettazione di edifici destinati al ricovero di autoveicoli, richiede spesso una valutazione di conformità al D.M. in oggetto di particolari soluzioni architettoniche e funzionali, derivanti da vincoli edili e/o da esigenze proprie del Cliente.

In situazioni inedite o non ricorrenti, considerando l'alea interpretativa di certi punti dell'allegato al D.M. in oggetto, si corre il rischio di penalizzare ingiustamente le esigenze del Cliente dichiarando non idonee le soluzioni desiderate, ovvero di giudicarle percorribili ove in realtà non lo sono.

Al fine di assicurare, già in fase di progettazione preliminare, idonei ed univoci strumenti atti sia a garantire il completo rispetto della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio, sia di porre corretti vincoli sulle scelte architettoniche, si trasmettono a Codesto Spettabile Comando i seguenti quesiti.

a) Accessi/Ingressi/Rampe/Compartimenti

Quesito a.1

Premessa Definire correttamente l'ingresso e l'accesso all'autorimessa e di fondamentale importanza per poter, ad esempio, valutare correttamente la superficie della stessa piuttosto che il piano di riferimento (cfr. punto 0). Entrambi i termini vengono utilizzati, ma non definiti. Confrontando il punto 3.7.0 1° capoverso (ove si specifica dove deve essere ricavato l'ingresso) ed il punto 0 9° capoverso (definizione di piano di riferimento), sembra che il legislatore usi i due termini come sinonimi mentre sempre al punto 3.7.0 2° capoverso fa intuire una loro non coincidenza. La mancata univoca definizione dei due termini può indurre a conclusioni discutibili.

Esempio Si consideri l'allegato A in cui un isolato presenta un ampio cortile interno con un edificio isolato centrale (monopiano - piano terra) adibito ad autorimessa. Lo spazio divisorio tra gli edifici perimetrali e l'autorimessa ha caratteristiche, ai fini del D.M. 30 novembre 1983, di spazio scoperto. Il cortile interno è accessibile da pubblica via attraverso sotto passi ricavati negli edifici perimetrali. L'ingresso (uscite) dell'autorimessa è (cfr. punto 3.7.0) ricavato su spazio a cielo scoperto (ingresso 1); conseguentemente l'attività 92 è limitata all'edificio autorimessa mentre il sotto passo non è soggetto al D.M. in oggetto. Supposto che il sotto passo sia anche leggermente inclinato, esso diventa, per definizione, rampa e l'ingresso, ai sensi del punto 3.7.0 2° capoverso, diventa l'ingresso 2. Conseguentemente il sotto passo risulta parte integrante dell'autorimessa e quindi soggetto a tutti i vincoli quali, ad esempio, la resistenza al fuoco delle strutture, la compartimentazione, ma anche paradossalmente la raccolta acque (cfr. 3.8.0).

Si consideri l'allegato B.1 e B.2 con rappresentata, in pianta e sezione longitudinale, un'autorimessa interrata a quattro livelli sovrastata da piazza e pubbliche vie. Il singolo piano, formante compartimento a se stante, può essere considerato un autorimessa mista. Il raggiungimento della singola autorimessa (singolo piano interrato) è assicurato da una rampa elicoidale, realizzata nel rispetto del punto 3.7.2 1° capoverso (vincoli geometrici), e da un tratto orizzontale in attraversamento di uno spazio scoperto (D.M. 30 novembre 1983). L'ingresso all'autorimessa è, per

ogni piano, rappresentato dall'ingresso 1 (punto 3.7.0 1° capoverso). La rampa risulta non facente parte delle autorimesse e può essere perciò realizzata in metallo grigliato per cui non risulta coperta in nessun punto. Conseguentemente il punto 3.7.0 2° capoverso non trova applicabilità. Le quattro autorimesse miste risultano perciò accessibili da spazio scoperto con ingresso ricavato su spazio scoperto. Esse risultano di tipo fuori terra (punto 1.1.1. 2° capoverso) con tutte le conseguenti implicazioni.

Quesito Si richiede di specificare le modalità di individuazione dell'ingresso e dell'accesso all'autorimessa con particolare riferimento all'esempio proposto.

Quesito a.2

Premessa I vicoli geometrici ai quali sono assoggettati i percorsi carrabili da e verso i box (o i posti macchina) sono definiti puntualmente (corsie di manovra e rampe) nei punti 3.6.3 e 3.7.2. L'ingresso all'autorimessa non viene trattato e perciò ci si affida al buon senso o all'analogia.

Esempio Un'autorimessa è accessibile attraverso rampa a doppio senso di marcia di ampiezza non inferiore a 4,5m. Applicando l'analogia, tenuto conto che il foro di entrata al piano delimita l'inizio della corsia di manovra, esso viene, ai sensi della Lettera Circolare n. P1563/4108 sott. 28 del 29 agosto 1995, realizzato con larghezza 3,0m e dotato di idonea segnaletica. Per contro, in presenza di ulteriori vincoli tecnici o di opportunità ed in assenza di disposizioni precise, viene realizzato un foro di entrata di larghezza, per esempio, pari a 2,5m.

Quesito Si richiede di indicare le dimensioni minime del foro di entrata all'autorimessa.

Quesito a.3

Premessa Il punto 3.7.2 3° capoverso prevede la possibilità di servire diversi compartimenti, anche su più piani, da unica rampa purché di tipo aperta o a prova di fumo (cfr. punto 0). Il legislatore pone perciò ad un livello di "sicurezza equivalente" le due tipologie di rampa. La rampa a prova di fumo risulta essere la versione "carrabile" della scala a prova di fumo ai sensi del D.M. 30 novembre 1983: compartimento antincendio accessibile, mediante porte tagliafuoco con auto chiusura, da spazio scoperto o da disimpegno aerato su spazio scoperto. Per contro la rampa aperta non richiede compartimentazione in virtù di una considerevole superficie di aerazione laterale o superiore. Considerando l'equivalenza della sicurezza offerta risulta quindi che diversi compartimenti possono accedere alla rampa aperta direttamente senza portoni tagliafuoco. Sembra perciò che la rampa aperta possa essere considerata quasi come uno spazio scoperto.

Esempio Si consideri l'allegato C.1 e C.2 con rappresentata, in pianta e sezione longitudinale, un'autorimessa interrata a quattro livelli sovrastata da piazza e pubbliche vie. Il singolo piano risulta compartimento a se stante. Il raggiungimento del singolo piano è assicurato da una rampa elicoidale di tipo aperto, realizzata nel rispetto del punto 3.7.2 e come da definizione (punto 0). Essendo di tipo aperto, la rampa è direttamente accessibile dai singoli piani senza separazioni fisse REI e portoni tagliafuoco.

Quesito Si richiede di esprimere parere sulla "sicurezza equivalente" delle due tipologie di rampa con particolare riferimento all'esempio proposto..

Quesito a.4

Premessa Il punto 3.6.1 prevede la suddivisione dei singoli piani di un'autorimessa in più compartimenti nel caso di superfici eccedenti valori limite riportati nella relativa tabella. Parallelamente il punto 3.7.2. 1° capoverso richiede che ogni compartimento sia servito da almeno una rampa. Il punto non specifica però se il singolo compartimento possa essere servito anche in via indiretta (attraverso altro compartimento al piano). Le due interpretazioni possibili hanno diverse ripercussioni sull'organizzazione degli spazi interni. Considerando che, in condizioni di emergenza, la priorità debba riguardare l'esodo delle persone presenti, ci si chiede, nel caso in cui le rampe non siano utilizzate come vie d'esodo, qual è l'effettiva esigenza di garantire la fruibilità di una rampa per ogni compartimento. Interpretando il punto 3.7.2. 1° capoverso in maniera più restrittiva infatti, sembra che l'esodo degli autoveicoli sia da preferire a quello delle persone (cfr. quesito b).

Esempio Si consideri l'allegato D.1 e D.2 con rappresentate in pianta due possibili organizzazioni interne di un piano di un'autorimessa interrata per il quale è richiesta la suddivisione in due compartimenti. La soluzione D.2 è sicuramente più onerosa per il Cliente.

Quesito Si richiede di esprimere parere sulle modalità di divisione dei piani in riferimento alla fruibilità, in emergenza, delle vie carrabili.

b) Vie di uscita

Quesito b.1

Premessa Il punto 3.10.6 prevede, salvo casi particolari, un numero di uscite minimo per singolo piano pari a due. Supposto che i rimanenti parametri del punto 3.10 risultino soddisfatti, nei casi in cui il piano richieda, in ottemperanza al punto 3.6.1, la suddivisione in più compartimenti, può succedere che i singoli compartimenti risultino serviti da un unico vano scala, o al limite, da nessuno.

Quesito Nel caso in premessa, fermo restando l'adozione di vie d'esodo tra i compartimenti del piano per assicurare l'uscita in diverse direzioni, il punto 3.10 può ritenersi comunque assolto con compartimenti dotati di una (o nessuna) via d'esodo "diretta"?

c) Ventilazione

Quesito c.1

Premessa Il punto 3.9.1 richiede aperture di aerazione naturale di cui una quota parte completamente priva di serramenti nel caso in cui non è presente la ventilazione meccanica.

Esempio Le aperture di aerazione naturale di un'autorimessa vengono realizzate mediante fori di dimensioni architettoniche tali da assicurare il rispetto delle superfici di aerazione previste. Per la protezione dagli agenti atmosferici dei fori di aerazione vengono installate superfici metalliche alettate, rese solidali con la struttura. La superficie residua di aerazione, a carattere permanente, garantisce sicuramente il rispetto del punto 3.9.1 ma la superficie di aerazione naturale complessiva risulta però non fruibile in virtù dei "serramenti" fissi.

Quesito Si richiede di esprimere parere sull'idoneità di utilizzo di questo tipo di "serramenti".

Quesito c.2

Premessa Il punto 3.9.3 prevede l'equivalenza tra ventilazione meccanica e ventilazione naturale realizzata con camini di superficie definita. Adottando una soluzione mediante camini, per essi è richiesta l'emissione a quota superiore alla copertura del fabbricato. Nelle specifiche non è chiarito se il "tiraggio" del camino può essere realizzato con camino unico per piano e/o per compartimento indipendentemente dalla superficie servita ovvero se la circolazione dell'aria deve essere assicurata, per esempio, mediante più camini uniformemente distribuiti nell'area servita. Le specifiche non indicano tantomeno a quale altezza sopra il fabbricato deve essere posizionato il terminale di scarico dei camini. Comunemente l'altezza richiesta è, per analogia a quanto specificato al punto 3.9.4 (autosilo), di almeno 1m.

Esempio Un'autorimessa a tre livelli interrati, sottostante una pubblica piazza, richiede la presenza di camini di ventilazione per ogni singolo piano. Accanto alle aperture di ventilazione naturale, indipendenti o a "shunt" e grigliate superiormente a livello piazza, vengono perciò realizzati i camini, anch'essi indipendenti o a "shunt", grigliati superiormente ma rialzati di 1m rispetto al livello piazza. Ipotizzando uno spessore del solaio immediatamente sottostante la piazza di 0,6m, il camino a servizio del primo livello interrato ha conseguentemente un'altezza efficace di 1,6m, mentre per i livelli inferiori l'altezza sarà tipicamente maggiorata per multipli di 3,0m (4,6m per il secondo interrato, 7,6m per il terzo interrato e così via). Va da sé che la ventilazione assicurata ai vari livelli avrà un'efficacia sensibilmente diversa.


Quesito Si richiede di esprimere parere sulla quota minima di emissione sopra la copertura del fabbricato, sul numero di camini e la loro posizione in funzione della superficie coperta e, con particolare riferimento all'esempio, se è possibile allineare la quota di emissione dei camini a quella di aerazione (livello piazza) perlomeno per i livelli interrati inferiori al primo.

Rimanendo in attesa di un gentile riscontro, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

PIANTA

FUORI SCALA


ALLEGATO A



PIANTA

FUORI SCALA


ALLEGATO B.1



SEZIONE 1


FUORI SCALA

ALLEGATO B.2




SEZIONE 2

FUORI SCALA



PIANTA
FUORI SCALA


ALLEGATO C.1



SEZIONE


FUORI SCALA

ALLEGATO C.2



PIANTA
FUORI SCALA


ALLEGATO D.1



PIANTA

FUORI SCALA

ALLEGATO D.2





[10]; [72 b.]

(Chiarimento)

PROT. n° P1325/4108 sott. 22/16

Roma, 02 aprile 2007

OGGETTO: D.M. 1 febbraio 1886. 1) Pensilina aperta sui due lati. 2) Piano pilotis. 3) Pendenza della rampa. – Quesiti.

In relazione alle note cui si risponde si fa presente, con riferimento alle indicazioni numeriche riportate in oggetto, quanto segue.

1) Per poter esprimere un giudizio in merito al quesito formulato è necessario conoscere, oltre alla distanza di 20 m esistente fra i due capannoni, anche le dimensioni in pianta della zona coperta da destinare a parcheggio degli autoveicoli dei dipendenti.

2) Sulla base di quanto riportato nel D.M. 1 febbraio 1986, un' autorimessa è definita come un' area coperta destinata esclusivamente al ricovero, sosta e manovra di autoveicoli con servizi annessi. Pertanto affinché un piano pilotis, possa essere destinato ad autorimessa, deve aver tale esclusiva destinazione e conseguentemente l'eventuale vano scala per accedere ai locali soprastanti deve essere opportunamente protetto e separato rispetto all'area destinata all' autorimessa stessa.

3) Il valore limite di pendenza della rampa prescritto al punto 3.7.2. dei D.M. 1 febbraio 1986 deve intendersi quale valore massimo da non superare in qualsiasi tratto della rampa stessa.

[11]

(Chiarimento)

PROT. n° P783/4108 sott. 32

Roma, 04 febbraio 2008

OGGETTO: Applicazione del D.M. 1° febbraio 1986 agli autosilo. -

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio nel ribadire i disposti del D.M. 1° febbraio 1986 applicabili agli autosilo, chiarisce altresì che non sono estensibili a questa tipologia di autorimessa i disposti di cui ai punti 3.6.1, 3.10.6 e 3.10.4.

Parere della Direzione Regionale

Come è noto il D.M. 1/02/1986 definisce l'autosilo come “volume destinato al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita a mezzo di dispositivi meccanici”.

Con riferimento a tale decreto ed alla differenziazione operata rispetto alle autorimesse, si chiede se le parti applicabili agli autosilo siano soltanto quelle esplicitamente riferite a questi ultimi, come da documento allegato.

In tale ipotesi si rileva quanto segue:

- la tabella relativa alla compartimentazione (p.to 3.6.1) non fa riferimento agli autosilo. Ciononostante sembra corretto anche in questo caso farvi riferimento;
- non sembra necessaria la realizzazione di una seconda uscita (p.to 3.10 .6), fermo restando la percorrenza per il raggiungimento della scala a prova di fumo;
- il punto relativo alla larghezza delle vie di uscita non fa riferimento agli autosilo (p.to 3.10.4). Si ritiene pertanto che la larghezza della scala ad uso del manutentore debba essere pari a 0,90 m, in analogia a quanto prescritto al punto 3.10.8. per i passaggi.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Decreto Ministeriale 1° febbraio 1986

NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE AUTORIMESSE E SIMILI
(estratto degli articoli applicabili agli autosilo)

0. Definizioni.

Ai fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

Autosilo: volume destinato al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita a mezzo di dispositivi meccanici.

3. Autorimesse aventi capacità di parcheggio superiore a nove autoveicoli.

3.2. Altezza dei piani.

L'altezza dei piani non può essere inferiore a 2,4 m con un minimo di 2 m sotto trave. Per gli autosilo è consentita un'altezza di 1,8 m.

3.3. Superficie specifica di parcheggio.

10 m², per autorimesse sorvegliate e autosilo.

3.4. Fino a quando non saranno state emanate le norme sulla resistenza al fuoco degli elementi costruttivi previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

3.4.1. Strutture dei locali.

Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosilo non inferiore a REI 180.

Per le autorimesse di tipo isolato e gli autosilo le strutture orizzontali e verticali non di separazione possono essere non combustibili.

3.5. Comunicazioni.

3.5.4. Gli autosilo non possono avere comunicazione con altri locali.

3.7.0 Ingressi.

3.7.1. Per gli autosilo deve essere previsto un locale per il ricevimento degli autoveicoli. Tale locale di dimensioni minime 4,5 x 5,5 m, deve avere le stesse caratteristiche costruttive dell'autosilo.

3.9. Ventilazione.

3.9.4. Negli autosilo fuori terra deve essere prevista un'aerazione naturale pari ad 1 m² ogni 200 m³ (così rettificato in Gazz. Uff., 15/03/86 n. 62. N.d.R.) di volume. In quelli interrati deve, invece, prevedersi una ventilazione meccanica pari ad almeno tre ricambi ora ed un impianto di smaltimento dei fumi con camini di superfici pari al 2% delle superfici di ogni piano, convogliata a m 1 oltre la copertura degli edifici compresi nel raggio di m 10 dai camini stessi.

3.10. Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

3.10.8. L'autosilo deve essere provvisto di scale a prova di fumo raggiungibili con percorrenze interne non superiori a 60 m. Tali scale devono essere raggiungibili dalle singole celle prevedendo passaggi liberi, sul lato opposto dell'ingresso macchina, di almeno 90 cm oltre l'ingombro degli autoveicoli.

5. Impianti elettrici.

5.2. Le autorimesse di capacità superiore a trecento autoveicoli e autosilo, devono essere dotate di impianti di illuminazione di sicurezza alimentati da sorgente di energia indipendente da quella della rete di illuminazione normale. In particolare, detti impianti di illuminazione di sicurezza devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1) inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione normale;
- 2) intensità di illuminazione necessaria allo svolgimento delle operazioni di sfollamento e comunque non inferiore a 5 lux.

6. Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi.

6.1 Impianti idrici antincendio.

6.1.0. Caratteristiche.

Le autorimesse oltre il secondo interrato e quelle oltre il quarto fuori terra, se chiuse, e oltre il quinto piano fuori terra, se aperte, e gli autosilo, devono essere sempre protette da impianto fisso di spegnimento automatico.

10. Norme di esercizio.

10.4. Negli autosilo non è consentito l'accesso alle persone non addette. L'autoveicolo deve essere consegnato al personale addetto che provvede alla successiva riconsegna in prossimità dell'ingresso.

[\[12\]](#); [\[26\]](#)



(Chiarimento)

PROT. n° P580/4108 sott. 22/15

Roma, 10 maggio 2001

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986. - “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”. - Richiesta di chiarimenti. -

Con riferimento al quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. di Sondrio, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato nella nota indicata a margine.

Parere dell’Ispettorato

Si trasmette il quesito proposto dal Comando Provinciale di Sondrio, in merito all’ammissibilità del parcheggio, all’interno di autorimesse, di autocisterne adibite al trasporto di gasolio ed alla superficie specifica di parcheggio da considerare per autoveicoli particolari.

Al riguardo lo scrivente ritiene che nelle autorimesse destinate al ricovero di autovetture non possa essere consentito il parcheggio di autocisterne adibite al trasporto di sostanze pericolose, pur se in condizioni di completo svuotamento, in considerazione della specifica destinazione d’uso di tali automezzi.

Si ritiene inoltre che la superficie specifica di parcheggio di automezzi quali autocarri, autobus, ecc., debba essere determinata tenendo conto delle dimensioni dell’automezzo e dello spazio di manovra, e quindi proporzionalmente aumentata rispetto ai valori minimi definiti al punto 3.3 del decreto in argomento, evidentemente riferiti alle autovetture.

[13]

(Chiarimento)

PROT. n° P233/4146 sott. 35/B-TER

Roma, 22 maggio 2007

OGGETTO: Imbarcazione a vela in box di autorimessa.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale in considerazione che, ai fini antincendio, le caratteristiche del natante non alterano il livello di sicurezza dell’autorimessa.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Milano relativo alla possibilità di utilizzare un posto auto in box per il ricovero di un natante in vetroresina, privo di motore e di impianti elettrici.

Premesso che, in generale, la tipologia dei mezzi ospitati deve essere parte integrante della valutazione dei rischi, si ritiene che, per il caso specifico, non sussistano motivi ostativi all’accoglimento della richiesta.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

[14]

(Chiarimento)

PROT. n° P310/4108 sott. 22(44)

Roma, 08 maggio 2000

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986. – Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili. – Richiesta di chiarimenti. –

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale VV.F. di Mantova con le note indicate a margine, si concorda con il parere di codesto Ispettorato in merito alla possibilità di prevedere all’interno di un’autorimessa locali, per analoga destinazione d’uso, aventi superficie superiore a 40 m², a condizione che detti locali abbiano una superficie minima di aerazione pari ad almeno 1/25 della superficie in pianta.

Per quanto riguarda il secondo quesito, si ritiene che, fermo restando il divieto imposto dal punto 10.1 del D.M. 1° febbraio 1986 di depositare sostanze infiammabili o combustibili, possa essere consentito realizzare scaffalature o



soppalchi in legno all'interno dei box richiedendo per questi ultimi, ove ritenuto necessario, idonei requisiti di resistenza al fuoco.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando Provinciale di Mantova, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale, volto a chiarire la massima superficie ammissibile per i box di autorimesse e la possibilità di realizzare al loro interno scaffalature e soppalchi in legno.

Questo Ispettorato ritiene che il D.M. 1.02.86 non escluda la realizzazione di spazi separati di superficie superiore a 40 mq all'interno delle autorimesse per analoga destinazione d'uso; tali spazi dovranno essere realizzati applicando i criteri costruttivi validi per i box, tranne che per l'aerazione, per la quale dovrà essere valutata la necessità di disporre di aperture indipendenti, o verso la corsia di manovra, di superficie non inferiore a 1/25 del locale, in relazione alla distribuzione e alla distanza reciproca delle aperture nell'autorimessa, che non dovrà comunque essere superiore a 40 m.

(Omissis N.d.R.)

[15]

(Chiarimento)

PROT. n° P1016/4108 sott. 22/44

Roma, 05 novembre 2007

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986 – Dimensioni massime dei box. – Quesito.

Con riferimento al quesito in oggetto, si condivide il parere espresso da codesta Direzione Regionale, ovviamente a condizione che il box auto, di superficie superiore a 40 m², sia destinato unicamente ad autorimessa.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando VV.F. di Como riguardante la dimensione massima dei box in relazione a quanto stabilito al punto 0 del decreto in oggetto ed alle direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio emanate con il DM 29/12/2005.

Al riguardo si conferma l'interpretazione fornita dal Ministero nel quesito citato dallo stesso Comando (nota ministeriale prot. P310/4108 del 08/05/2000), ritenendola applicabile anche alle autorimesse di nuova costruzione.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

[16]

(Chiarimento)

PROT. n° 0013293

052/032101.01.4106.022.032

Roma, 12 ottobre 2011

OGGETTO: Box con superficie superiore a 40 mq collocato all'interno di una autorimessa con capacità di parcheggio superiore a 9 autoveicoli. Quesito.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata si fornisce il seguente parere in linea con quanto questo Ufficio ha già avuto modo di esprimersi in passato per analoghi quesiti riguardanti l'argomento in oggetto.

Si ritiene che il D.M. 1 febbraio 1986 non escluda la realizzazione di spazi separati di superficie superiore a 40 mq all'interno delle autorimesse per analoga destinazione d'uso; tali spazi dovranno essere realizzati applicando i criteri costruttivi validi per i box, tranne che per l'aerazione, per la quale dovrà essere valutata la necessità di disporre di aperture indipendenti, o verso la corsia di manovra, di superficie non inferiore a 1/25 del locale, in relazione alla distribuzione e alla distanza reciproca delle aperture nell'autorimessa, che non dovrà comunque essere superiore a 40 m.

Parere della Direzione Interregionale

In allegato alla presente si trasmette la nota prot. n. 11100 del 23/05/2011 pervenuta dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso.



Nel merito lo scrivente ritiene che l'aerazione pari a 1/25 del box, a cui si fa cenno nell'analogo quesito del Comando di Mantova, debba possedere le caratteristiche di cui al P.to 3.9.0 del D.M. 01/02/1986 e non già essere ricavata sulla corsia di manovra.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Pervengono allo scrivente Comando Provinciale numerose istanze riguardanti pareri di conformità con box di superficie maggiore di 40 m², collocati all'interno di autorimesse con capacità di parcheggio superiori a nove autoveicoli.

Premesso che per un quesito analogo, richiesto dal Comando Provinciale VV.F. di Mantova in data 23.02.2000, codesto Ministero ha espresso un parere favorevole a condizione che i box di cui trattasi, abbiano una superficie minima di aerazione pari almeno ad 1/25 della superficie in pianta dei box stessi, si chiede se l'aerazione sopra citata deve essere realizzata esclusivamente su parete esterna ed eventualmente integrata di un aerazione di tipo permanente pari almeno al 3/1000 della superficie del box stesso.

Si rimane in attesa di urgente riscontro in merito alla problematica sopra esposta.

[17]

(Chiarimento)

PROT. n° 200

032101.01.4108.022.036

Roma, 08 marzo 2009

OGGETTO: Piano di riferimento autorimessa. – Quesito.

Si riscontra la nota a margine indicata, inerente la classificazione dei piani di un'autorimessa costruita su un pendio e considerabile interrata per due lati e fuori terra per gli altri due.

A riguardo, per quanto rilevabile dalla documentazione allegata, si ritiene, tenendo conto di quanto prescritto dai punti 0 e 1.1.1 del D.M. 01 febbraio 1986, che i piani dell'autorimessa siano da considerare interrati e pertanto si condivide il parere di codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dallo studio professionale XXXX relativo alla corretta classificazione dei piani di un'autorimessa costruita su un pendio, considerabile complessivamente interrata per due lati e fuori terra per gli altri due lati.

Al riguardo, tenuto conto delle definizioni di piano interrato e fuori terra di cui al punto 1.1.1 del DM 1.02.1986 e di piano di riferimento di cui al punto 0 dello stesso decreto, si ritiene che i piani dell'autorimessa oggetto di quesito, per quanto rilevabile dagli elaborati grafici prodotti, siano da considerare interrati, in quanto tutti ubicati a quota inferiore a quello del piano di riferimento.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del tecnico

L'autorimessa di cui trattasi è costruita su un pendio per cui risulta interrata su 2 lati e fuori terra per gli altri 2 lati.

È posta all'interno della proprietà condominiale con accesso da una strada pubblica superiore.

Da questa si accede ad un parcheggio a cielo libero posto sulla copertura dell'edificio, per n. 16 automezzi, quindi con una rampa scoperta si scende al livello di accesso alla autorimessa stessa ove inizia la rampa coperta.

Al livello di accesso (punto 3.7.0 D.M. 1/02/86) è posto un piano di autorimessa con boxes chiusi per n. 13 autovetture.

Con rampa elicoidale coperta si scende al primo piano inferiore per n. 12 autovetture in boxes chiusi.

Ancora con rampa elicoidale coperta si scende ad un secondo piano inferiore per n. 21 autovetture in boxes chiusi.

Come sopra menzionato i vari livelli hanno accessi pedonali e vie di fuga a cielo libero dalla parte di valle.

Tutta la autorimessa è verificata ai sensi dell'art. 3.6.1 del citato decreto nella norma che permette il compartimento composto da più piani.


Si esclude l'impianto di spegnimento automatico che si ritiene non necessario data la quota di riferimento dell'accesso a cielo libero che determina una tipologia con piano terreno a livello accesso da rampa scoperta e due piani sottostanti.

La società proprietaria scrivente chiede pertanto di conoscere se la propria interpretazione della quota di riferimento dell'accesso, e di conseguenza il conteggio dei piani, possa essere considerato corretto.

Si unisce uno schema esemplificativo in sezione.



In attesa di Vostra cortese risposta porgiamo i più distinti saluti.





[18]

(Chiarimento)

PROT. n° P581/4108 sott. 22/48

Roma, 26 giugno 2002

OGGETTO: Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili - Definizione di autorimesse sorvegliate - Richiesta di chiarimento interpretativo.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine, si ritiene che, stante la definizione riportata al punto 1.1.3, lettera a), del D.M. 1/2/86, sono da considerarsi autorimesse sorvegliate, in quanto provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendio, quelle protette o da impianto fisso di spegnimento automatico o da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.

Detti impianti dovranno essere progettati, realizzati e gestiti in conformità alla regola dell'arte.

Quesito

Il punto 1.1.3 del D.M. 1/2/86 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili) recita:

“In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso le autorimesse e simili si distinguono in:

- a) sorvegliate: quelle che sono previste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendi ovvero provviste di sistema di vigilanza continua almeno durante l'orario di apertura;
- b) non sorvegliate: tutte le altre”

Ciò premesso si chiede di chiarire se sono da ritenersi di tipo sorvegliato:

- A. Le autorimesse protette da impianto fisso di spegnimento automatico del tipo conforme al punto 6.1.8 del D.M. 1/2/86.
- B. Le autorimesse protette da impianto fisso di rivelazione automatica d'incendio realizzato in conformità alla regola dell'arte.

Ringraziando fin d'ora per l'interessamento, si resta in attesa di un cortese riscontro.

[19]; [54]

(Chiarimento)

PROT. n° 0008388

Roma, 11 giugno 2013

OGGETTO: Dispositivi di allarme antincendio. Riscontro a quesito n. 804

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Ovviamente il segnale di allarme dell'impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi deve necessariamente determinare l'attivazione di un piano di emergenza finalizzato all'estinzione di un principio di incendio e deve comunque essere osservato quanto previsto all'art. 3.6.3 del DM 01/02/1986.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando di Mantova inerente l'oggetto.

Il Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale, ai sensi dell'art.22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 30/10/2012, ha esaminato il quesito esprimendo il parere di seguito riportato, ritenendo necessaria l'acquisizione del parere della Direzione Centrale Per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

Possibilità di utilizzazione di un sistema di remotizzazione dei dispositivi di allarme antincendio e di sorveglianza ai fini del rispetto delle caratteristiche previste dalla normativa per autorimesse sorvegliate.

Con nota P581 del 22/06/2002^A il Ministero ha chiarito che i sistemi automatici di controllo ai fini antincendio utili perché un'autorimessa possa considerarsi sorvegliata (in alternativa al sistema di vigilanza continuo durante l'orario di apertura) sono gli impianti fissi di spegnimento automatico e gli impianti fissi di rivelazione e segnalazione automatica

^A Leggasi 26/06/2002. N.d.R.



degli incendi, entrambi progettati e realizzati secondo la regola dell'arte. Ciò premesso si ritiene che non siano rispondenti alle caratteristiche richieste:

- l'installazione di un sistema di videosorveglianza collegato ad una centrale operativa esterna all'attività;
- l'installazione di una centrale di allarme antincendio in difformità alle norme di buona tecnica.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

Parere del Comando

Si trasmette per le determinazioni di competenza l'allegato quesito relativo all'oggetto. In merito, questo Comando ritiene ininfluenza la modalità di remotizzazione dei sistemi automatici di controllo alla luce del chiarimento fornito dal Superiore Ministero, con nota prot. P581/4108 Sotto 22/48 del 22.06.2002¹, dove si afferma che "sono da considerarsi autorimesse sorvegliate, in quanto provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendio, quelle protette o da impianto fisso di spegnimento automatico o da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, detti impianti dovranno essere progettati, realizzati e gestiti in conformità alla regola dell'arte"

Naturalmente la remotizzazione dei sistemi automatici di controllo non può configurare l'altra definizione di autorimessa sorvegliata, ossia provvista di vigilanza continua durante l'orario di apertura, non consentendo quindi le agevolazioni concesse in tali casi, relative alla possibilità di parcheggio di autoveicoli su 2 file o non garantendo corsie di manovra libere, conformi all'art. 3.6.3 del D.M. 01.02.1986. Ciò in quanto non è assicurato il tempestivo intervento per l'eventuale spostamento dei veicoli da parte del sorvegliante presente in loco in possesso delle chiavi degli autoveicoli stessi

Quesito del tecnico

PREMESSA:

lo norma tecnica per l'attività in oggetto al punto 1.1.3 del D.M. 01 febbraio 1986 identifica le autorimesse di tipo sorvegliato con lo seguente definizione: " ... *quelle che sono provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendio ovvero provviste di sistemi di vigilanza continua durante l'orario di apertura.*" Non vi sono ulteriori precisazioni in merito alle modalità di rispetto di tale definizione.

QUESITO:

Devo progettare una remotizzazione dei sistemi di controllo dei dispositivi di allarme antincendio e di sorveglianza in autorimesse esistenti e già operanti in varie parti del territorio italiano. Tale sistema prevede la realizzazione di un'unica centrale operativa in cui convoglieranno tutti i segnali di allarme di ogni singolo impianto di controllo/estinzione incendi, nonché le immagini in diretta h24 di tutte le autorimesse. La società che gestisce l'autorimessa ha contratti di pronto intervento h24 in loco con ditte specializzate che verranno allertate dal sistema contemporaneamente al personale operante nella operativa centralizzata.

Che tecnologia di collegamento remoto posso utilizzare, dato che non vi sono riscontri nella Normativa vigente in materia di prevenzione incendi? È considerato sufficiente un collegamento singolo tramite rete dati, o è richiesto un doppio collegamento attraverso un selettore telefonico dotato di scheda sim dedicata? Altro?

Tale operazione continuo a garantire il rispetto della definizione di autorimessa sorvegliata?

È necessario presentare un esame progetto per ogni autorimessa o è sufficiente una comunicazione ad ogni Comando di competenza territoriale?

Ringraziando anticipatamente per la risposta.

[\[20\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P348/4108 sott. 22/35

Roma, 13 maggio 2002

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986 - Punto 3.1 - Aperture locali autorimessa sottostanti ad aperture di attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982. - Quesito. -

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si ritiene che, poiché il punto 3.1, comma 2, dell'allegato al D.M. 1° febbraio 1986 non specifica la distanza oltre la quale viene meno il requisito di "apertura direttamente sottostante", detta distanza dovrà essere valutata, caso per caso, dal Comando Provinciale VV.F. tenendo conto delle specifiche caratteristiche sia dell'autorimessa che dell'attività sovrastante.

[\[21 a.\]](#); [\[45\]](#); [\[59\]](#)



Lettera Circolare ^B

Prot. N° P1563/4108
Sott. 28

Roma, 29 agosto 1995

OGGETTO: Decreto Ministeriale 1/2/1986 – Criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3, e 3.7.2.

Pervengono a questo Ministero numerose istanze di deroga relative ad autorimesse che non possono essere adeguate alle misure previste nei punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 del D.M. 1° febbraio 1986. Al riguardo, sulla scorta delle deroghe concesse ed in attesa della definizione della nuova disciplina che aggiornerà le vigenti disposizioni in materia, si ritiene opportuno indicare le misure di sicurezza alternative a quanto richiesto dai seguenti punti del D.M. 1° febbraio 1986:

- a) punto 3.2, per quanto attiene l'altezza dei piani;
- b) punto 3.6.3, nel caso in cui le corsie di manovra abbiano larghezza inferiore al minimo prescritto;
- c) punto 3.7.2, per quanto attiene la larghezza delle rampe e nel caso in cui l'accesso, in luogo delle rampe, avvenga da montauto meccanico.

Essendo tali misure in linea con i principi informativi della nuova disciplina ed al fine di snellire i procedimenti ed evitare aggravii di lavoro per procedure solo burocratiche, si dispone che, ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate nell'allegato, i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco procedano direttamente all'approvazione del progetto, intendendosi accolte in via generale tali deroghe ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 del D.M. 1° febbraio 1986.

Punto 3.2. Altezza dei piani

Per autorimesse private, sino a 40 autovetture, ed ubicate non oltre il 1° interrato, é consentito che l'altezza del piano sia inferiore a ml 2,40 con un minimo di ml 2,00, a condizione che:

- a) l'autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/20 della superficie in pianta dell'autorimessa.^C Almeno il 50% della suddetta superficie di ventilazione deve essere ricavata su pareti contrapposte;
- b) l'altezza minima di ml 2,00 deve essere rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;
- c) il percorso massimo per raggiungere le uscite deve essere non superiore a ml 30. Tale lunghezza deve essere osservata anche per le autorimesse di cui al punto 3.10.6, 2° capoverso.

Punto 3.6.3. Corsie di manovra

Nel caso in cui le corsie di manovra risultino di larghezza inferiore al minimo prescritto, é ammesso che le corsie stesse, per tratti limitati, abbiano larghezza non inferiore a ml 3,00 a condizione che sia installata apposita segnaletica che evidenzi i restringimenti di corsia, integrata, in corrispondenza dei cambi di direzione delle corsie stesse, da idonei sistemi ottici (p.e. specchi parabolici).

Punto 3.7.2. Ampiezza delle rampe

Per autorimesse oltre 15 e sino a 40 autovetture é consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a ml 3,00, a condizione che venga installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla rampa medesima a senso unico alternato.

Punto 3.7.2. Autorimesse senza rampa con accesso da montauto

Nel caso di autorimesse interrato, con capacità di parcheggio non superiore a 30 autoveicoli, é consentito che l'accesso avvenga da montauto alle seguenti condizioni:

- il locale per il ricevimento degli autoveicoli annesso al montaggio sia ubicato su spazio scoperto; qualora non sia garantito tale requisito il locale ricevimento sia di tipo protetto con stesse caratteristiche del vano montauto;
- il vano montauto sia protetto rispetto all'area destinata a parcheggio con strutture di separazione REI 90 e porte di caratteristiche non inferiori a RE 90;
- il sistema del montauto sia dotato di dispositivo ausiliario automatico per l'alimentazione di energia elettrica in caso di mancanza di energia di rete. Il relativo generatore abbia potenza sufficiente per l'alimentazione di tutti gli impianti di sicurezza;
- l'autorimessa sia dotata di impianto di illuminazione di emergenza con autonomia di almeno 30 minuti;
- la movimentazione degli automezzi nel vano montauto avvenga senza persone a bordo;
- sia esposto all'esterno, in corrispondenza del vano di caricamento in luogo idoneo e facilmente visibile, il regolamento di utilizzazione dell'impianto, con le limitazioni e prescrizioni di esercizio;

^B Vedasi, in merito all'applicabilità dei criteri per la concessione di deroga in via generale di cui alla presente lettera circolare, per la SCIA antincendio di autorimesse in categoria A, senza attivare la procedura di deroga, la [Nota prot. n° 17223 del 20/12/2013](#) riportata di seguito alla lettera circolare. N.d.R.

^C Vedasi, in merito a quale parte di superficie dell'autorimessa si deve fare riferimento per il calcolo dell'aerazione aggiuntiva, il [chiarimento prot. n° 3649 del 04/03/2010](#) riportato di seguito alla lettera circolare. N.d.R.



- l'area destinata al parcheggio degli autoveicoli sia dotata di impianto fisso di spegnimento automatico del tipo a pioggia (sprinkler).

[B]

PROT. n. 0017223

Roma, 20 dicembre 2013

OGGETTO: D.M. 1 febbraio 1986 - Norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio di autorimesse e simili. Applicabilità dei criteri per la concessione di deroga in via generale per la SCIA antincendio cat. A.

È pervenuta a questa Direzione la richiesta di chiarimento circa l'applicabilità dei criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3, 3.7.2 del D.M. 1 febbraio 1986, di cui alla lettera circolare n. P1563/4108 del 29 agosto 1995, per le autorimesse ricadenti in cat. A dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e, pertanto, non soggette all'obbligo di richiesta della preventiva valutazione del progetto.

Al riguardo, in linea con i fondamentali obiettivi di snellimento dei procedimenti e di proporzionalità dell'azione amministrativa, peraltro ispiratori dello stesso Regolamento di semplificazione D.P.R. 151/2011, questa Direzione ritiene che, qualora integralmente rispettate le condizioni riportate nell'allegato alla lettera circolare n. P1563/4108 del 29 agosto 1995, i responsabili delle attività ricadenti nel caso di specie possano presentare direttamente la SCIA di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011, corredata dall'asseverazione, a firma di tecnico abilitato e con esplicito riferimento alla citata lettera circolare, attestante la conformità dell'attività stessa ai requisiti di prevenzione incendi, senza pertanto attivare alcuna procedura di deroga.

[21 b.]; [33]; [40]; [102]; [C]

(Chiarimento)

PROT. n° 0003649

Roma, 04 marzo 2010

OGGETTO: Quesiti di prevenzione incendi

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmettono i quesiti pervenuti attraverso il Comando provinciale Vigili del fuoco di Bergamo inerenti le seguenti attività soggette ai controlli VV.F.: autorimesse, officine meccaniche e contenitori distributori rimovibili di carburanti.

In relazione a quanto esposto nei quesiti allegati si riporta di seguito il parere di questo ufficio.

1. Autorimesse

- A) Si ritiene che l'autorimessa oggetto di quesito sia unica, suddivisa in tre compartimenti.
- B) Si rimanda alla nota ministeriale prot. n. P1445 del 14/11/2008 in risposta ad analogo quesito formulato dallo stesso tecnico.
- C) Si condivide il parere espresso dal Comando

(..Omissis.. N.d.R.)

Parere del Comando

In riscontro ai quesiti di cui all'oggetto, pervenuti con nota del 25/09/2009 (nota, ns. prot n. 13662 del 28/09/2009, che si allegata in copia alla presente) da parte del tecnico Geom. XXXX, questo Comando ritiene quanto segue:

1. Autorimesse (D.M. 01/02/1986)

- A) Più autorimesse comunicanti tra di loro semplicemente con aperture munite di porte resistenti al fuoco non possono essere considerate singole autorimesse, ma singoli compartimenti, di un'unica autorimessa, che devono avere i requisiti previsti dall'art. 3.6.1 del D. M. 01/02/1986 di cui si riporta uno stralcio "***Le pareti di suddivisione fra I compartimenti devono essere realizzate con strutture di tipo almeno REI 90; è consentito***

realizzare, attraverso le pareti di suddivisione, aperture di comunicazione munite di porte almeno REI 90, a chiusura automatica in caso di incendio”.

- B) Considerato che un autosalone avente superficie lorda superiore a 400 m² (comprensiva di depositi e servizi), indipendentemente dal numero di autovetture in esposizione, rientra tra le attività di cui al n. 87 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/1982 (vedi chiarimento prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25/03/1997), la comunicazione tra tale locale ed un'autorimessa avente un numero di posti auto superiore a 9 (att. n. 92 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/1982) può avvenire solo tramite filtro a prova di fumo (vedi art. 3.5.3 del D.M. 01/02/1986 di cui si riporta uno stralcio *“Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal D.M. 30/11/1983 con locali destinati ad attività di cui al D.M. 16/02/1982 con l'esclusione*”).
- C) Per autorimesse private, sino a 40 autovetture, ed ubicate non oltre il 1° interrato, è consentito che l'altezza del piano sia inferiore a 2,40 m con un minimo di 2,0 m alle condizioni riportate al punto 3.2 “Altezza dei piani” della Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 1563/4108 del 28/08/1995^D.

Tali condizioni, tra le quali è previsto un sistema di ventilazione naturale di superficie non inferiore ad 1/20 della superficie in pianta dell'autorimessa, vanno applicate all'intera autorimessa o, se suddivisa in più compartimenti, all'intero compartimento in cui l'altezza del piano è prevista inferiore a 2,40 m.

(..Omissis.. N.d.R.)

Richiesta del tecnico

Con la presente sottopongo a questo Comando una serie di quesiti, relativi alla Prevenzione Incendi, al fine di avere una risposta univoca agli stessi.

Essi riguardano in particolare le autorimesse, le officine meccaniche ed i contenitori-distributori di carburante.

AUTORIMESSE (D.M. 01/02/86)

A - Più autorimesse, ognuna conforme, in tutte le sue caratteristiche al D.M. 01/02/86, comunicanti tra di loro con apertura protetta da porta tagliafuoco, possono essere considerate singole autorimesse o devono essere accumulate in un'unica autorimessa (vedi allegati A1 e A2)^E.

B - Punto 9 - autosaloni.

Un'autorimessa, con capienza sino a n° 40 posti auto, può comunicare con salone di esposizione autovetture, con superficie maggiore di mq. 400 e presenza inferiore a n° 30 autovetture, tramite la semplice porta tagliafuoco o necessita di locale filtro REI (vedi allegato B)^F

C - Punto 3.2. - altezza dei piani.

Nel caso in cui una parte di autorimessa abbia altezza interna inferiore a mt. 2.40, con un minimo di mt. 2.00, il sistema di ventilazione naturale non inferiore ad 1/20, deve essere riferito alla superficie di tutta l'autorimessa o alla superficie dell'area ove non è rispettata l'altezza di mt. 2.40.

(..Omissis.. N.d.R.)

[\[22\]](#); [\[46\]](#); [\[60\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P138/4108 sott. 28

Roma, 25 marzo 1998

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986 - Criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 - Richiesta di chiarimenti.

In riferimento al quesito in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato.

Parere dell'Ispettorato

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando Provinciale di Bergamo, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale.

^D Verosimilmente 29/08/1995. N.d.R.

^E Si omettono gli allegati A1 e A2. N.d.R.

^F Si omette l'allegato B. N.d.R.



Questo Ispettorato, dopo aver analizzato i contenuti della richiesta, ritiene che i criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 del D.M. 01.02.1986, emanati con L.C. n. P1563/4108 del 29.08.1995, sono da applicarsi nei casi previsti dal punto 12 del citato D.M., indipendentemente dalla preesistenza dell'autorimessa.

[\[23\]](#); [\[55\]](#); [\[66\]](#)

PROT. n. 0017223

Roma, 20 dicembre 2013

OGGETTO: D.M. 1 febbraio 1986 - Norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio di autorimesse e simili. Applicabilità dei criteri per la concessione di deroga in via generale per la SCIA antincendio cat. A.

È pervenuta a questa Direzione la richiesta di chiarimento circa l'applicabilità dei criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3, 3.7.2 del D.M. 1 febbraio 1986, di cui alla lettera circolare n. P1563/4108 del 29 agosto 1995, per le autorimesse ricadenti in cat. A dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e, pertanto, non soggette all'obbligo di richiesta della preventiva valutazione del progetto.

Al riguardo, in linea con i fondamentali obiettivi di snellimento dei procedimenti e di proporzionalità dell'azione amministrativa, peraltro ispiratori dello stesso Regolamento di semplificazione D.P.R. 151/2011, questa Direzione ritiene che, qualora integralmente rispettate le condizioni riportate nell'allegato alla lettera circolare n. P1563/4108 del 29 agosto 1995, i responsabili delle attività ricadenti nel caso di specie possano presentare direttamente la SCIA di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011, corredata dall'asseverazione, a firma di tecnico abilitato e con esplicito riferimento alla citata lettera circolare, attestante la conformità dell'attività stessa ai requisiti di prevenzione incendi, senza pertanto attivare alcuna procedura di deroga.

[\[24\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P2080/4108 sott. 22/15

Roma, 28 novembre 1995

OGGETTO: Superficie specifica di parcheggio dei veicoli a due ruote e degli autocarri e autopulman.

Si fa riferimento alla nota datata 30/10/1995 di codesto Comando per comunicare che il progetto di regola tecnica relativo alle autorimesse, attualmente in fase di ultimazione presso il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, prevede, per i veicoli a due ruote, una superficie specifica di parcheggio pari ad un quarto di quella prevista per i veicoli a quattro ruote mentre, per autocarri o autopulman tale superficie è pari a 4,5 volte o 3 volte quella delle autovetture, a seconda che l'autorimessa sia sorvegliata o meno.

Nel rappresentare quanto sopra si fa presente che il D.M. 1/2/1986, attualmente vigente, non prevedendo una superficie specifica di parcheggio per i veicoli a due ruote, impone di valutare secondo lo stesso parametro tutti i tipi di veicolo parchabili in una autorimessa.

Parere del Comando

Il Decreto Ministeriale 1° Febbraio 1986 recante norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimessa e simili prescrive, al punto 3.3 che la superficie specifica di parcheggio non può essere inferiore a 20 m² per autorimesse non sorvegliate e 10 m² per autorimesse sorvegliate e autosilo.

Lo stesso Decreto al punto 0 definisce "superficie specifica di parcheggio" l'area necessaria alla manovra e al parcheggio di ogni autoveicolo.

Ai fini della suddetta norma vale infine la seguente definizione di autoveicolo: "veicolo o macchina muniti di motore a combustione interna".

Per veicolo, nelle comune accezione del termine, si intende un mezzo con cui o in cui qualcosa può essere trasportata, si può definire macchina, inoltre, qualsiasi congegno che sollecitato da una forza sia in grado di compiere un determinato movimento e di assolvere ad una specifica funzione.

Da ciò, con una interpretazione restrittiva della norma, si potrebbe pensare di considerare equivalenti, ai fini della sicurezza antincendi, un ciclomotore, una autovettura o un autotreno.

Pertanto si potrebbe considerare i suddetti veicoli o macchine muniti di motore e combustione interna, equivalenti ai fini degli ingombri e quindi ai fini della determinazione della capacità di parcheggio.



Poiché questo Comando ritiene, con l'interpretazione pacata della norma non verosimili le suddette equivalenze, considerato che negli anni passati prima dell'entrata in vigore del D.M. 1° Febbraio 1986 con atto interno a carattere provinciale venne disposto di considerare una autovettura equivalente a quattro ciclomotori, al fine di evitare discrezionalità nelle interpretazioni della norma e conseguiti danni economici per gli utenti, si prega voler far conoscere se può continuare ad essere applicato il rapporto di proporzioni di uno a quattro tra autovettura ciclomotori o motoveicoli ai fini della determinazione delle capacità di parcheggio da riportare sul certificato di prevenzione incendi.

[25]

Lettera Circolare

Prot. n° P713/4108 sott. 22/3

Roma, 25 luglio 2000

OGGETTO: Parcheggio di motocicli e ciclomotori all'interno di autorimesse

Alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco hanno recentemente posto all'attenzione di questa Direzione Generale la problematico relativa al parcheggio di motocicli e ciclomotori all'interno di autorimesse, in considerazione della crescente esigenza di ricovero per detti veicoli, specie nelle aree metropolitane.

Come noto il testo del Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 recante "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili" cita unicamente il termine autoveicolo non richiamando in maniera esplicita, in nessun punto, le altre tipologie di veicoli.

Il nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, di cui si allega uno stralcio, riporta all'art. 47 la classificazione dei veicoli (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, ecc.) e, agli articoli successivi, la definizione degli stessi sulla base di specifiche caratteristiche.

Pertanto, tenuto conto del citato decreto legislativo e considerato che la bozza di regola tecnica per le autorimesse, approvata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, prevede per i veicoli in oggetto una superficie specifica di parcheggio pari a 2,5 m² in caso di autorimesse sorvegliate e a 5 m² in caso di autorimesse non sorvegliate, si ritiene ammissibile l'introduzione di un parcheggio di equivalenza tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori nella misura di 1 a 4.

I Comandi Provinciali nel rilasciare i Certificati di Prevenzione Incendi dovranno indicare la capienza massima delle autorimesse facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 1° febbraio 1996 per gli autoveicoli; un'apposita clausola dovrà specificare la possibilità di parcheggiare 4 motocicli o ciclomotori per ogni autoveicolo in meno.

Si precisa, infine, che il suddetto criterio di equivalenza trova applicazione anche ai fini dell'assoggettabilità delle autorimesse ai controlli di prevenzione incendi.

[28]

(Chiarimento)

PROT. n° P1308/4108 sott. 22/37

Roma, 14 dicembre 2000

OGGETTO: Resistenza al fuoco delle autorimesse isolate. – Quesito. -

Con riferimento alla nota indicata a margine, inerente la corretta interpretazione dell'ultimo capoverso del punto 3.4.1 del DM 1° febbraio 1986, si concorda con le valutazioni di codesto Ispettorato Regionale VV.F., ritenendo che, nel caso di autorimesse di tipo isolato e di autosilo, per le strutture orizzontali e verticali, che non siano di separazione tra diversi compartimenti, non è richiesto alcun requisito di resistenza al fuoco.

Si precisa infine che dovranno essere osservati in ogni caso, i punti 3.10.7 e 3.10.8 del citato decreto relativi alla protezione delle vie di esodo.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Il Comando Provinciale VV.F. di XXXX, con nota protocollo nr. xxxx del xx/xx/xxxx, che ad ogni buon fine si allega in copia, ha trasmesso un'istanza del Comune di XXXX tendente a conoscere la corretta interpretazione del 4° comma del punto 3.4.1 del D.M. Interno 1.02.1986: "Per le autorimesse di tipo isolato e gli autosilo le strutture orizzontali e verticali non di separazione possono essere non combustibili".



A parere di questo Ispettorato la resistenza al fuoco degli elementi strutturali, incombustibili (acciaio, c.a.v., c.a.p., c.a.), ancorché non valutata, può ritenersi intrinsecamente superiore ai tempi di evacuazione, quest'ultimi valutabili attraverso i massimi percorsi di esodo previsti dalla norma.

Per le suddette tipologie di autorimesse, infatti, il normatore, a parere dello scrivente, non ha considerato gli ulteriori effetti dell'incendio (collasso delle strutture), rimanendo detti ricoveri isolati da altre attività e di conseguenza senza effetti termici di propagazione verso queste.

Si evidenzia, inoltre, che la stessa norma prescrive per gli autosilo impianti di spegnimento automatici, che limitano notevolmente la potenza dell'incendio, con conseguenti minori livelli di temperatura nei compartimenti.

Per le autorimesse isolate, invece, il normatore prevedendo l'impianto di spegnimento automatico solo nel seguenti casi:

- a) oltre il 2° interrato;
- b) oltre il 4° fuori terra per le chiuse;
- c) oltre il 5° interrato per le aperte

a parere dello scrivente, ha ritenuto che la resistenza al fuoco delle strutture non separanti fosse ininfluenza per il raggiungimento dell'obiettivo primario dell'esodo. La norma, prescrive infatti, per le autorimesse isolate interrate e fuori terra l'impianto di spegnimento automatico ai piani più distanti dal piano terreno di riferimento, al fine di consentire agli utenti di tali piani percorsi di esodo con minore presenza di fumi possibile.

Per il caso specifico, evidenziato nella nota del Comando VV.F. di XXXX, si ritiene che le strutture portanti non separanti della copertura dell'autorimessa, costituente parcheggio scoperto, possano essere del tipo non combustibile, in quanto l'utilizzazione della copertura a parcheggio non eleva il rischio proprio delle autorimesse isolate, per le quali il normatore non ha preso in considerazione gli effetti dell'incendio sulle strutture.

Parere del Comando

Il Comune di XXXX ha presentato istanza per l'approvazione di un'autorimessa isolata, realizzata con sistema modulare, composta da elementi metallici e da prefabbricati in cemento incombustibili ma non aventi resistenza al fuoco.

Nel caso in questione la copertura dell'autorimessa è utilizzata come parcheggio all'aperto di autoveicoli, che accedono tramite rampa di collegamento,

L'attività è rientrante al punto 92 del D.M. 16.02.1982.

Ciò premesso si chiede di conoscere se sia corretta l'interpretazione del punto 3.4.1 ultimo comma del D.M. suddetto, secondo cui sembrerebbe che tale struttura, anche se fosse realizzata su più piani in unico compartimento, non dovrebbe avere requisiti di resistenza al fuoco per le strutture portanti (R90), come invece previsto in linea generale dal comma 1 del suddetto punto.

Questo Comando, pur ritenendo corretta l'interpretazione formale data dalla ditta XXXX, produttrice del sistema YYYY, dell'ultimo comma del punto 3.4.1. è perplesso sulla conseguente applicazione perché sarebbe quindi possibile costruire autorimesse a più piani, in unico compartimento senza nessuna prescrizione per la resistenza del fuoco delle strutture portanti.

Si prega di voler chiarire se, sia nel caso in questione (unico piano fuori terra + terrazzo parcheggio) sia negli altri casi (più piani fuori terra o interrati in unico compartimento + terrazzo parcheggio) sia corretta l'interpretazione di non prescrivere caratteristiche di resistenza al fuoco R 90 alle strutture portanti.

[29]

(Chiarimento)

PROT. n° P2050/4108 sott. 22/11

Roma, 04 gennaio 2005

OGGETTO: XXXX XXXX – Coesistenza di attività soggette ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982. -

In relazione a quanto rappresentato con la nota che si riscontra in ordine alla questione di cui all'oggetto, comunicasi che questo Ufficio concorda con la posizione assunta al riguardo da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione

Si trasmette il quesito proposto dalla Società XXXX XXXX relativo alla possibilità di ricoverare i propri automezzi all'interno dei magazzini adibiti al carico, scarico e smistamento di materiale cartaceo.

Al riguardo si ritiene che le modalità di comunicazione tra autorimesse e locali destinati ad attività di cui al punto 88 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 siano esaurientemente descritte al punto 3.5 del D.M. 16.2.82.^G

^G Deve essere il D.M. 01.02.86. N.d.R.



In particolare, per autorimesse con capacità di parcheggio superiore a 40 autoveicoli, la comunicazione è ammessa attraverso filtro a prova di fumo.

Ciò esclude la coesistenza delle due attività all'interno dello stesso ambiente.

[30]; [32 b 1.]

(Chiarimento)

PROT. n° P868/4108 sott. 22/20

Roma, 05 novembre 2007

OGGETTO: Decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 1996. Impianti per la produzione di calore alimentati a gas metano in apposito locale e autorimesse. Accesso dall'interno. Quesito

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere fornito dalla Direzione Regionale VV.F. per la Lombardia.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando VV.F. di Como riguardante le modalità di accesso ai locali caldaia di potenza termica > 35 kW installati in edifici destinati anche ad autorimesse con capacità di parcheggio > 9 autoveicoli.

Con riferimento agli specifici quesiti proposti si ritiene che:

- nel caso di coesistenza nello stesso edificio di autorimessa e di impianto termico, come indicato in premessa, la prescrizione riguardante l'accesso alla centrale termica dall'esterno o da intercapedine antincendi sia prevalente rispetto alle modalità di comunicazione previste dal D.M. 1/02/1986 in quanto derivante da normative più recenti (D.M. 12/04/1996 e D.M. 28/04/2005). Si ritiene inoltre che, nel caso di impianti termici in locali interrati, l'intercapedine di accesso possa essere la stessa sulla quale sono attestate le aperture di aerazione (a condizione che, ai fini della sicurezza dei soccorritori, gli organi di intercettazione siano posti sullo spazio scoperto) e che l'accesso all'intercapedine stessa non debba avvenire necessariamente dall'esterno;
- nel caso di edifici civili di altezza antincendio > 54 m il D.M. 16/05/1987 n. 246 vieta l'installazione di impianti termici a gas metano all'interno del volume dell'edificio, consentendola invece sul terrazzo più elevato. In tal caso l'accesso al locale caldaia dovrà avvenire direttamente da terrazzo avente caratteristiche di spazio scoperto.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

[31]

(Chiarimento)

PROT. n° 4975

032101 01 4108 022 047

Roma, 19 maggio 2009

OGGETTO: Presenza di persone diversamente abili nelle attività regolate da normativa verticale. Sistema di vie di uscita. Quesito

Con riferimento all'argomento riportato in oggetto, esaminata la documentazione tecnica allegata, si formulano le seguenti osservazioni.

La regola tecnica, allegata al D.M. 01/02/1986 "*Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili*", essendo peraltro antecedente sia alla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 sia al D.M. 14 giugno 1989 n. 236, ha lo scopo di definire i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli, senza porre una particolare attenzione sulle persone diversamente abili.

A seguito dell'emanazione delle suddette norme sul superamento e sull'eliminazione delle barriere architettoniche, è stata emanata la lettera circolare del 13 dicembre 1990 n. 21723/4122 con la quale è stato istituito un gruppo di studio per armonizzare le norme antincendi con le prescrizioni tecniche previste dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236. Il gruppo di



studio ha predisposto la circolare n. 4 del 06 giugno 2002^H, con la quale sono definite delle linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che, sulla base delle vigenti disposizioni legislative, le competenze per l'eliminazione delle barriere architettoniche sono da assegnare, in via prioritaria, all'amministrazione comunale in sede di rilascio dell'autorizzazione/concessione edilizia, che si avvale, eventualmente, di autocertificazioni rilasciate da professionisti incaricati.

Si sottolinea, infine, che la problematica in questione sarò tenuta sicuramente in considerazione nel corso dell'aggiornamento della regola tecnica allegata al D.M. 01/02/1986 e che è stato anche istituito un nuovo gruppo di lavoro per studiare la sicurezza antincendio in presenza di persone diversamente abili.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Varese relativo ai requisiti delle vie di uscita in attività diverse dai luoghi di lavoro nelle quali sia evidenziata la presenza di persone disabili.

A titolo di esempio viene rappresentato il caso di un'autorimessa privata che, seppure in linea con le disposizioni del DM 1.02.1986, non garantirebbe il raggiungimento di uno spazio calmo a persone con ridotte o impedito capacità motorie secondo quanto prescritto in altre regole tecniche di più recente emanazione.

Per quanto di competenza si ritiene che per gli edifici privati - residenziali e non - e per l'edilizia residenziale pubblica i requisiti per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche siano fissati dal DM LL.PP. n. 236 del 14/06/1989, nel cui campo di applicazione sono compresi tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli preesistenti in caso di ristrutturazione.

Tale decreto riporta al punto 4.6 i raccordi con la normativa di prevenzione incendi, individuando ai fini della sicurezza soluzioni tecniche che tengono in considerazione la presenza di persone disabili.

Ciò premesso, tenuto conto che tutti gli edifici sono tenuti al rispetto della norma citata (indipendentemente dalla previsione di persone disabili), si ritiene che la verifica di conformità alla normativa di prevenzione incendi resti, per il caso specifico dell'autorimessa privata, il DM 1.02.1986.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

In merito all'oggetto, per uniformità e correttezza di indirizzo, si chiede a codesta Spettabile Direzione un parere in merito ai requisiti essenziali del sistema delle vie di uscita in tutte quelle attività, diverse dai luoghi di lavoro già regolamentati dal D.M. 10 marzo 1998, nelle quali sia evidenziata la presenza di persone diversamente abili.

In particolare si chiede se il sistema delle vie di uscita debba essere tale da garantire anche ai disabili, in caso di incendio, la possibilità di evacuazione autonoma, ovvero di raggiungere, sempre in modo autonomo, un idoneo e sicuro luogo di sosta interno (p.e. uno "spazio calmo" così come definito dal D.M. 9 aprile 1994).

Fra le richieste di parere di conformità pervengono infatti a questa Comando diverse istanze relative ad autorimesse interrato di tipo privato, a servizio di edifici di civile abitazione, in cui è espressamente indicata la presenza di persone diversamente abili. Nella planimetria allegata, a puro titolo esemplificativo, si rappresenta il caso reale di una autorimessa posta al primo piano interrato con 13 posti auto.

In tale situazione l'art. 3.5 del D.M. 1 febbraio 1986 stabilisce che la comunicazione tra l'autorimessa e l'edificio di civile abitazione, di altezza in gronda inferiore a 24 m, può avvenire anche "a mezzo aperture munite di porte metalliche piene dotate di congegno di auto chiusura". Nella previsione progettuale di specie la comunicazione avviene attraverso un disimpegno non aerato con doppia porta resistente al fuoco. La stessa comunicazione però, pur essendo ridondante rispetto alla vigente normativa, non è sufficiente a qualificare l'area di sbarco dell'ascensore, dove è collocata - in attesa dell'ascensore stesso - la persona diversamente abile, come "luogo sicuro".

Occorre inoltre considerare altri due aspetti. Il primo è che, per la persona diversamente abile, la via di uscita costituita dal vano scala dell'edificio risulta essere l'unica via di uscita, data la non fruibilità - per elevata pendenza - della rampa di accesso all'autorimessa. Il secondo è che la disponibilità e la sicurezza dell'ascensore, in caso di incendio nell'autorimessa, non è dimostrata.

Anzi, di regola, esiste un preciso divieto - esplicitato da apposita segnaletica posta a fianco della porta di piano dell'ascensore - di utilizzare gli ascensori "in caso di incendio". Da qui, p.e., la esigenza di trasformare il disimpegno in filtro a prova di fumo oppure di trasformare l'ascensore in "ascensore antincendio" ovvero dimostrare che la soluzione adottata abbia equivalente efficacia.

Generalizzando il caso in esame si ritiene che, in ogni attività soggetta al controllo obbligatorio dei VVF ai fini del rilascio del CPI, ove non si tratti di luogo di lavoro o comunque non vi siano condizioni tali per cui la persona disabile possa ragionevolmente contare sull'assistenza di altre persone, sia necessario assicurare la idoneità del sistema delle vie di uscita alle particolari esigenze delle persone con ridotte capacità motorie. A tal fine quindi andrebbe verificata la lunghezza del percorso, la assenza di barriere architettoniche (gradini, restringimenti, ecc.), la posizione degli interruttori della luce, la pressione di attivazione dei dispositivi di facile apertura delle uscite di sicurezza (non superiore a 8 kg), e così via.

^H Verosimilmente Circolare n. 4 del 01/03/2002 pubblicata nella G.U. del 6 giugno 2002 n. 131. N.d.R.

Resta inteso, per doverosa chiarezza, che la verifica di conformità dei progetti alle norme in materia di abbattimento delle "barriere architettoniche" esula dalle competenze dei Comandi dei VVF e, quindi, che la presenza di uno o più persone disabili (autonome negli spostamenti ma "in carrozzina") diventa significativa, ai fini della prevenzione incendi, solo quanto espressamente indicata dal titolare della attività nella documentazione presentata ai Comandi stessi.

In attesa di riscontro si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o integrazione documentale.

(Si omette il disegno. N.d.R.)

[32 a.]

(Chiarimento)

PROT. n° P667/4134 sott. 58

Roma, 24 settembre 2007

OGGETTO: D.M. 28 aprile 2005. Intercapedine di aerazione d'accesso al locale caldaia. Quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale, significando che, la porzione di intercapedine finalizzata alla aerazione della centrale termica, deve essere separata dalla zona di accesso qualora la stessa insista su una intercapedine non ad uso esclusivo.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di Sondrio relativo alle caratteristiche dell'intercapedine di aerazione e di accesso ad un locale caldaia con alimentazione a combustibile liquido.

Con riferimento agli specifici quesiti si ritiene che:

1. qualora sia richiesto il requisito di accesso da intercapedine antincendi, questa possa coincidere con l'intercapedine sulla quale è attestata la superficie di aerazione. Peraltro il sezionamento destinato a separare la zona di accesso da quelle di aerazione non sembra essere previsto dalla regola tecnica;
2. si ritiene che l'accesso al locale caldaia attraverso intercapedine sua volta raggiungibile da locali interni soddisfi quanto richiesto ai punto 4.2.4 comma 3 del D.M. 28.04.2005;
3. considerata la funzione dell'intercapedine rispetto all'obiettivo di porre l'impianto termico in posizione periferica del fabbricato e considerata la definizione stessa di intercapedine nel caso in cui non sia longitudinalmente delimitata da terrapieno, la soluzione proposta non sembrerebbe soddisfare i requisiti richiesti dalla norma (locale ubicato in posizione non periferica e intercapedine delimitata longitudinalmente da muri appartenenti allo stesso fabbricato).

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Essendo pervenuti a questo Comando alcuni progetti relativi alla realizzazione di impianti termici alimentati a combustibile liquido ubicati al piano interrato, all'interno del volume di edifici destinati ad attività ricettive e/o nel cui volume insistono delle autorimesse (att. 84 e 92 dell'allegato elenco al D.M. 16.02.1982), al fine di avere una interpretazione autentica della regola tecnica in oggetto sui punti di seguito riportati:

- il punto 4.1.1 prevede che gli impianti termici possono essere installati in un qualsiasi locale del fabbricato che abbia almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo,omissis;
- il punto 4.1.2 prevede che i locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto 4.1.1;....omissis..;
- il punto 4.2.4 distingue tra accesso al locale dall'esterno (comma 1) e dall'interno (comma 2), in particolare al comma 1 prevede come soluzione di accesso dall'esterno " intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m".
- Il comma 3 del punto 4.2.4 prevede che nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente aomissis, attività comprese nei punti (84 e 92 dell'allegato elenco al D.M. 16.02.1982), l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.;

premesso che tali fabbricati insistono in aree montane, che in alcuni periodi dell'anno sono soggette ad abbondanti precipitazioni a carattere nevoso, si chiede di conoscere se:

1. La misura minima del 15 %, richiesta dalla norma per la parete confinante con intercapedine, è riferita alla sola intercapedine ad esclusivo servizio per la realizzazione della superficie di aerazione, qualora non addossata a terrapieno ma adiacente ad altri locali interrati facenti parte del fabbricato servito, ovvero può comprendere





anche l'intercapedine antincendio di accesso al locale in prolungamento sulla medesima parete e separata da idoneo setto trasversale, in modo da realizzare un unico vano di distacco per l'intera lunghezza?

2. Sempre nel caso di locali interrati e per i casi prospettati (inseriti nel volume di fabbricati destinati anche parzialmente ad attività di cui ai punti 84 e 92 del citato D.M.), visto che al punto 4.2.4 comma 3 è previsto l'accesso dall'esterno o da intercapedine antincendio (già riportata al comma 1 dello stesso punto come modalità di accesso dall'esterno), non essendo riportata per l'intercapedine antincendio la esclusività della stessa come espressamente riportato per l'aerazione, l'accesso può essere consentito tramite intercapedine come rappresentata nel disegno allegato, con accesso alla stessa da locali adiacenti, visto che le norme specifiche sugli alberghi ed autorimesse permettono la comunicazione con l'attività 91 tramite filtro a prova di fumo (punto 3.5 del D.M. 01.02.1986 e punto 5.2 lettera c) del D.M. 09.04.1994)?
3. visto che il D.M. 30.11.1983 definisce l'intercapedine antincendio quale "vano di distacco delimitato longitudinalmente da muri perimetraliappartenenti al fabbricato servito e/o da muri di altro fabbricato....", la soluzione progettuale sopraesposta può essere assimilata alla intercapedine prima definita?

Questo Comando ritiene che, per i casi prospettati, possa consentirsi tale soluzione progettuale a condizione che venga garantito l'accesso attraverso il grigliato dell'intercapedine, per le squadra di soccorso, da spazio scoperto.

Si rimane pertanto, tenute presenti le istanze di esame progetto in itinere, in attesa di cortese urgente riscontro in merito.



[32 b 2.]

(Chiarimento)

PROT. n° 7941

362/032101.01.4183.010.0B7

Roma, 17 luglio 2009

OGGETTO: Quesiti relativi al punto 4.2.5. del D.M. 12/04/1996 ed al punto 1.12 del D.M. 30/11/1983.

Con riferimento ai quesiti riportati a margine, si specifica quanta segue:

1. Nell'ottica dell'approccio prescrittivo che caratterizza la legislazione antincendio italiana, l'applicazione del punto 4.2.5 del D.M. 12/4/1996 vale anche nel caso di specie relativo ad una centrale termica situata all'ultimo piano di un edificio dotato di autorimessa al piano interrato priva di comunicazione diretta con il locale. Pertanto l'accesso alla centrale può avvenire esclusivamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
Sebbene non rientranti nel caso trattato, si richiama l'attenzione sul fatto che per i locali ospitanti centrali termiche posizionati sulle coperture degli edifici, qualora classificabili come "esterni" in base al punto 1.1 del D.M. 12/4/1996, non risultano applicabili le limitazioni sull'accesso riportate al comma precedente.
2. Nella definizione di "spazio scoperto" sono ricompresi anche i balconi, i ballatoi ed i terrazzi se in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 30/11/1983.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando provinciale Vigili del fuoco di Pavia volto a chiarire alcuni aspetti riguardanti i punti indicati in oggetto.

A tale proposito si ritiene che:

1. nel caso di fabbricato destinato anche parzialmente ad attività 92 la norma richiede che l'accesso al locale caldaia sia realizzato dall'esterno, anche in caso di ubicazione all'ultimo piano; tale richiesta, a parere dello scrivente, non appare giustificata quando non esistano comunicazioni dirette tra autorimessa e centrale termica;
2. l'apertura della centrale termica di cui al quesito n.2 appare correttamente attestata su spazio a cielo libero.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto ufficio.

Parere del Comando

Con la presente si trasmette il quesito di pari oggetto, posto dallo studio di ingegneria associato XXXX – YYYY, volto a chiedere i seguenti chiarimenti:

1. Se l'applicazione del punto 4.2.5 del DM 12/04/96 riportante: *"Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m², l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m."* valga anche per locali caldaia ubicati in sommità di edifici di abitazione aventi autorimessa al piano interrato o se per tali tipologia sia ammissibile l'accesso da disimpegno aerato.
2. Se nella definizione di "spazio scoperto" di cui al punto 1.12 del DM 30/11/83, siano ricompresi balconi/ballatoi/terrazzi a cielo libero aventi caratteristiche meglio definite nella richiesta dello studio tecnico .

Lo scrivente Comando ritiene che:

1. sebbene il punto 4.2.5 del DM 12/04/96 si chiaro in merito e che la nota prot. n° P868/4108 sott. 22/20 del 05 novembre 2007 ribadisca tale punto, nel caso specifico, considerando che il secondo quesito della stessa nota consente l'installazione della centrale termica sul terrazzo, avente caratteristiche di spazio scoperto, di edifici civile con altezza antincendio > 54 m, si possa accettare tale ubicazione alle seguenti condizioni:
 - l'accesso avvenga da disimpegno con strutture almeno REI 60 e sia areato;
 - la tubazione di adduzione gas sia munita di due elettrovalvole, una subito a monte del contatore gas ed una prima dell'ingresso alla CT, comandate da rivelatori di gas in centrale termica o da interruttore in zona visibile ed accessibile, che oltre a chiudere l'alimentazione del gas aprano una valvola in sommità che vuoti la tubazione stessa al di sopra del tetto dell'edificio.
2. Si ritiene che i balconi/ballatoi/terrazzi con le caratteristiche definite dallo studio tecnico non siano riconducibili alla definizione di spazio scoperto.



Al fine di dirimere ogni dubbio e per una corretta ed uniforme applicazione della normativa, si chiede il definitivo parere di codesto superiore Ufficio.

Si allega copia della richiesta trasmessa dal tecnico.

Richiesta del tecnico

D.M. 12/04/1996

2. Premesso che

- il D.M. 12/04/96, al punto 4.2.5 richiede l'accesso direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio per *“i locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente, ad attività comprese nei punti .. 91¹... dell'allegato al decreto ministeriale 16-2-1982 ..”*

Chiedo se l'applicazione del punto di cui sopra ricomprenda anche i locali caldaia ubicati in sommità di edifici d'abitazione (condomini e simili) aventi autorimesse al piano interrato o se per tali tipologie sia ammissibile l'accesso da disimpegno aerato.

D.M. 30/11/1983


premessi che:

- l'allegato A al D.M. 30/11/1993 al punto 1.12 definisce come *“spazio scoperto”* un generico spazio con particolari caratteristiche.

Chiedo se un balcone/ballatoio/terrazzo a cielo libero avente sviluppo non inferiore a 3,5 m, larghezza non inferiore a 0,8 m e prospiciente vuoto sui piani inferiori con dimensioni non inferiori a 3,5 x 3,5 m e con superficie non inferiore a quella calcolata moltiplicando per tre l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita, sia definibile *“spazio scoperto”*.


Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.

¹ Leggasi “92”. N.d.R.




esemplificazione allegata alla richiesta di parere relativa a "autorimessa / centrale termica"
10/02/2009

Quesito 2



esemplificazione allegata alla richiesta di parere relativa a "spazio scoperto" - SEZIONE
10/02/2009



esemplificazione allegata alla richiesta di parere relativa a "spazio scoperto" - PIANTA
10/02/2009



[\[34\]](#)

Lettera Circolare

Prot. N° P402/4134 Sott. 1

Roma, 19 febbraio 1997

OGGETTO: Comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di rete di portata nominale non superiore a 35 kW – Chiarimenti. -

Sono pervenuti nel tempo da alcuni Comandi provinciali del Vigili del fuoco e di recente dal C.I.G. - Comitato italiano Gas - alcuni quesiti inerenti l'ammissibilità di comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale non superiore a 35 kW.

Al riguardo, su conforme parere del Comitato centrale tecnico scientifico per le prevenzione incendi, di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, si chiarisce che, in virtù del disposto del punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986, tutte le autorimesse fino a 40 autovetture e non oltre il secondo interrato (compresi quindi singoli box e le autorimesse fino a 9 posti auto), possono comunicare direttamente con i citati locali, purché la comunicazione sia protetta da porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco RE 120.

I Comandi provinciali dei Vigili del fuoco sono pregati di dare informativa del presente chiarimento alle Unità ed Aziende sanitarie locali operanti nel territorio, ed alle quali compete la vigilanza sugli impianti termici in oggetto indicati, così come chiarito dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 162039 del 26 marzo 1987, allegata alla lettera-circolare di questa Direzione n. 6812/4183 sott. 10 del 23 aprile 1987.

[\[35\]](#); [\[85\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P267/4108 sott. 22/11

Roma, 26 febbraio 1997

OGGETTO: D.M. 1 febbraio 1986 - Richiesta chiarimento.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine, che si riscontra, si precisa quanto segue:

1) Il sistema di vie d'uscita a servizio di un'autorimessa può comprendere vani scala ed androni non ad uso esclusivo, quali ad esempio quelli di pertinenza di edifici per civili abitazioni e/o per uffici, fatto salvo in ogni caso quanto previsto al punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986 per le comunicazioni con le altre attività e nel rispetto della lunghezza massima del percorso di esodo fino a luogo sicuro stabilita dal suddetto decreto, considerando anche lo sviluppo di eventuali rampe di scale.

2) Ai sensi del 1° comma del punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986 le cantine possono comunicare con le autorimesse a mezzo di aperture con le porte RE 120 munite di congegno di autochiusura; detta comunicazione può costituire l'unico accesso ai suddetti locali qualora per cantina si intenda, conformemente all'interpretazione corrente, un locale di pertinenza di un appartamento avente dimensioni ridotte ed utilizzato come ripostiglio.

3) La normativa vigente non fornisce indicazioni in merito ai quesiti sollevati; per ogni utile valutazione si porta a conoscenza di codesto Comando che la bozza di revisione del D.M. 1 febbraio 1986, approvata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, prevede che nelle autorimesse senza personale addetto (autorimesse non sorvegliate) i posti auto devono essere chiaramente evidenziati con strisce sulla pavimentazione ed essere ognuno accessibile direttamente dalla corsia di manovra.

4) I ricoveri di autoveicoli in appositi locali devono essere considerati come depositi ed assoggettati ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del punto 88 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, qualora di superficie lorda superiore a 1000 m². Quanto sopra a condizione che gli automezzi siano effettivamente privi di carburante e che l'alimentazione elettrica sia disconnessa.

[\[36\]](#); [\[103\]](#)



(Chiarimento)

PROT. n° P979/4108 sott. 22/11

Roma, 10 ottobre 2002

OGGETTO: Comunicazioni tra autorimesse con capacità di parcheggio superiore a 40 autoveicoli e locali non soggetti a controllo di prevenzione incendi.

In relazione al quesito in oggetto si chiarisce che per “comunicazione” tra due attività si intende un qualsiasi vano di apertura, indipendentemente dalla sua superficie.

Per quanto riguarda l'utilizzo della corsia di manovra dei box per operazioni di carico e scarico di merci si concorda con il parere di codesto Ispettorato.

Parere dell'Ispettorato

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando provinciale di Bergamo, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale, volto a chiarire i criteri di comunicazione tra locali di attività non soggette a controllo di prevenzione incendi (piccoli depositi di esercizi commerciali) con autorimesse e le modalità di gestione degli stessi.

Relativamente al primo punto, lo scrivente è del parere che, analogamente alle comunicazioni permesse dalla norma alle condizioni dettate, con attività pericolose contemplate dal decreto 16.02.82, i criteri di tali comunicazioni possono estendersi, purché avvengano con locali filtri come definito dal D.M. 30.11.83, anche a locali di attività non soggette ai fini della prevenzione incendi e con un limitato carico di incendio (max 10 kg/mq).

Per quanto concerne, invece, la possibilità di utilizzare la corsia di manovra dei box per operazioni di carico e scarico delle merci depositate nei suddetti locali, si ritiene che tali operazioni non siano conciliabili comunque esse avvengano, con le norme di esercizio delle autorimesse dettate al punto 10 del D.M. 1.02.1986.

Parere del Comando

Il DM 1/2/1986 al punto 3.5 .2 cita:

“le autorimesse fino a 40 vetture e non oltre il secondo piano interrato possono comunicare con locali di attività ad altra destinazione non elencati nel D.M. 16/02/82 e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendi non superiore a 32 m. a mezzo di aperture di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura.”

Per quanto prescritto si chiede se con la definizione “comunicazione” si intendono esclusivamente passaggi pedonali o anche passaggi di tipo carrale.

Inoltre si chiede se può essere consentito che i furgoni possano sostare all'interno della corsia box per il tempo necessario alle operazioni di scarico e carico delle merci in posizione defilata senza ostruirne il passaggio o essere causa di restrizione degli stessi.

Nel caso preso in esame da questo comando, si è presentata un'area da destinarsi ad autorimessa interrata mista, alla quale si accede tramite due rampe di larghezza pari a 3 metri.

Dal corsello box si passa ad un'area di disimpegno depositi commerciali non soggetti a visto e controllo da parte del Comando VV.F. tramite spazio scoperto di m. 3,50 x 4,50.

Pertanto si richiede se tale condizione possa essere in linea con quanto previsto dal punto 3.5.2 del DM 1/2/1986.

Per maggior chiarezza si allega pianta del piano interrato autorimessa.

(Si omette la pianta dell'autorimessa. N.d.R.)



(Chiarimento)

PROT. n° P478/4155/1 sott. 3

Roma, 13 giugno 2000

OGGETTO: Sbocco dei camini di ventilazione dei filtri a prova di fumo.

È pervenuta a questo Ufficio, da parte di un libero professionista, richiesta di chiarimenti in ordine ai camini di ventilazione dei filtri a prova di fumo alla luce di quanto formulato al riguardo dal D.M. 30 novembre 1983.

Il professionista chiede sostanzialmente di conoscere se i camini in questione debbano sempre e comunque sfociare sulla copertura dell'edificio più alto, direttamente o indirettamente servito dal vano filtro, oppure se gli sbocchi dei camini possano avvenire su aree scoperte sovrastanti o adiacenti ai filtri stessi. Il professionista chiede, inoltre, di conoscere se tali camini possano comprendere anche tratti ad andamento sub-orizzontale.



Per quanto attiene il primo quesito, si fa rilevare che la condizione dello sbocco dei camini di ventilazione al di sopra della copertura dell'edificio, così come formulato al punto 1.7 del D.M. 30.11.1983, trova oggettivo ed immediato riferimento nella tipologia più comune degli edifici serviti da scale a prova di fumo interne le quali ultime, comportando una serie di filtri verticalmente sovrapposti, richiedono in conseguenza lo sbocco dei camini alla sommità degli edifici stessi.

Nei casi, invece, di singoli vani filtro interposti tra compartimenti ubicati sullo stesso piano, si ritiene che lo sbocco dei camini di ventilazione possa immettere sull'area a cielo libero sovrastante o adiacente – ovvero più prossima – al filtro stesso, purché tale area abbia i requisiti di “spazio scoperto” così come definito dal punto 1.12. del citato D.M. 30.11.1983.

Per quanto riguarda il secondo quesito, ossia alla possibilità che i camini di ventilazione possano comprendere anche tratti di condotto ad andamento sub-orizzontale, lo scrivente Ufficio non ravvede – dal punto di vista tecnico – motivi ostativi alla loro realizzazione, a condizione che sia garantito il tiraggio naturale del condotto e che quest'ultimo sia adeguatamente protetto rispetto agli ambienti attraversati.

Al riguardo, si soggiunge che un efficace sistema di ventilazione mediante condotte, può essere garantito da una doppia canalizzazione indipendente, una in entrata (immissione) ed una in uscita (estrazione), con condotti aventi la medesima sezione e relative bocche poste, rispettivamente, nella parte bassa e nella parte alta del locale.

Quesito del libero professionista

Il sottoscritto libero professionista, in relazione a quanto formulato dal D.M. 30/11/1983 relativamente al camino di ventilazione sfociante al di sopra della copertura dell'edificio, chiede se tale sbocco è da intendere sempre e comunque al di sopra dell'edificio più alto e più vicino al filtro o se invece è da intendere, come sostiene il sottoscritto, la porzione della copertura del corpo di fabbrica immediatamente sovrastante il filtro stesso.

Tale richiesta viene formulata poiché frequentemente vengono indicate soluzioni che prevedono filtri sottostanti a spazi scoperti (cortili, giardini, etc.), per i quali la copertura è rappresentata dalla struttura dei cortili e dei giardini in questione e quindi atti per lo sbocco dei camini di ventilazione.

Infatti, a parere dello scrivente le parole “.....sfociante al di sopra della copertura dell'edificio” del punto 1.7. del D.M. 30/11/1983 lasciano intendere che la copertura di riferimento per lo sbocco del camino di ventilazione del filtro è quella che trovasi nell'area sovrastante la porzione di edificio in cui è ubicato il filtro.

Si chiede altresì di conoscere se il camino di ventilazione deve avere necessariamente sviluppo verticale o se lo stesso può comprendere tratti con andamento sub-orizzontali che garantiscano comunque il tiraggio.

[37]

(Chiarimento)

PROT. n° P1229/4108/sott.22/11

Roma, 12 gennaio 2006

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986, punto 3.5.3. Comunicazione delle autorimesse con locali immondezzaio e piccoli ripostigli.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, si concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale a condizione che, la comunicazione avvenga tramite filtro a prova di fumo e che il locale sia provvisto di aerazione pari ad almeno 1/100 della superficie in pianta, ottenibile anche tramite canalizzazioni di corrispondente resistenza al fuoco.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette per l'espressione del parere di competenza, il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Milano, relativo alla possibilità di prevedere un locale per la raccolta dei rifiuti, costituente compartimento antincendio, in comunicazione diretta con il corsello dell'autorimessa attraverso porta REI 120.

Premesso che tale possibilità è esplicitamente prevista per autorimesse con capacità di parcheggio fino a 40 autovetture e non oltre il secondo interrato (punto 3.5.2), si ritiene che, nel caso delle autorimesse con capacità di parcheggio superiore a 40 autovetture oppure oltre il secondo interrato, la regola tecnica non indichi in modo esplicito le modalità di comunicazione con attività non comprese tra quelle di cui al D.M. 16.02.1982, che pertanto devono essere individuate caso per caso in funzione della valutazione del rischio.

[38]



(Chiarimento)
PROT. n° P1445
032101 01 4113 170B b
032101 01 4108 022 021

Roma, 14 novembre 2008

OGGETTO: Contenitori distributori di carburante mobili. Autosaloni. - Quesito

Si riscontra la nota di pari oggetto di codesta Direzione Regionale.

Per quanto riguarda il quesito sull'utilizzo dei contenitori distributori di carburante mobili si ritiene che l'argomento sia stato chiarito con la nota prot. n. P1202-P1324/4113 sott. 170/B(bis) del 31/03/2008 inviata sempre a codesta Direzione Regionale.

In merito al secondo quesito si ritiene, come previsto dagli artt. 3.5.2 e 3.5.3 del D.M. 01 febbraio 1986, che la comunicazione fra un autosalone di superficie maggiore di 400 mq ed un'autorimessa di servizio debba avvenire tramite filtro a prova di fumo.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dallo studio professionale XXX relativo agli argomenti in oggetto, esprimendo, per quanto di competenza, il parere di questa ufficio.

(omissis. N.d.R.)

Autosaloni

Viene illustrato il caso di un autosalone di superficie > 400 mq e numero di auto < 30, comunicante con un'autorimessa di servizio con capienza < 40 autovetture, chiedendo quali siano le modalità di comunicazione ammesse.

Si ritengono condivisibili per il caso specifico le considerazioni dello studio professionale.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere dello Studio Professionale

I quesiti che Vi sottopongo riguardano:

- Depositi di gasolio per autotrazione in contenitori - distributori rimovibili.
- Autosaloni

Premetto che mi rivolgo a questa Direzione Regionale in quanto da funzionari, anche dello stesso Comando, ho ricevuto pareri contrastanti.

(omissis. N.d.R.)

Saloni di esposizione a servizio di concessionarie di vendita autovetture - Comunicazione tra salone e autorimessa di servizio

La lettera circolare, prot. P 584/4108 del 25/03/97, chiarisce che i saloni di esposizione, quando aventi superficie superiore a mq. 400, rientrano nelle attività di cui al punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/82. Dice anche che la normativa tecnica da applicare è quella prevista dal D.M. 01/02/86, quando la presenza di autoveicoli è superiore a 30, mentre, se inferiore, si devono applicare i normali criteri di prevenzione incendi

Questa lettera ha dato adito ad interpretazioni diverse.

Nel caso specifico si tratta di ditte concessionarie di vendita di autovetture, dotato di salone di esposizione, avente superficie maggiore di mq. 400 e capienza di 10/15 autovetture, collegato ad un'autorimessa di servizio con capienza inferiore a 40 autovetture.

Il chiarimento riguarda il come può essere realizzata la comunicazione tra salone e autorimessa.

Se si considera il salone come attività 87 a tutti gli effetti, farebbe testo solo la superficie e non la presenza delle autovetture, per cui la seconda parte della succitata lettera circolare non avrebbe senso. Per di più la comunicazione tra autorimessa e salone, in osservanza al D.M. 01/02/86, punto 3.5, sarebbe possibile solo attraverso locale filtro fumo, tenendo presente anche il punto 3.4.1. (strutture REI 180) e ove necessario, il punto 3.1, II° capoverso (Impianto di spegnimento automatico).

Tuttavia se si considera la superficie solo funzionale alla condizione di assoggettabilità alla richiesta di C.P.I., nel caso in esame, salone con superficie sup. a mq. 400 e numero di autovetture inferiore a 30, in applicazione dei normali criteri di prevenzione incendi, considerando i due locali a destinazione similare (depositi di autoveicoli con ridotta presenza di persone), assimilabili a due comparti di un'autorimessa, sembrerebbe fattibile proteggere la comunicazione tra i due locali con porta REI 120.



Queste diverse interpretazioni generano problemi, non solo ai fini applicativi delle normative vigenti, ma possono implicare aggravati economici ai titolari delle attività interessate.

Confidando nella Vs. disponibilità e cortesia, in attesa di responso, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

[39]

(Chiarimento)
PROT. n° 0012949

Roma, 15 ottobre 2009

OGGETTO: Comunicazione tra autorimessa e vano scala - punto 3.5.3 del D.M. 1° febbraio 1986.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per chiarire che la comunicazione tra una autorimessa al primo piano interrato con capacità di parcheggio superiore a 40 posti auto e un vano scala di un condominio di civile abitazione di altezza non superiore a 32 m può avvenire attraverso un disimpegno - e non un filtro a prova di fumo come richiesto al 3.5.3 del DM 1° febbraio 1986, nel caso di comunicazione con determinate attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco - a condizione che siano assicurate le caratteristiche di protezione della scala stessa, così come stabilito al punto 3.10.7 dello stesso decreto.

[41]

(Chiarimento)
PROT. n° P378/4108 sott. 22/32

Roma, 09 marzo 1999

OGGETTO: Richiesta di parere tecnico sulla realizzazione del sistema di drenaggio delle acque in una autorimessa.

Si comunica che il quesito sollevato è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Al riguardo il parere espresso dal suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che ai fini della sicurezza antincendio, non è necessario stabilire a priori le caratteristiche dei materiali utilizzati per la realizzazione di tubazioni di scarico delle acque.

Dette tubazioni non dovranno in ogni caso, compromettere, nell'attraversamento di elementi di compartimentazione (solai, pareti, etc.), le caratteristiche di resistenza al fuoco previste per i suddetti elementi.

Parere del Comando

Lo scopo della presente richiesta è di ottenere il Vostro parere sulla realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque in un parcheggio interrato multipiano.

Il sistema in oggetto è realizzato su tre piani:

- nel piano terra a cielo aperto (quota 0,00) si raccolgono le acque meteoriche con un insieme di canalette annegate nel solaio dello spessore di 60 cm
- nel primo piano interrato (quota - 3,00) si raccolgono le acque di lavaggio e dell'impianto Sprinkler con un sistema di canalette annegate nel solaio dello spessore di 45 cm
- nel secondo piano interrato (quota - 5,85) si raccolgono le acque di lavaggio e dell'impianto Sprinkler con un sistema di canalette annegate nel pavimento e collegate direttamente al collettore di evacuazione
- dalle canalette del piano terra e del primo piano interrato l'acqua è evacuata con una serie di tubi di ghisa del diametro nominale DN 75: ogni tubo è collegato ad una canaletta del piano terra ed una del primo piano interrato come mostrato sullo schema allegato
- le canalette e la parte del tubo di evacuazione collegata sono installate al momento del getto del calcestruzzo
- la struttura dei solai ha una resistenza al fuoco REI 90.

Nell'allegato disegno è mostrato graficamente quanto descritto qui di sopra.

È richiesto il Vostro parere sulle caratteristiche dei materiali da utilizzare per realizzare il sistema di evacuazione delle acque:

- sono utilizzabili tubi e raccordi in PVC e/o PEAD? in ghisa normale con giunti a bicchiere? In ghisa senza bicchiere con giunti equipaggiati con guarnizioni in materiale elastometrico?



- è necessario che i tubi siano certificati REI 90, come la struttura del parcheggio?
- debbono i tubi non certificati essere protetti con un rivestimento avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 90?

In attesa della Vostra cortese risposta, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

[42]

(Chiarimento)

PROT. n° P1917/4108 sott. 22/2

Roma, 27 gennaio 2005

OGGETTO: Autorimesse. Punto 3.6.1. del D.M. 01/02/86. Impianto antincendio fisso "Sprinkler" a servizio di autorimesse oltre il secondo piano interrato.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando Provinciale VV.F. di Milano, volto a chiarire la necessità di estendere l'impianto di spegnimento automatico previsto per i piani individuati al punto 3.6.1 del D.M. 01.02.86 anche ai piani sovrastanti (per autorimesse interrate) nel caso in cui tutti i piani facciano parte di un unico compartimento.

A parere dell'Ufficio scrivente la protezione dell'autorimessa con impianto di spegnimento automatico è obbligatoria nei casi previsti dal punto 6.1.0, indipendentemente dalle caratteristiche di compartimentazione.

[44]

(Chiarimento)

PROT. n° P172/4108 sott. 22/2

Roma, 12 maggio 2005

OGGETTO: Superficie compartimenti autorimessa. - Quesito

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si ritiene che la situazione contemplata dal punto 3.6.1 comma 3°,^J ove è previsto il raddoppio della superficie del compartimento mediante l'adozione dell'impianto fisso di spegnimento automatico, non consente soluzioni alternative se non previa adozione delle procedure in deroga, qualora ne ricorrano le condizioni.

Nel contempo si rappresenta che nel caso l'autorimessa sia costituita da più compartimenti non eccedenti ognuno la superficie di cui alla tabella relativa al punto 3.6.1, la realizzazione di un impianto di spegnimento automatico non è necessaria.

Si evidenzia inoltre che anche qualora detti compartimenti siano serviti da un'unica rampa aperta o a prova di fumo, la superficie massima complessiva (intesa come somma dei compartimenti) non può comunque eccedere due volte quella massima ammessa, piano per piano, per un singolo compartimento.

[47]

(Chiarimento)

PROT. n° P1266/4108 sott. 22/15

Roma, 20 ottobre 1998

OGGETTO: Capacità di parcheggio autorimesse sorvegliate.

^J Punto riferito al DM 1 febbraio 1986. N.d.R.

Con riferimento alle note indicate a margine, si concorda con il Comando Provinciale VV.F., nel ritenere che nelle autorimesse pubbliche sorvegliate con personale addetto alla movimentazione dei veicoli e negli autosilo, il parcheggio degli autoveicoli può avvenire senza tener conto delle corsie di manovra, ferma restando, in ogni caso, l'osservanza della superficie specifica di parcheggio di almeno 10 m².

Parere del Comando

Il D.M. 1/2/86 ("Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili") al punto 3.3 stabilisce che la capacità di parcheggio per autorimesse sorvegliate e per autosilo non può essere inferiore a 10 m² (rispetto ai 20 m² previsti per le autorimesse non sorvegliate). Lo stesso decreto stabilisce al punto 3.6.3. che "Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4,5 m e a 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia", senza fare alcuna distinzione tra autorimesse sorvegliate, autosilo e altro.

Considerato che il rispetto del punto 3.6.3, relativamente alla larghezza delle corsie di manovra, vincolante per l'integrale osservanza della normativa di sicurezza non permettere di raggiungere la capacità di parcheggio prevista per le autorimesse non sorvegliate (20 m² per autovettura), ed ancor meno per quelle sorvegliate, questo Comando chiede di conoscere se nell'espressione del parere preventivo alla costruzione di un'autorimessa sorvegliata, o di un autosilo, avente, quindi, personale sempre presente durante l'orario di apertura, sia esso addetto alla sorveglianza che al rimessaggio degli autoveicoli, deve intendersi che:

- 1) si può tendere alla capacità di parcheggio massima prevista per le autorimesse sorvegliate o autosilo, fermo restando la larghezza delle corsie di manovra, ammettendo che alcune file di veicoli non abbiano accesso "diretto" sulle stesse corsie richiedendo, quindi, per la movimentazione di un veicolo lo spostamento di altri da parte del personale dell'autorimessa;
- 2) la capacità di parcheggio è un parametro del quale non si deve tenere conto in quanto per "facile movimentazione dei veicoli" si intende che ogni mezzo deve poter essere movimentato senza che sia necessario lo spostamento di altri e, quindi, ogni fila di veicoli deve avere accesso "diretto" sulle corsie di manovra.

Questo Comando, considerato che nelle autorimesse sorvegliate:

- a) la presenza fissa di personale nell'autorimessa costituisce un elemento di sicurezza;
- b) i veicoli sono sempre aperti, le chiavi sono consegnate al personale dell'autorimessa e, pertanto, possono essere movimentate in qualunque circostanza;

ritiene che l'adozione della misura indicata al punto 1 può essere adottata purché si fissi il numero massimo di file consecutive tra due corsie di manovra (avente larghezza specificata al punto 3.6.3 del citato D.M.).

[48]

(Chiarimento)

PROT. n° P1489/4108 sott. 22 (16)

Roma, 23 novembre 1998

OGGETTO: Autorimessa. D.M. 1/2/86 Punto 3.7.2 - Raggio curvatura rampe.

Con riferimento alla nota di codesto Ispettorato, inerente l'autorimessa indicata in oggetto, lo scrivente Ufficio, alla luce del combinato disposto del punto 0 – Definizioni – e 3.7.2 – Rampe – del D.M. 1° Febbraio 1986, è del parere che l'osservanza del raggio minimo di curvatura è richiesta unicamente nel caso di rampe curvilinee mentre la stessa prescrizione non è prevista per le corsie di manovra disciplinate dal punto 3.6.3 del citato decreto.

Premesso quanto sopra si ritiene in ogni caso opportuna la proposta del richiedente di installare un sistema di specchi parabolici al fine di agevolare la circolazione degli autoveicoli.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Risulta pervenuta tramite il Comando VV.F., l'allegata istanza di deroga al D.M. 1/2/86 art. 3.7.2 riguardante una autorimessa interrata su quattro piani serviti da una unica rampa aperta a doppio senso di marcia di larghezza mt. 5,20.

Il raggio di volta minimo nelle corsie che permettono l'imbocco delle rampe non ha dimensione congruente con i raggi di curvatura previsti dal punto 3.7.2 e comunque non consente la circolazione a doppio senso di marcia.

Si chiede di fare conoscere se esistono precedenti in merito e, in caso affermativo, di voler trasmettere copia delle decisioni prese, al fine di consentire all'ufficio scrivente di avere gli elementi per un criterio di valutazione uniforme sul territorio nazionale.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)



[49]

(Chiarimento)

PROT. n° P1208/4108 sott. 22/15

Roma, 7 novembre 2001

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986. – Sosta autoveicoli all'interno di autorimesse pubbliche sorvegliate. –
Quesito. –

Con riferimento al quesito posto, lo scrivente ufficio ritiene che la soluzione progettuale prospettata, relativa ad un'autorimessa pubblica, sorvegliata da personale preposto alla movimentazione dei veicoli, nella quale i posti auto sono disposti in modo che una fila di autoveicoli non ha accesso diretto dalla corsia di manovra, sia accettabile in quanto non in contrasto con il D.M. 1° febbraio 1986, fermo restando l'osservanza della superficie specifica di parcheggio prevista al punto 3.3 del citato decreto (almeno 10 m²).

Infatti ricade tra i compiti del personale addetto provvedere alla movimentazione degli autoveicoli all'interno dell'autorimessa ed al loro corretto parcheggio.

Parere del Comando

Si trasmette il quesito in oggetto indicato, inoltrato a questo Comando da uno studio tecnico riguardante la possibilità di parcheggiare, da parte di personale preposto, in autorimesse pubbliche e sorvegliate le autoveicoli in doppia fila, così come indicato nell'allegata planimetria.

Al riguardo questo Comando ritiene che la possibilità di ricorrere a tale tipo di sosta debba essere valutata caso per caso sulla base della valutazione dei rischi, ricorrendo all'istituto della deroga (art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 12/1/1998 n° 37).

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[50]

(Chiarimento)

PROT. n° P1185/4108 sott. 22/15

Roma, 25 novembre 2003

OGGETTO: Larghezza delle corsie di manovra. - D.M. 1° febbraio 1986 e Lettera Circolare n° P1563/4108 del 29 agosto 1995. - Quesito. -

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si chiarisce che quanto riportato nell'allegato alla lettera circolare n° P1563/4108 sott. 28 del 29 agosto 1995 in merito alla larghezza delle corsie di manovra delle autorimesse, trova applicazione sia nei tratti antistanti i box o posti auto che nei tratti di corsia destinati al semplice transito degli autoveicoli, sempreché abbiano lunghezza limitata.

Si concorda inoltre con codesta Direzione in merito alla necessità di motivare il ricorso all'applicazione della deroga in via generale.

[51]

(Chiarimento)

PROT. n° P1311/4108 sott. 22/15

Roma, 21 dicembre 2000

OGGETTO: Posizionamento delle autoveicoli all'interno dei posti auto (D.M. 1° febbraio 1986. - Richiesta di parere. -)



Con riferimento al chiarimento richiesto da codesto Comando Provinciale VV.F. con la nota indicata a margine, lo scrivente Ufficio è del parere che la soluzione presentata nell'allegata planimetria, ove in un'autorimessa non sorvegliata i posti auto sono disposti in modo che una di autoveicoli non ha accesso diretto dalla corsia di manovra, possa essere ritenuta accettabile, in quanto non espressamente vietata dal D.M. 1° febbraio 1986, fermo restando l'osservanza della superficie specifica di parcheggio di cui al punto 3.3.

Sarà compito dell'amministrazione condominiale definire opportune norme gestionali per consentire la movimentazione dei veicoli.

Parere della Direzione Regionale

Pervengono a questo Comando richieste volte ad ottenere l'autorizzazione per poter posizionare all'interno delle autorimesse non sorvegliate con capienza superiore a nove autoveicoli, nel singolo posto auto di circa 40 mq, attestato da un solo lato sulla corsia di manovra, due autovetture una di seguito all'altra, come evidenziato nell'allegato grafico.

Tenuto conto che il D.M. 01/02/86 consente di posizionare due autovetture solo all'interno di box con predeterminate caratteristiche di resistenza al fuoco (punto 2.4), è parere di questo Comando che non possa essere consentita la sosta di due o più autovetture all'interno del singolo posto auto, in quanto ciò non consentirebbe l'agevole manovra delle stesse in caso di incendio.

[52 a.]

(Chiarimento)


PROT. n° P1532/4108 sott.22/15

Roma, 12 gennaio 2006

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986. Sosta autovetture all'interno di autorimesse private. Chiarimenti.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, si ritiene che la soluzione progettuale prospettata per un'autorimessa privata, interrata, chiusa e non sorvegliata da personale preposto alla movimentazione dei veicoli, nella quale i posti auto sono disposti in modo che una fila di autoveicoli non abbia accesso diretto dalla corsia di manovra, non può essere accettata. Infatti, anche se il posto auto attestato sulla corsia di manovra e quello retrostante appartengano alla stessa proprietà, ciò non costituisce elemento sufficiente per estendere al caso in esame i chiarimenti di cui alla nota di prot. n.P1268^K del 7 novembre 2001.

PLANIMETRIA



^K Leggasi 1208. N.d.R.

[52 b.]

(Chiarimento)

PROT. n° P574/4108 sott. 22/15

Roma, 13 novembre 2007

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986. Sosta autovetture all'interno delle autorimesse private. Chiarimenti.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, si ribadiscono le interpretazioni di cui alla nota n° P1532/4108-sott. 22/15 del 12 gennaio 2006.

Infatti, le misure di sicurezza indicate nella nota n° P1311/4108-Sott.22/15 del 21 dicembre 2000, nel tempo, si sono dimostrate inadeguate a garantire un livello di sicurezza antincendio equivalente a quello previsto dai disposti di cui al D.M. 1° febbraio 1986. Pertanto, sulla base delle esperienze maturate, si è deciso di rivisitare le soluzioni tecniche antincendio individuate nella nota citata (n° P1311/4108.-Sott.22/15 del 21 dicembre 2000) e relative ad autorimesse che, per tipologia costruttiva, sono riconducibili al caso rappresentato e cioè del tipo: privato, interrate, chiuse, non-sorvegliate da personale preposto alla movimentazione dei veicoli.

[53]

(Chiarimento)

PROT. n° 0001231

072/032101.01.4108.028.001b

Roma, 31 gennaio 2011

OGGETTO: D.M. 01/02/1986 - Sosta di autovetture all'interno di autorimesse con capacità di parcheggio superiore a 9 autoveicoli – Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, l'Ufficio scrivente ritiene che il parcheggio di due autoveicoli collocati in maniera tale che l'uscita di una delle due sia subordinata al preventivo spostamento dell'altra sia ammissibile, ma non è consentito il parcheggio del primo veicolo sulla corsia di manovra che parzializzi le dimensioni della stessa rispetto a quanto indicato al punto 3.6.3 del D.M. 1/2/1986. Tale prescrizione potrà essere rispettata evitando il parcheggio del veicolo che impegna la corsia di manovra attraverso adeguate misure gestionali che garantiscano sempre la facile e rapida movimentazione degli autoveicoli.

Quanto sopra sia nel caso di autorimesse suddivise in box che in quello di autorimesse a spazio aperto.

Per quanto attiene il quesito n. 3 si condivide il parere espresso da codesta Direzione Regionale VVF.

Parere della Direzione Regionale

Per il parere di competenza si trasmette in allegato il quesito pervenuto dal Comando Prov.le VV.F. di Taranto con nota prot. n. 17924 del 19.11.2010, inerente l'oggetto.

Al riguardo questo Ufficio condivide l'interpretazione della norma data dal Comandante Prov.le VV.F. di Taranto e più in particolare osserva:

1. Ricovero di autovetture in box:

Si ritiene di condividere appieno le determinazioni espresse dal Comandante Prov.le VV.F. di Taranto.

2. Sosta di autovetture in autorimesse prive di box:

Si condivide l'interpretazione data dal Comandante Prov.le VV.F. di Taranto, maggiormente suffragata dalla considerazione che il punto 3.6.3 del D.M. 01/02/1986 prevede che *“le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4.5 m e 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia”*.

3. Sosta di autovetture in autorimesse pubbliche sorvegliate

Si concorda con il parere espresso in merito dal Comandante Prov.le VV.F. di Taranto, osservando che il chiarimento ministeriale di cui alla nota prot. n. P1208/4108 sotto 22/15 del 07/11/2001 non considera la possibilità di stazionamento di autoveicoli lungo la corsia di manovra, condizione in palese contrasto con quanto prescritto al citato punto 3.6.3 del D.M. 01/02/1986, ma ne sottolinea il rispetto normativo, ove fa cenno al *“corretto parcheggio”* all'interno dell'autorimessa.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.



Parere del Comando

Al fine di assicurare uniforme e corretta interpretazione ed applicazione della fonte normativa in oggetto, si ritiene opportuno con la presente sottoporre taluni interrogativi, vertenti alcune casistiche che assai sovente sono sottoposte alla disamina di questo Comando.

[1] Ricovero di autovetture in box

Al punto 3.3. del D.M. 01/02/1986 è espressamente previsto che nelle autorimesse a box, purché di volume netto, per ogni box, non inferiore a 40 mc, è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.

Si domanda di conoscere se nell'ambito di box dalle dimensioni geometriche compatibili per accogliere n. 2 autoveicoli sia possibile il ricovero di n. 2 autovetture, collocate in maniera tale che l'uscita di una delle due sia subordinata al preventivo spostamento dell'altra vettura sulla corsia di manovra.

A parere di questo Comando tale possibilità parrebbe essere compatibile con la norma che espressamente non vieta detta soluzione funzionale di ricovero e che, anzi, nell'ammettere la possibilità all'interno di box di utilizzare dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli, intrinsecamente ammette la possibilità che un incendio nel box possa interessare ambedue le autovetture e che ciò comunque sia compatibile con l'obiettivo di prevedere una non generalizzazione dell'incendio stesso all'interno di tutta l'autorimessa, proprio perché le compartimentazioni assicurate dalla presenza dei box costituiscono nel merito adeguata misura di protezione passiva.

[2] Sosta di autovetture in autorimesse prive di box

Si domanda di conoscere se nell'ambito di autorimesse non sorvegliate aventi posti auto ben tracciati e visibili a pavimento, dalle dimensioni geometriche compatibili per accogliere n. 2 autovetture, sia possibile in ragione di quanto previsto dalla norma il parcheggio delle autovetture una dietro l'altra e quindi in maniera tale l'uscita di una delle due sia subordinata al preventivo spostamento dell'altra vettura sulla corsia di manovra.

A parere di questo Comando tale possibilità non parrebbe essere compatibile con la norma atteso che una siffatta modalità di ricovero di autovetture all'interno di una autorimessa non sorvegliata, oltre a rendere alquanto complessa la movimentazione delle stesse, costituirebbe indubbia maggiore possibilità che un eventuale incendio coinvolgente un autoveicolo possa più rapidamente propagarsi ad un maggior numero di veicoli limitrofi con conseguente più facile generalizzazione dell'incendio e correlate maggiori difficoltà e rischi nel contrasto dello stesso.

Peraltro da quanto a conoscenza di questo Comando la bozza di revisione del D.M. 01/02/1986, approvata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, prevedeva che nelle autorimesse senza personale addetto (autorimesse non sorvegliate) i posti auto fossero chiaramente tracciati con strisce sulla pavimentazione ed essere ognuno accessibile direttamente dalla corsia di manovra.

[3] Sosta di autovetture in autorimesse pubbliche sorvegliate

Con nota prot.n. P1208/4108 del 07/11/2001, l'allora Ispettorato Insediamenti Civili, Commerciali, Artigianali ed Industriali, riscontrando una richiesta di chiarimenti, ha rappresentato che per un'autorimessa pubblica, sorvegliata da personale preposto alla movimentazione dei veicoli, nella quale i posti auto sono disposti in modo che una fila di autoveicoli non ha accesso diretto dalla corsia di manovra, tale soluzione distributiva degli autoveicoli sia da ritenersi accettabile in quanto non in contrasto con il D.M. 01/02/1986, fermo restando l'osservanza della superficie specifica di parcheggio prevista dal punto 3.3. del succitato Decreto (almeno 10 mq).

Orbene, in più casi, sono state proposte soluzioni distributive delle autovetture in sosta in autorimesse del tipo in trattazione ove, comunque nel rispetto della superficie specifica di parcheggio, è previsto lo stazionamento dei veicoli anche sulla corsia di manovra. Una siffatta soluzione distributiva sarebbe ritenuta dai progettisti equivalente a quella oggetto di chiarimento e di cui alla ministeriale sopra riportata.

Lo scrivente in proposito ritiene che la corsia di manovra, per definizione e per funzioni specifiche, non possa in via generale essere trasformata in area destinata al parcheggio degli autoveicoli in quanto una siffatta situazione, pur in presenza di sorveglianti nell'autorimessa, amplificherebbe il rischio di propagazione generalizzata dell'incendio perlomeno all'intero compartimento.

Al riguardo si chiede il competente parere di codesta Direzione Centrale.

[56]

(Chiarimento)

PROT. n° P209/581/4108 sott. 22/16

Roma, 12 maggio 2004

OGGETTO: D.M. 1 febbraio 1986 - Chiarimenti 3.7.0 - 3.7.2. - Quesito. -



Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuti con la nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con quanto espresso da codesta Direzione Regionale. In particolare si sottolinea che, relativamente al quesito n° 1 (punto 3.7.0 ingressi), l'accesso alle autorimesse deve avvenire da spazio scoperto, così come definito al punto 1.12 del D.M. 30 novembre 1983.

Parere della Direzione

Si trasmettono in allegato i quesiti formulati dal Comando VV.F. di Bergamo, volti a chiarire alcuni aspetti del D.M. 01/02/86.

Ai riguardo si forniscono i seguenti pareri:

- Quesito n° 1 (3.7.0 ingressi)

Si ritiene che autorimesse con accesso da spazio scoperto, seppure servite da unica rampa scoperta, siano da considerarsi distinte, ciò in quanto la rampa non può considerarsi, nel caso in esame, ingresso dell'autorimessa.

- Quesito n° 2 (3.7.2 rampa)

In analogia a quanto avviene per le costruzioni stradali, si ritiene che la pendenza debba essere riferita all'asse della rampa. I valori della tolleranza previsti dal D.M. 30.11.83 si applicano anche alle misure lineari che concorrono alla determinazione della pendenza.

- Quesito n° 3 (4.3 uscite)

La necessità dell'adozione di scale protette o a prova di fumo deve essere valutata con riferimento ai criteri di compartimentazione, comunicazione, lunghezza delle vie d'esodo, nonché nel rispetto di quanto stabilito al punto 3.10.7 del decreto in argomento. Il caso indicato nei quesito non sembra evidenziare tale necessità.

[58]

(Chiarimento)

PROT. n° P235/4106 sott. 40/DI

Roma, 23 aprile 2007

OGGETTO: Deposito di gas G.P.L. ad uso civile, in serbatoio fisso interrato da 2,750 mc con rivestimento epossidico e protezione catodica.

Con riferimento al quesito posto dallo Studio Tecnico Associato XXXXX inerente l'argomento indicato in oggetto, si ritiene che la distanza di sicurezza tra il serbatoio di G.P.L. e la rampa di accesso all'autorimessa interrata deve essere determinata con riferimento al punto 7, comma 1, lettera a) dell'allegato al D.M. 14 maggio 2004.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Sondrio relativo all'installazione di un serbatoio di GPL in prossimità di una rampa a servizio di autorimessa interrata.

Al riguardo, valutata la situazione rappresentata nel disegno allegato, si ritiene che l'apertura posta al piano di posa del serbatoio rispetto alla quale deve essere garantita la distanza di sicurezza di cui al punto 7, comma 1, lettera a) del D.M. 14/05/2004, sia rappresentata, nel caso specifico, dalla porta di accesso dell'autorimessa, in quanto apertura comunicante con locale posta al di sotto del piano di campagna.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Si trasmette per dover d'ufficio, il quesito relativo all'oggetto, prodotto dal Per. Ind. XXX YYY, con disegno allegato per una più facile lettura.

La Provincia di Sondrio, completamente costituita da un'urbanistica prettamente montana, per di più di metà ancora non raggiunta dalla metanizzazione, pone ai professionisti del settore impiantistico dei serbatoi di gpl numerose esigenze di ricerca di soluzioni interpretative della norma che consentano l'installazione in ogni tipo di situazione.

Il quesito prodotto riassume una situazione che si presenta tipicamente, di vicinanza tra il serbatoio ed una rampa carrabile di un'autorimessa interrata.

Nel caso prospettato in esame, la rampa, depressa rispetto al piano di posa del serbatoio, è separata da questa per mezzo di un muretto alto 50 cm.

Questo Comando è del seguente parere:

Rispetto al quesito 1:

Nel quesito il tecnico considera la rampa non avente comunicazioni con il piano di posa del serbatoio, in quanto separata da un muretto di separazione alto 0,50 metri.

Questo Comando ritiene la suddetta misura non sufficiente a contenere l'eventuale dispersione di una nube di gas gpl, nel caso di serbatoi interrati. Il titolo III punto 7.2 suggerisce chiaramente la predetta misura per i serbatoi fuori terra, in alternativa all'interramento dei serbatoi, per la riduzione delle distanze di sicurezza. In questo caso l'altezza minima di 0,50 metri, tiene conto che si somma all'altezza del serbatoio, determinando una maggiore capacità di contenimento di un eventuale nube.

Rispetto al quesito 2:

Tenuto conto di quanto sopraconsiderato, a parere di questo Comando l'altezza del muro potrebbe essere considerata empiricamente sommando l'altezza dell'elemento pericoloso più alto del serbatoio fuori terra di capacità corrispondente, più 0,50 metri.

Rispetto al quesito 3:

L'apertura sotto al piano stradale costituita dalla rampa stessa, larga abbastanza per consentire il passaggio dei veicoli, non sembra assimilabile alla casistica citata sul titolo III punto 7a dell'allegato al D.M. 14.05.2004.

Tuttavia la rampa, in pendenza verso l'apertura di accesso all'autorimessa, appare, a giudizio visivo del tecnico accertatore VV.F., costituire una via privilegiata per il convogliamento ed il deflusso di una eventuale nube di gas gpl.

Premesso quanto sopra, si chiede un'interpretazione autentica della norma.

Parere del Tecnico

A) CONSIDERAZIONI TECNICHE

Un serbatoio interrato di gas gpl da lt. 2750, è stato installato a mt. 2,50 dal fabbricato di proprietà, ed a mt. 1,00 da un muro di sostegno del terreno, di altezza mt. 0,50 oltre il pozzetto del serbatoio, delimitante una rampa scoperta, in depressione rispetto al serbatoio stesso, di accesso ad un'autorimessa interrata.

In particolare:

- La rampa aperta, in quanto tale, non impone alcuna distanza di sicurezza, non trattandosi di fabbricato (deve essere paragonata ad un vialetto, ad una strada interna, ad un'area transitabile, ad un marciapiede ecc). Pertanto, avendo realizzato un muro di contenimento del terreno, bisogna rispettare solo ed esclusivamente la distanza di mt. 1,00 dal muro stesso.

Alla distanza di mt. 1,00 dal serbatoio non esistono comunicazioni poste al piano di posa del serbatoio, comunicanti con la rampa stessa, in quanto il muro di sostegno si eleva dal piano di posa del serbatoio di 50 cm. La comunicazione posta al piano di posa del serbatoio, inizio della rampa scoperta, è posta a distanza maggiore di mt. 2,50.

B) QUESITO

- 1) Che distanza deve rispettare il serbatoio di gas gpl da una rampa, non avente comunicazioni poste al piano di posa del serbatoio comunicanti con piani interrati?
A parere dello scrivente si dovrebbe rispettare la distanza di mt. 1,00 (piazzola di posa del serbatoio o protezione da urti veicolari) essendo quindi ammissibile la soluzione prospettata.
- 2) Si chiede in alternativa, qualora non venisse accettata la soluzione sopra prospettata, che altezza dovrebbe avere il muro, o un eventuale dislivello tra il serbatoio e la comunicazione con il piano interrato?
A parere dello scrivente l'altezza di cm. 50 (paragonabile ad un muro di interposizione) è un dislivello accettabile.
- 3) Ove non venisse realizzato il muretto, nella fattispecie alto cm. 50, la comunicazione con il piano interrato posta allo stesso piano di posa del serbatoio, è da considerarsi l'inizio della depressione o la porta di accesso all'autorimessa?
A parere dello scrivente, in tal caso, il serbatoio dovrebbe distare mt. 2,50 dal bordo del muro di sostegno, realizzato allo stesso livello del serbatoio.

Restando in attesa di riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

[61]

(Chiarimento)

PROT. n° P1206/4108 sott. 22/18

Roma, 07 novembre 2001

OGGETTO: Monta automobili. - Quesito. -



Con riferimento al quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. di Como, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato ribadendo che le prescrizioni impartite con lettera-circolare P1563/4108 sott. 28 del 29 agosto 1995, non consentono il trasporto contestuale di persone e autoveicoli all'interno della cabina dei montauto.

Quanto sopra tuttavia, non preclude che il montauto possa essere utilizzate anche per il trasporto di sole persone qualora abbia i requisiti di "ascensore" secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.P.R. 30 aprile 1999, n° 162.

[62]

(Chiarimento)

PROT. n° P1208/4108 sott. 22/25

Roma, 15 ottobre 2002

OGGETTO: Realizzazione di montauto ad uso non esclusivo. - Quesito. -

In riferimento al quesito in oggetto, si ribadisce la validità delle prescrizioni di cui al punto 3.7.2 dell'allegato alla L.C. n° P1563/4108 sott. 28 del 29 agosto 1995, concordando con il parere espresso da codesto Ispettorato.

Parere dell'Ispettorato

Si è esaminato il quesito proposto dall'Arch. XXXX per conto della Società XXXX, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale, volto a chiarire la possibilità di realizzazione di un montauto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla L.C. n. P1563/4108 del 29.08.95, avente anche funzione di montacarichi per un'attività di deposito sovrastante l'autorimessa.

Al riguardo si ritiene che per motivi di sicurezza legati alle procedure di utilizzazione del montauto e per garantire il rispetto delle modalità di comunicazione di cui al punto 3.5 del D.M. 1.02.86, tale realizzazione debba essere ad uso esclusivo dell'autorimessa.

[63]

(Chiarimento)

PROT. n° P1526/4108 sott. 22(25)

Roma, 10 dicembre 2004

OGGETTO: Autorimessa priva di rampa con accesso da montauto – Quesito posto da Studio professionale. -

In relazione al quesito di cui all'oggetto, comunicasi che questo Ufficio concorda con il parere – peraltro condiviso dalla Direzione Regionale in indirizzo – espresso al riguardo dal professionista proponente.

Parere della Direzione

Si trasmette per l'espressione del parere di competenza il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Sondrio, relativo alle caratteristiche del dispositivo ausiliario per l'alimentazione di energia elettrica in caso di mancanza di energia di rete da installare nel caso dei montauto.

Al riguardo si condivide il parere espresso dal professionista autore del quesito

Nota del Comando

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'allegato quesito di prevenzione incendi relativo alle autorimesse senza rampa con accesso da montauto, prodotto dal tecnico che legge per conoscenza.

Quesito del professionista

La lettera Circolare n. P1563/4108 Sott.28 del 29.08.1995 consente che le autorimesse interraste fino a 30 autoveicoli abbiano accesso solo da montauto a determinate condizioni, tra cui al capoverso 4 recita:

“Il sistema del montauto sia dotato di dispositivo ausiliario automatico per l'alimentazione di energia elettrica in caso di mancanza di energia di rete. Il relativo generatore abbia potenza sufficiente per l'alimentazione di tutti gli impianti di sicurezza”;

Si chiede, anche alla luce delle moderne tecniche impiantistiche, se con la dizione generatore si intenda l'utilizzo di qualsiasi fonte di energia elettrica (in particolare gruppo di continuità di adeguata potenza) o invece se con tale termine si intenda tassativamente un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio ad inserimento automatico.

A parere dello scrivente un gruppo di continuità correttamente dimensionato garantisce un inserimento automatico più sicuro rispetto a un generatore a combustione interna sia per la complessità del gruppo che per le parti in movimento dello stesso.

[64]

(Chiarimento)

PROT. n° P1139/4108 sott. 22(16)

Roma, 13 novembre 2000

OGGETTO: Autorimesse – D.M. 1° febbraio 1986. – Quesiti. –

Con riferimento ai quesiti inerenti l'argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici nelle note indicate a margine.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette, in allegato, la nota del Comando Provinciale VV.F. di Firenze prot. n. 6622/00/Q4/92 del 5/10/2000 relativa all'oggetto.

Questo Ispettorato condivide le osservazioni formulate dal Comando Provinciale.

In particolare, per quanto riguarda il quesito di cui al punto 1) della nota sopra citata, questo Ufficio ritiene che la rampa possa non rispondere ai requisiti di cui all'art. 3.7.2 del D.M. 1/2/86 qualora la stessa rampa, per il suo intero sviluppo, e non solo l'accesso all'autorimessa siano attestati su spazio scoperto.

Si testa in attesa del parere di codesto Ministero

Parere del Comando

Sono capitati, nell'attività di prevenzione degli incendi prevista dal D.P.R. n.ro 37/1998, casi di autorimesse rientranti al punto n. 92 del D.M.I. 16/02/82 per le quali l'interpretazione normativa non è risultata univoca (D.M.I. 1/2/1986).

I casi presentati sono sintetizzabili nelle tre fattispecie di seguito riportate:

- 1) Una rampa completamente esterna all'autorimessa, aperta superiormente, a servizio della stessa senza le caratteristiche previste dall'art. 3.7.2;
- 2) Autorimesse prive di elementi comuni quali aerazione, vie di esodo ect., aventi accesso da un tratto piano definibile spazio scoperto (ai sensi del D.M. 30/11/83 art. 1.12), e con una unica rampa esterna, completamente aperta, che collega la strada pubblica o privata con il succitato tratto piano;
- 3) Tratti inclinati (definibili rampe) collegati da tratti in piano che non presentano, quest'ultimi, i requisiti di curvatura prescritti dall'art. 3.7.2 del D.M.I. 1/2/86;

Premesso quanto sopra si chiede se:

- 1) La rampa esterna, essendo scoperta ed esterna all'autorimessa, debba essere considerata parte integrante della stessa e, pertanto, rispettare i requisiti dell'art. 3.7.2. del D.M.I. 1/2/86;
- 2) le due autorimesse, in quanto prive di esodo comuni, possono essere considerate due attività separate (senza le prescrizioni derivanti dalla somma degli autoveicoli in parcheggio);
- 3) debbono essere richiesti i requisiti geometrici di curvatura anche per i tratti piani inseriti nello sviluppo delle rampe (cioè tra i due tratti inclinati).

È opinione dello scrivente Comando ritenere:

- caso 1) Se l'accesso avviene da spazio definibile scoperto, ai sensi dell'art. 3.7.0 D.M.I. 1/2/86, la rampa non deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 3.7.2.
- caso 2) Le due autorimesse possono essere considerate separate in quanto la rampa, in assenza di altri elementi comuni quali superfici di aerazione e vie di esodo, non costituisce elemento tale da far considerare sovrapposizione degli effetti in caso di evento accidentale e/o incidentale in uno dei due locali.
- Caso 3) Il tratto piano collegante due tratti inclinati non deve avere, il requisito di curvatura, in quanto è assimilabile ad un tratto di "corsia di manovra" per il quale non è previsto tale requisito (artt. li 0 e 3.6.3).

Si resta in attesa di una nota di riscontro.

[65]



(Chiarimento)

PROT. n° P1225/4108 sott. 22 (16)

Roma, 22 ottobre 2001

OGGETTO: Risposta a quesito inerente le rampe esterne.

In relazione a quanto rappresentato con la nota che si riscontra, si ribadisce che le rampe, sia pure completamente esterne ai locali autorimessa, costituiscono parte integrante di questi ultimi, e ciò in ragione di quanto oggettivamente desumibile dalla lettura coordinata dei testi di cui ai punti O^L. e 3.7. del D.M. 1/2/86.

Parere del Comando

Al fine di rispondere ad analogo quesito formulato dal Comune, con la presente si chiede cortesemente di voler chiarire, se la rampa carraia interamente separata di una autorimessa interrata, soggetta ai controlli dei VV.F., debba ottemperare ai requisiti previsti dall'art. 3.7.2 del D.M. 1/2/86 in merito alla pendenza e ai raggi di curvatura.

Questo Comando, ritiene che quando l'accesso all'autorimessa avviene su spazio a cielo libero, la pendenza e il raggio di curvatura potrebbero non essere richiesti, sempre che siano presi accorgimenti tecnici al fine di evitare lo scivolamento dei mezzi in condizioni meteorologiche avverse (pioggia o neve) e l'urto dei mezzi con la rampa durante curvatura.

Si ringrazia e si rimane in attesa di superiore parere.

[\[67\]](#); [\[69 a.\]](#); [\[69 b.\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P66/4108 sott. 22 (16)

Roma, 20 febbraio 2001

OGGETTO: D.M. 1/2/86 - Punto 3.7.2 - Rampe.

Con riferimento ai quesiti posti da codesto Ispettorato in merito al punto 3.7.2 – Rampe – del D.M. 1/2/86, inerente le norme di sicurezza antincendio per le autorimesse, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- a) si ritiene che la comunicazione tra il singolo compartimento (realizzato anche su più piani) e la rampa (o la coppia di rampe a senso unico di marcia) ad esclusivo servizio di detto compartimento, possa avvenire senza alcuna protezione con porte aventi caratteristiche REI;
- b) si ribadisce che le rampe a servizio di due o più compartimenti devono essere del tipo aperto o a prova di fumo; in particolare questo Ufficio si è espresso sulla corretta interpretazione del punto 3.7.2 del D.M. 1/2/86 con nota n° 22059/4108 sott. 22 del 12 luglio 1990 che, per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato unitamente alla nota con la quale il Comando Provinciale VV.F. ha richiesto il chiarimento di che trattasi.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Con riferimento al punto 3.7.2 – Rampe – del Decreto Ministeriale 1/2/86 che disciplina gli accessi alle autorimesse tramite rampe, si richiedono a codesto Ispettorato i seguenti chiarimenti:

- a) con riferimento al 1° comma del predetto punto, se la comunicazione tra il singolo compartimento e le rampe del tipo previsto, tramite cui si accede al compartimento considerato, debba essere di tipo aperto oppure mediante porta avente caratteristiche non inferiori a REI 90 in conformità a quanto previsto all'ultimo comma del punto 3.6.1 della norma in questione;
- b) Con riferimento al 3° comma del predetto punto, si richiede quali siano le condizioni per cui le rampe che servono diversi compartimenti debbano essere del tipo aperto oppure a prova di fumo.

Si rimane in attesa delle determinazioni che codesto Ispettorato vorrà adottare in merito.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[\[68\]](#)

^L Leggasi "0.". N.d.R.



(Chiarimento)

PROT. n° P535/4108 sott. 22/16

Roma, 02 maggio 2001

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986 - Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili. - Quesito interpretativo della prescrizione di cui al punto 3.7.2 - Rampe. -

Con riferimento al chiarimento richiesto con la nota a margine, si conferma il parere espresso sull'argomento dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella riunione del 9 maggio 1990, in base al quale è consentito servire con un'unica rampa, aperta o a prova di fumo, più compartimenti di un'autorimessa ubicati ad uno stesso livello e non aventi, necessariamente, accesso diretto dalla rampa stessa, con la limitazione che la superficie complessiva per piano non sia superiore al doppio di quella massima ammessa, in funzione del piano, per un singolo compartimento.

Ad ogni buon fine si allega la nota di questo Ispettorato Prot. n° 22059/4108 sott. 22 del 12 luglio 1990 ed il relativo quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. di Torino.

Allegato

(Chiarimento)

Prot. n° 22059/4108 sott. 22

Roma, 12 luglio 1990

OGGETTO: TORINO – art. 3 punto 7.2 del D.M. 1.2.86 – Autorimesse

Con riferimento alle note cui si risponde si comunica che è stato esaminato il quesito presentato da codesto Comando Provinciale VV.F. relativo all'art. 3 - punto 7.2 del D.M. 1.2.86.

Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, nella riunione del 30/5/1990 ha espresso il seguente parere: "il terzo comma del punto 3.7.2. del D.M. 1.2.86 consente che una rampa a doppio senso di marcia o una unica coppia di rampe a senso unico di marcia, se di tipo aperto o a prova di fumo, possa servire più di un compartimento di autorimesse per piano e più piani.

La superficie massima complessiva di autorimesse, (intesa come somma dei compartimenti) per piano non può però eccedere 2 volte quella massima ammessa, piano per piano, per un singolo compartimento".

Si prega di tener conto di tale parere nella istruttoria delle istanze di deroga che, caso per caso, dovranno essere richieste secondo le vigenti procedure.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Si rimette in allegato il quesito, di interesse generale, formulato da un Comando Provinciale VV.F. in ordine alla corretta interpretazione da dare al contenuto dell'articolo 3, punto 7.2 del D.M.I. 1.2.1986 recante le norme di sicurezza per le autorimesse.

Si fa presente, al riguardo, che questo Ufficio in accordo con l'orientamento espresso dal suddetto Comando, è del parere che il succitato dettato normativo consenta di servire mediante rampa avente i prescritti requisiti solo comparti direttamente affacciantesi sulla rampa stessa, sia allo stesso piano sia su piani differenti, ma non comparti fra loro in serie, uno solo dei quali attestato e comunicante con la rampa a doppio senso di marcia a servizio anche dei comparti più interni.

Parere del Comando

Questo Comando è stato interessato per il parere di competenza da un tecnico professionista circa la realizzazione di un'autorimessa.

Il progetto proposto prevedeva due compartimenti serviti da una unica rampa del tipo a prova di fumo posizionata su un fronte del fabbricato e tale che il raggiungimento del secondo compartimento necessitava del passaggio attraverso il primo.

Il dubbio interpretativo che secondo lo scrivente ha carattere generale, riguarda il punto 3.7.2. terzo comma del D.M. 1/2/86 circa la possibilità di più compartimenti di servirsi della stessa rampa con necessità di attraversamento di compartimenti non direttamente serviti da tale rampa.

Questo Comando ritiene che, al fine di mantenere valida la compartimentazione richiesta dalle norme tecniche, soprattutto durante l'esercizio, sia da ritenere valida la possibilità di servire con una rampa più compartimenti solo nel caso in cui l'accesso ai vari compartimenti avvenga direttamente dalla rampa e non attraverso compartimenti contigui.

Si prega codesta Superiore Direzione Generale di voler far conoscere il proprio parere al riguardo.



[70]

(Chiarimento)

PROT. n° P1225/4108 sott. 22/16

Roma, 19 ottobre 2004

OGGETTO: D.M. 01/02/1986. Quesito interpretativo della prescrizione di cui al punto 3.7.2. terzo comma.

Con riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta con nota indicata a margine e relativa all'oggetto, si conferma che quanto contenuto nella nota prot. n° 535/4108 sott 22/16 del 02/05/2001 deve essere considerato nell'esame delle richieste di deroga. Per quanto riguarda, invece, la corretta interpretazione della definizione di rampa a prova di fumo e relative modalità costruttive, si rinvia ai chiarimenti fomenti con la nota di prot. n° P170/4108/ sott. 22/16 del 25/03/2002 che ad ogni buon fine si allega in copia.

Allegato

(Chiarimento)

Prot. n° 170/4108 sott. 22/16

Roma, 25 marzo 2002

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986 – Rampa a prova di fumo. – Interpretazione della definizione. –

In relazione a quanto rappresentato e richiesto da codesta Società con nota prot. n° 24/02 in data 12 febbraio 2002, si riporta di seguito l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine alla questione di cui all'oggetto.

La definizione di rampa a prova di fumo che ne dà il D.M. 1° febbraio 1986, non si presta a dubbi: una rampa è a prova di fumo quando, oltre ad essere protetta da strutture e porte REI di grado predeterminato, ha gli accessi, in corrispondenza di ogni singolo piano, da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto.

Al riguardo, si fa rilevare che la realizzazione di filtri a fumo, così come definiti dal D.M. 30 novembre 1983, in luogo dei disimpegni d'accesso alla rampa così come richiesti dal D.M. 1° febbraio 1986, non può costituire soluzione ammissibile in quanto non soddisfa pienamente il dettato normativo.

D'altra parte, che il normatore - per i disimpegni d'accesso alle rampe affinché le stesse possano essere ritenute a prova di fumo - abbia voluto richiedere specifiche e singolari caratteristiche non del tutto riconducibili a quelle dei normali filtri a fumo, lo conferma il dato oggettivo che il D.M. 1° febbraio 1986, pur essendo in vigore già da tempo il D.M. 30 novembre 1983, va oltre la tipologia del filtro a fumo ed introduce la novità del "disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto".

È superfluo comunque rammentare che, per particolari situazioni di comprovata inapplicabilità di alcune prescrizioni normative, vige pur sempre la possibilità del ricorso all'istituto della deroga.

[72 a.]

(Chiarimento)

PROT. n° P664/4108 sott. 22/16

Roma, 25 luglio 2000

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti al punto 3.7.2 del D.M. 1 febbraio 1986 - Pendenza rampe di accesso ad autorimessa. -

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale nella nota che si riscontra.

Parere dell'Ispettorato

In riferimento al quesito in oggetto, lo scrivente è del parere che il valore limite di pendenza prescritto dalla norma debba intendersi riferito come il valore massimo locale ovvero di ciascuna livelletta.

Si prega il superiore Ministero di esprimere il parere di competenza.

[73]

(Chiarimento)

PROT. n° P523/4108 sott. 22/32

Roma, 29 maggio 2002

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986, punto 3.8.0. – Pendenza dei pavimenti. –

In relazione al quesito posto inerente la problematica di cui all'oggetto, si riporta di seguito l'avviso dello scrivente Ufficio.

La prescrizione di cui al punto 3.8.0. del D.M. 1° febbraio 1986 è finalizzata al soddisfacimento di un duplice ordine di esigenze: quello proprio attinente al campo della prevenzione incendi e quello della salvaguardia delle acque di scarico da possibili fonti di inquinamento.

Da un'attenta lettura del punto in questione, si rileva che le misure dallo stesso prescritte trovano la loro ragione tecnica e prevenzionistica negli ambiti spaziali in cui i residui di sostanze grasse ed oleose sono presenti in quantitativi superiori ai trascurabili residui normalmente diffusi nell'autorimessa e per la cui bonifica il decreto rinvia alle norme di esercizio di cui al punto 10.5.

Il testo normativo, infatti, fa espresso riferimento alle "acque residue", e queste ultime, per essere caratterizzate come tali, debbono necessariamente costituire sostanza rimanente di un processo posto in essere da un'azione che, nella fattispecie, non può che essere un'operazione di lavaggio (asportazione meccanica).

La prescrizione di cui al punto 3.8.0. del D.M. 1° febbraio 1986 è pertanto da intendersi limitata a quelle particolari aree dell'autorimessa ove, in conseguenza delle operazioni che vi si svolgono - come, ad esempio, riparazioni meccaniche e/o interventi di lavaggio -, si determinano sui pavimenti consistenti e concentrati depositi residuali e spandimenti di sostanze derivate dagli idrocarburi.

Quesito

Alla scrivente viene prescritto da parte dei Comandi Provinciali di realizzare un sistema di collettori per il convogliamento delle acque ed un sistema per la loro separazione dai liquidi infiammabili eventualmente presenti anche per autorimesse sprovviste di impianto di lavaggio ed assolutamente protette dalle precipitazioni meteoriche.

La norma citata in oggetto testualmente recita:

3.8.0 Pendenza – I pavimenti devono avere pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue.

La dizione assume, in una interpretazione aderente alle espressioni letterali, valore di ovvio precetto nel caso della presenza di impianti di lavaggio nei quali, tra l'altro si faccia uso di solventi e lubrificanti derivati dagli idrocarburi, ovvero anche in presenza di aree soggette alla precipitazione meteorica, mentre in totale assenza di presenza di acqua, e della stessa possibilità che questa possa invadere il locale, non si ravvisa l'utilità della disposizione che comunque non investe l'evacuazione dell'eventuale liquido infiammabile, potenzialmente inquinante.

Sulla pericolosità della presenza di questo le osservazioni conducono a ben altra visione, atteso l'abbassamento drastico del punto di infiammabilità delle benzine "verdi" dovuto alla presenza di prodotti strutturati secondo anelli benzenici presenti nella miscela. La presenza di "pozzetti" in grado di assicurare il transito dell'acqua, che non può essere in caso di struttura coperta, e che comunque impediscano l'evacuazione del liquido infiammabile, corrisponde, nell'ipotesi del rischio di incendio (o esplosione), al medesimo valore sia con o senza il sistema di scarico richiesto dai funzionari VV.F..

In subordine si chiede di esplicitare i termini della "sufficiente pendenza" che in casi concreti è stato elemento di contestazione da parte di funzionari VV.F., senza peraltro specificare i parametri di misura che questa pendenza deve avere per essere a norma di legge. Ed anche, nel caso di impianto di lavaggio circoscritto, se l'impianto di recupero e smaltimento acque possa essere limitato all'intorno dell'area interessata, sempre quando il complesso dell'autorimessa sia protetto dalle acque meteoriche.

[74]

(Chiarimento)

PROT. n° P1540/4108 sott. 22/19

Roma, 21 dicembre 1998

OGGETTO: D.M. 1/2/86 - punto 3.9 - Aerazione di autorimesse organizzate in box.



Con riferimento al quesito posto con le note indicate a margine, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F. ritenendo che qualora le aperture di aerazione al servizio dell'autorimessa siano ricavate sulle pareti esterne dei box, deve essere ricavata un'analoga superficie di aerazione sulle pareti interne o sul serramento di chiusura dei box al fine di assicurare la corretta ventilazione di tutto il compartimento.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Per dovere d'ufficio si trasmette, in allegato, la richiesta di chiarimenti concernente l'oggetto, pervenuta a questo Ispettorato dal Comando Provinciale VV.F..

In merito al quesito formulato questo Ispettorato è del parere che le aperture di aerazione naturale, se ricavate su pareti esterne di box, debbano riprodursi su pareti interne verso le corsie di manovra, al fine di assicurare la corretta ventilazione di tutto il compartimento.

Si prega di voler far conoscere il parere di codesto Superiore Ministero in merito alla questione sollevata.

Parere del Comando

Il D.M. 1/2/1986, norma di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse, prevede, all'art. 3.9.1, che le stesse devono essere provviste di una superficie di aerazione pari ad 1/25 della superficie in pianta del locale, al fine di consentire, come precisato al punto 3.9.0, un efficace ricambio di aria, nonché lo smaltimento dei fumi e del calore di un eventuale incendio.

Si è verificato, in alcuni casi di progettazione di autorimesse suddivisa in boxes, che gran parte della superficie di aerazione è stata predisposta in corrispondenza di un box e che nell'infisso del vano di accesso al box viene prevista solamente una apertura pari ad 1/100 della superficie del box stesso.

Premesso quanto sopra si chiede di conoscere se tale progettazione risulta corretta, a parte la considerazione che non rispetta il principio della uniforme distribuzione delle aperture di aerazione, in quanto l'apertura minima del 1/100 della pianta non consentirebbe un idoneo smaltimento dei fumi e del calore di un eventuale incendio.

Alla luce delle considerazioni suddette, si chiede di conoscere se non sia opportuno richiedere che nell'infisso del box debba essere prevista una apertura della stessa superficie della apertura praticata nella parete esterna.

[75]

(Chiarimento)

PROT. n° P149/4108 sott. 22 (19)

Roma, 21 febbraio 2001

OGGETTO: D.M. 1/2/86 - Punto 3.9 - Caratteristiche delle aperture di ventilazione.

Al fine di esprimersi relativamente al quesito avanzato da codesto Studio Tecnico con la nota che si riscontra, occorre precisare quali siano le finalità della specifica norma di sicurezza allorché la stessa, per i locali autorimessa, fa riferimento a due diversi livelli di aerazione.

Il prescritto 0,003 m² per metro quadrato di pavimento, privo di serramenti, è finalizzato a garantire una superficie permanentemente aperta per lo smaltimento dei gas della combustione causati dalla messa in moto e dalla movimentazione degli autoveicoli all'interno dell'autorimessa.

La restante parte della superficie di ventilazione, sino al raggiungimento dell'1/25 della superficie in pianta del locale, è, viceversa, finalizzata allo smaltimento di fumo e calore in caso d'incendio. Per garantire, pertanto, tale finalità, i serramenti – ove posti in opera – delle aperture d'aerazione, debbono essere apribili o manualmente o automaticamente secondo le indicazioni della norma tecnica UNI-VV.F. 9494.

Nel ribadire pertanto, in via generale, il requisito dell'apribilità dei serramenti applicati alle aperture d'aerazione, si può comunque aggiungere che eventuali limitate aperture d'aerazione munite di infisso non apribile, possono oggettivamente essere computate come parte integrante della superficie di ventilazione richiesta, a condizione che siano adeguatamente segnalate, facilmente raggiungibili dall'esterno e costituite da materiale frangibile.

Parere del Comando

1) Premessa

Il 1° comma del punto 3.9.1 del D.M 1/2/86 prescrive che le aperture di aerazione naturale devono avere superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento.

Prescrive altresì che nei casi in cui non è previsto un impianto di aerazione meccanica, una frazione della suddetta superficie, non inferiore a 0,003 mq per mq di pavimento, deve essere completamente priva di serramenti.

Ne consegue che:

- nel caso in cui sia presente un impianto di ventilazione meccanica, tutte le aperture di ventilazione possano essere dotate di serramenti

- nel caso in cui non sia presente il suddetto impianto di ventilazione meccanica, le aperture di ventilazione possano essere dotate di serramenti, tranne che per una superficie non inferiore a 0,003 mq per mq di pavimento.

2) Quesito

Sono sorti alcuni dubbi interpretativi sul fatto che i suddetti serramenti debbano o meno essere di tipo apribile.

3) Considerazioni

Al fine di fornire elementi utili di valutazione desideriamo segnalare quanto segue:

1. I serramenti sono normalmente realizzati con profili metallici che supportano specchiature in vetro. Ciò prevalentemente per evitare allagamenti dovuti ad eventi atmosferici e per difendersi dal freddo, specie nelle zone climaticamente rigide.
2. Nelle autorimesse sotterranee, le aperture di areazione sono normalmente realizzate su intercapedini perimetrali.
3. Nelle autorimesse suddivise in box, questi ultimi si attestano anche sulle intercapedini perimetrali, permettendo il riscontro della superficie di areazione presente sul fondo dei box, grazie alla porta basculante del box, a tal fine completamente grigliata.
4. Detta porta è però necessariamente chiusa a chiave per poter garantire l'antintrusione e la protezione dei beni presenti all'interno del box.
5. Ne discende che il serramento posto sul fondo del box, anche se fosse di tipo apribile, non potrebbe essere comunque manovrato a causa della necessaria chiusura della porta del box.
6. Il vetro del serramento si romperebbe comunque fin dal primo insorgere dell'incendio, garantendo pertanto l'evacuazione dei fumi.

4) Conclusione

Considerato che il D.M. 1/2/86 ha chiaramente precisato quando è prescritta la presenza di areazione senza serramento, mentre nulla prescrive circa l'apertura degli altri serramenti, cosa che il normatore avrebbe certamente precisato come ha fatto per le aperture senza serramento, si richiede cortesemente di voler chiarire se è corretta l'interpretazione che i serramenti con vetro possano essere del tipo non apribile.

Ringraziando vivamente, vogliate gradire i nostri migliori saluti.

[76]

(Chiarimento)

PROT. n° P634/4108 sott. 22/19

Roma, 09 giugno 2005

OGGETTO: D.M. 1 febbraio 1986 – Aperture di ventilazione al soffitto delle autorimesse – Quesito.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F..

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di Sondrio circa l'idoneità di aperture di ventilazione di autorimesse ubicate in corrispondenza della rampa di accesso a cielo libero oppure in corrispondenza di parcheggi all'aperto e/o su via pubblica.

Con riferimento al primo caso si ritiene che l'ubicazione descritta, purchè su spazio a cielo libero, non sia in contrasto con le disposizioni del D.M. 01.02.86.

Con riferimento al secondo caso si è del parere che qualora le aperture di aerazione siano attestate su spazio adibito a parcheggio, debbano essere adottati opportuni accorgimenti atti ad impedire la sosta in corrispondenza delle aperture stesse (cordoli, dissuasori, ecc), oltre che per i motivi indicati dal Comando, anche per evitare lo sversamento di liquidi pericolosi all'interno dell'autorimessa.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

[77]

(Chiarimento)



PROT. n° 0010850

Roma, 10 settembre 2014

OGGETTO: Punto 3.9 del D.M. 1 febbraio 1986 – Aerazione autorimesse.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, questo Ufficio osserva che, il DM 1 febbraio 1986 per la ventilazione indica chiaramente, nel consentire un efficace ricambio d'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio, “la prestazione” del sistema di aerazione naturale delle autorimesse.

Lo stesso decreto, per determinate situazioni, fornisce le caratteristiche “geometriche” degli affacci delle aperture di aerazioni.

Dalla combinazione delle diverse indicazioni fornite si dovrà tenere conto nella valutazione delle modalità di affaccio delle aperture di aerazioni ai fini del rispetto del DM 1 febbraio 1986, fermo restando che, valutazioni e/o approfondimenti progettuali con metodologie ingegneristiche, se occorrono, potranno essere richieste soltanto per particolari situazioni specifiche.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando di XXXX volto a chiarire le caratteristiche dello spazio su cui sono attestate le aperture di aerazione di un'autorimessa ai fini del rispetto del D.M. 1/02/1986.

Al riguardo, pur riconoscendo che la normativa in vigore non specifica tali caratteristiche, appare ragionevole sostenere che, in ragione delle finalità associate alla ventilazione naturale dell'autorimessa, le aperture di aerazione debbano essere attestate su spazio scoperto. Nei casi in cui ciò non sia possibile si condivide il parere del Comando in merito alla necessità di specifiche valutazioni volte a dimostrare il corretto funzionamento del sistema di ventilazione.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Il Perito Industriale XXXX ha presentato a quest'Ufficio un quesito in merito all'ubicazione delle aperture di ventilazione di un'autorimessa.

Il punto 3.9 del decreto del Ministero dell'Interno 1 febbraio 1986 stabilisce che “*Le autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio*”. La normativa pertanto non richiede, come segnalato nel quesito presentato, che le aperture di ventilazione siano ubicate su spazio scoperto.

In merito al problema specifico segnalato, si tratta di un'autorimessa sita al primo piano interrato che presenta alcune aperture di ventilazione all'interno di un cortile, di dimensione 6,10 m x 11,60 m, delimitato dalle pareti del fabbricato, alto 30 metri, sul cui cortile si affacciano le aperture degli appartamenti. Tale cortile non costituisce spazio scoperto, come definito dal decreto del Ministero dell'Interno 30 novembre 1983, poiché la superficie del cortile è di 70,76 metri quadrati, inferiore alla superficie minima prevista di 90 metri quadrati.

Le aperture di ventilazione naturale di un'autorimessa hanno lo scopo di ridurre la concentrazione di eventuali vapori di sostanze infiammabili, dovuti al carburante delle autovetture, e dei gas di scarico delle autovetture ma, soprattutto, quello di consentire lo smaltimento di fiamme, fumi e calore prodotti in caso di incendio.

Il Comando è del parere che le aperture di ventilazione dell'autorimessa, ubicate su un cortile che non costituisce spazio scoperto, favoriscono la propagazione dei prodotti della combustione di un eventuale incendio in autorimessa all'interno degli appartamenti che si affacciano su tale cortile e, pertanto, non è garantito il corretto isolamento dell'autorimessa rispetto alle abitazioni soprastanti. È necessario pertanto, in tale caso, che siano effettuate specifiche valutazioni, eventualmente anche di natura fluidodinamica, in merito alla risoluzione della problematica sopra specificata.

Si trasmette pertanto il quesito pervenuto per il parere di competenza di codesta Direzione Regionale.

Richiesta del Tecnico

Si chiede con la presente, un chiarimento in merito al disposto del punto in oggetto;

nello specifico si chiede di chiarire se le aperture di aerazione di un'autorimessa, previste dal DM 01.02.1986, debbano o meno obbligatoriamente essere attestate su “spazio scoperto” come letteralmente definito dal punto 1.12 del DM 30.11.1983.

Ad opinione dello scrivente tale prescrizione non si ricava dalla lettura del punto 3.9 in oggetto, che recita testualmente: “*Le autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale Incendio.*”

Il caso di specie riguarda un'autorimessa di circa 1.250 mq di superficie, ubicata al primo piano interrato, con parcheggio massimo pari a 40 autoveicoli; una parte delle superfici di aerazione di tale autorimessa sono attestate su un cortile interno rettangolare, posto centralmente rispetto alla pianta dell'autorimessa e del soprastante edificio di civile abitazione; le dimensioni del cortile sono di m. 6,10 x 11,60 = m²^M. 70,76.

Sul cortile interno si attesta pure l'edificio soprastante l'autorimessa, e le finestre delle abitazioni poste ai vari piani, per una altezza di 30 m dal piano di calpestio dell'autorimessa.

In base alla definizione di "spazio scoperto", prevista dal DM 30.11.1983, la superficie del cortile, per rientrare nella definizione di cui al citato punto 1.12, dovrebbe essere pari a 30 x 3 = 90 m²^N.

Nel caso specifico, in cui il cortile ha superficie completamente scoperta pari a 70,76 mq, si ritiene che le aerazioni dell'autorimessa possano ragionevolmente essere attestate sul cortile stesso, nel pieno rispetto del DM 01.02.1986; tale norma infatti, come già detto, non prescrive l'attestazione delle aperture di aerazione su "spazio scoperto" come letteralmente definito dal punto 1.12 del DM 30.11.1983.

Si rimane in attesa di un parere In merito di codesta Direzione Centrale.

[78]

(Chiarimento)

PROT. n° P1472/4108 sott. 22 (19)

Roma, 31 dicembre 1999

OGGETTO: Autorimesse di cui al D.M. 1/2/86 - Richiesta di chiarimenti per deroghe al punto 3.9.1 del citato decreto ministeriale.

Con riferimento alla nota indicata a margine, si precisa quanto segue.

Il punto 3.9.0 del D.M. 1/2/1986 prevede che le autorimesse siano munite di un sistema di aerazione naturale tale da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio. Il punto successivo stabilisce la superficie minima delle aperture di aerazione naturale e, nei casi nei quali non è previsto l'impianto di ventilazione meccanica, la frazione di tale superficie che deve essere completamente priva di serramenti.

Si evidenzia inoltre che la vigente normativa non richiede particolari requisiti di comportamento al fuoco per gli impianti di ventilazione meccanica che ne garantiscano il funzionamento anche in caso di incendio.

Premesso quanto sopra, si condivide il parere di codesto Ispettorato in merito alla diversa finalità della superficie di aerazione naturale, cui è demandato tra l'altro il compito di evacuare i prodotti della combustione, rispetto all'impianto di ventilazione meccanica, che ha il solo scopo di eseguire un efficace lavaggio dell'aria ambiente dai gas di scarico degli autoveicoli e di abbassare la concentrazione di eventuali miscele infiammabili. D'altra parte lo stesso D.M. 1/2/1986 al punto 3.9.4 prevede per gli autosili interrati sia una ventilazione meccanica, pari almeno a 3 ricambi ora, che un impianto di smaltimento dei fumi, con camini di superficie pari al 2% della superficie di ogni piano.

Pertanto nei casi in cui la superficie di aerazione naturale sia inferiore al valore prescritto dalla norma, occorre valutare, caso per caso, tenendo conto anche delle caratteristiche del locale (planovolumetria, ubicazione, ecc.) se la superficie di ventilazione naturale esistente è efficace ai fini dello smaltimento dei fumi e del calore in caso di incendio.

Qualora tale requisito non dovesse essere riscontrato, si ritiene che, quale misura compensativa, possa essere prevista un impianto evacuazione fumo e calore, i cui componenti devono essere idonei a resistere agli effetti di un incendio.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Una delle richieste di deroghe che interessano l'Ufficio Prevenzione dell'Ispettorato scrivente ha per oggetto il punto 3.9.1 del D.M. 1/2/1986 riguardante le aperture di aerazione naturale le quali devono avere superficie non inferiore ad 1/25 della superficie del compartimento.

Nella generalità dei casi le situazioni prospettate garantiscono la quota parte di aerazione necessaria alla ventilazione dei locali (0,003 m² per m² di pavimento), mentre propongono a compensazione della quota parte di superficie di aerazione mancante e necessaria per lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio, la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica avente le caratteristiche dettagliate al punto 3.9.3 del D.M. 1/2/1986.

Dopo ampia discussione, il Comitato Tecnico Regionale ha evidenziato la non completa equivalenza dell'impianto di ventilazione meccanica quale misura di sicurezza alternativa alla aerazione, atteso che, un normale ventilatore non garantisce la funzionalità come estrattore di fumi in caso di incendio, sia per motivi di resistenza dei componenti alle alte temperature, sia per l'affidabilità dell'alimentazione elettrica, sia per i vincoli fluidodinamici che comporta

^M Leggasi "m²". N.d.R.

^N Leggasi "m²". N.d.R.



(estrazione e non immissione). Per contro non c'è stata una uniformità di giudizio sull'opportunità di prescrivere la realizzazione di un impianto di estrazione fumi, né tantomeno sulle caratteristiche di tale impianto, in particolare nei casi di autorimesse monopiano e di limitate dimensioni.

Si chiede quindi a codesto Ispettorato di voler esprimere un parere sulle misure di sicurezza che possono essere considerate equivalenti nei casi di autorimesse aventi superficie di aerazione inferiore ad 1/25 della superficie in pianta di cui al punto 3.9.1 del D.M. 1/2/1986, sia alla luce dei dati che pervengono da altri Ispettorati Regionali VV.F. che alla luce della normativa di settore in itinere.

[\[80\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P590/4108 sott. 22/19

Roma, 22 dicembre 2003

OGGETTO: Areazione autorimesse. – Quesito. –

Con riferimento al quesito posto in merito all'argomento indicato in oggetto, si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che la specifica regola tecnica stabilisca l'indipendenza della superficie di ventilazione per piano e non per compartimento al fine di non creare collegamenti verticali non protetti tra i piani.

Questa circostanza è tanto più evidente se si riflette sulla disposizione riportata nel punto 3.9.1 del D.M. 1° febbraio 1986 che stabilisce come tutti i passaggi tra i piani debbano essere esterni o racchiusi in gabbie di scale realizzate con strutture non combustibili aventi idonee caratteristiche di resistenza al fuoco pertanto, a maggior ragione, la ventilazione non deve costituire un passaggio preferenziale dei fumi, del calore o delle fiamme. In casi particolari, valutate le condizioni di rischio e le misure compensative, si potrà fare ricorso all'istituto della deroga.

[\[81\]](#); [\[82\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P1384/4108 sott. 22/19

Roma, 24 febbraio 2005

OGGETTO: DM 1° Febbraio 1986 - punti 3.9.2 -3.9.3 –

In relazione a quanto prospettato con le note che si riscontrano, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo dalla Direzione Regionale in indirizzo.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Milano relativo ad un sistema di ventilazione meccanica senza la realizzazione di canalizzazioni a soffitto proposto dalla società XXXX XXXX.

Al riguardo si ritiene che detto sistema non sia in contrasto con quanto previsto dal DM 1.2.86 per gli impianti di ventilazione meccanica, con riferimento alle condizioni normali di funzionamento.

Per quanto riguarda la funzione aggiuntiva di estrazione fumo e calore in caso di incendio si condivide la necessità posta dal Comando di valutare opportunamente le modalità di attivazione dei ventilatori in modo che non vi siano interferenze con il funzionamento dell'eventuale impianto sprinkler.

Infine, con riferimento all'interpretazione dei punti 3.9.2 e 3.9.3 del decreto in argomento, si ritiene che ai fini dell'individuazione della tipologia di impianto di ventilazione meccanica da installare possano essere esclusi i posti auto dei piani fuori terra di tipo aperto.

Parere del Comando

Si trasmette il quesito sulle autorimesse, formulato dalla società XXXX XXXX, relativo alla possibilità ottemperare ai punti 3.9.2 e 3.9.3 del D.M. 1.2.86 mediante l'installazione di un sistema di ventilazione di nuova concezione in sostituzione del sistema tradizionale. L'impianto proposto è costituito da una serie di ventilatori a getto opportunamente collocati, che convogliano l'aria verso una camera di ventilazione dotata di ventilatore assiale per la definitiva espulsione all'esterno. La società garantisce in tal modo il pieno rispetto delle prestazioni e dei requisiti previsti al punto 3.9.3 della norma. In caso d'incendio, inoltre, il sistema attiva in maniera opportuna i ventilatori a getto, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12101-3, posti in prossimità dell'incendio, creando una corrente che



sposta i fumi dal luogo dell'evento fino alla zona di espulsione, can portate consistenti. La documentazione allegata illustra nel dettaglio le peculiarità del sistema in relazione alle caratteristiche dell'autorimessa.

La società XXXX XXXX pone pertanto i seguenti quesiti:

1. parere in merito all'applicazione del sistema descritto in aggiunta alla ventilazione naturale e come interpretazione della ventilazione meccanica in regime normale;
2. premesso che:
 - il punto 3.9.2 del Decreto si prescrive l'impianto di ventilazione meccanica per le autorimesse interrato di capienza superiore alle soglie previste e per le autorimesse fuori terra di capienza superiore a 250 autoveicoli;
 - il punto 3.9.3 del Decreto si prescrive il doppio impianto ventilazione meccanica, per l'immissione e per l'estrazione, al superamento della capienza di 500 autoveicoli;se la soglia di 500 posti auto sia da applicare solo alla somma dei posti auto ai piani interrati e fuori terra di tipo chiuso o sia da considerare comprensivo dei posti auto situati ai piani fuori terra di tipo aperto.

Per quel che riguarda il quesito di cui al punto 1, esaminando il problema in termini generali, si ritiene possano essere distinti i seguenti casi:

- a) autorimessa con meno di 500 autoveicoli e priva di impianto sprinkler: in tal caso, qualora possa essere documentato il pieno rispetto delle caratteristiche e delle prestazioni del sistema di ventilazione meccanica di cui al punto 3.9.3 per le autorimesse con capienza inferiore a 500 posti auto e l'uniformità del ricambio di aria sull'intera superficie, si ritiene sia possibile autorizzare con le procedure ordinarie tale installazione;
- b) autorimessa con capienza superiore a 500 veicoli e priva di impianto sprinkler: in questo caso, poiché la norma prescrive la presenza dell'impianto di ventilazione anche per l'immissione di aria, si ritiene indispensabile che l'idoneità dell'intero sistema di protezione antincendi debba essere valutato caso per caso nell'ambito del procedimento di deroga;
- c) autorimessa dotata di impianto sprinkler: in tal caso si ritiene comunque necessaria la rivalutazione del rischio d'incendio, da effettuarsi caso per caso, a causa della necessità di una opportuna taratura delle soglie di accensione del sistema di ventilazione in caso d'incendio, che rischierebbe di interferire con la dinamica di attivazione dell'impianto di spegnimento.

Per quel che riguarda il secondo quesito si ritiene che l'interpretazione proposta possa essere accolta solo nel caso in cui la parte chiusa e quella aperta dell'autorimessa siano indipendenti tra loro e possano essere considerate come due autorimesse a se stanti.

(Si omette la relazione della ditta. N.d.R.)

[84]

(Chiarimento)

PROT. n° P1696/4108 sott. 22/19

Roma, 28 dicembre 2004

OGGETTO: Autosilo – P.to 3.9.4 del D.M. 1° febbraio 1986. –

In relazione a quanto richiesto con la nota cui si risponde si fa tenere copia di una risposta fornita da questo Ufficio su un analogo quesito.

Quesito precedente

(Chiarimento)

PROT. n° P2744/4108 sott. 22

Roma, 17 marzo 1989

OGGETTO: Camini per impianto smaltimento fumi negli autosilo interrati – QUESITO. –

In riferimento alla nota cui si risponde, questo Ministero, esaminato il quesito concernente l'oggetto, concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco.

Parere dell'Ispettorato

In riferimento ai quesiti proposti, questo Ispettorato Regionale è del parere che:



- non sia necessario che per ogni livello debba comunque prevedersi un camino, ma potranno essere congiunti in canalizzazioni opportunamente shuntate, gli impianti di smaltimento fumi di più livelli, prevedendosi però delle sezioni parziali di imbocco pari al 2% delle superfici di ciascun piano;
- possa bastare che si prevedano uno o più camini per raccogliere e smaltire i fumi provenienti da uno qualsiasi dei livelli.

[87]

(Chiarimento)

PROT. n° P686/4108 sott. 22/31

Roma, 06 luglio 2005

OGGETTO: Quesito relativo alla larghezza delle scale delle autorimesse.

In relazione a quanto rappresentato dal Comando Provinciale VV.F. di Mantova con la nota in riferimento, si condivide il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di Mantova inerente la larghezza delle scale a servizio di autorimesse su più piani.

Si ritiene al proposito che per le autorimesse non sia applicabile il criterio del dimensionamento in base all'affollamento dei due piani consecutivi con l'affollamento maggiore, in primo luogo perché ciò non è previsto dalla specifica regola tecnica ed in secondo luogo perché le condizioni di affollamento appaiono notevolmente differenti da quelle riscontrabili in altre attività per le quali tale criterio è previsto. Fa eccezione il caso in cui esista un'unica scala sulla quale convergono i flussi di tutte le uscite di piano, per il quale resta valido il parere già espresso da Codesto Ministero con nota Prot. N° P1916/4108 del 24/03/2005.

Si resta in attesa delle determinazioni di Codesto Ministero.

[89]

(Chiarimento)

PROT. n° P1155/4108 sott. 22/31

Roma, 17 luglio 2002

OGGETTO: D.M. 1/2/86, punto 3.10.5.

In relazione al quesito di cui alla nota che si riscontra inerente l'oggetto, si fa presente che la norma – per quanto attiene alle caratteristiche dei percorsi d'esodo – non discriminando tra autorimesse a spazio aperto e autorimesse a box, intende conferire interpretazione ed applicazione univoca alla misura prescrittiva.

Indipendentemente, pertanto, dal tipo di organizzazione degli spazi interni, i percorsi d'esodo delle autorimesse debbono essere misurati dai punti interni più lontani rispetto alle uscite.

Parere del Comando

Al fine di una corretta applicazione del D.M. 1/2/86 relativo alle autorimesse, si chiede di conoscere, se per un'autorimessa suddivisa a box, il percorso di esodo verso l'uscita di sicurezza più prossima debba essere computato dalla porta di accesso (basculante) al box oppure dal punto più lontano interno al box stesso.

[90]

(Chiarimento)

PROT. n° P1817/4108 sott. 22(31)

Roma, 21 gennaio 2005



OGGETTO: Autorimesse. Punto 3.10.5 e 3.10.6 del D.M. 01/02/1986 - Massima distanza ammissibile per i percorsi unidirezionali d'esodo.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in oggetto indicati, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio ritiene che:

- indipendentemente dal tipo di organizzazione interna dell'autorimessa, il percorso d'esodo deve essere misurato a partire dai punti interni più lontani rispetto alle uscite che adducono su spazio aperto o luogo sicuro dinamico;
- nel caso di autorimesse con percorsi unidirezionali e con almeno due uscite di sicurezza ragionevolmente contrapposte, la distanza massima ammissibile per raggiungere un luogo sicuro è di 40 metri. Tale distanza diventa di 50 metri nel caso in cui l'autorimessa sia dotata d'impianto di spegnimento automatico.

[91]

(Chiarimento)

PROT. n° P1155/4108 sott. 22/31

Roma, 12 luglio 2002

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986, punto 3.10.5.

In relazione al quesito di cui alla nota che si riscontra inerente l'oggetto, si fa presente che la norma – per quanto attiene alle caratteristiche dei percorsi d'esodo – non discriminando tra autorimesse a spazio aperto e autorimesse a box, intende conferire interpretazione ed applicazione univoca alla misura prescrittiva.

Indipendentemente, pertanto, dal tipo di organizzazione degli spazi interni, i percorsi d'esodo delle autorimesse debbono essere misurati dai punti interni più lontani rispetto alle uscite.

[92 a.]

(Chiarimento)

PROT. n° P1916/4108 sott. 22/31

Roma, 24 marzo 2005

OGGETTO: Autorimesse. Punto 3.10.6 del D.M. 1° febbraio 1986. Numero delle uscite.

In relazione a quanto richiesto con la nota cui si risponde si ritiene che la soluzione proposta dal Comando di Milano possa essere accettata a condizione che il vano scala in cui immette il filtro a prova di fumo abbia caratteristiche di compartimento antincendio e che la larghezza della scala sia almeno pari alla somma delle uscite dall'autorimessa.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando provinciale VV.F. di Milano, volto a chiarire le caratteristiche dei percorsi di esodo delle autorimesse in relazione al numero delle uscite, condividendone il parere espresso.

Parere del Comando

Come noto il punto 3.10.6 del D.M. 01.02.1986 prescrive che “il numero delle uscite non deve essere (per ogni piano) inferiore a due. Tali uscite vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.”

Accade sovente che vengano prodotti presso il Comando scrivente progetti inerenti attività 92 del D.M. 16.02.1982, del tipo interrato, riportanti due uscite dall'autorimessa, ubicate effettivamente in posizione contrapposta, e quindi in conformità al punto 3.10.6 della norma, ma sostanzialmente poi adducanti ad una unica scala, che porta ai livelli superiori e quindi a luogo sicuro o pubblica strada.

È opinione di questo Comando che tale situazione può essere ammissibile unicamente nel caso di uscite comunicanti con la scala tramite filtro a prova di fumo, costituendo in questo caso il vano scala al quale si accede dalle due uscite luogo sicuro rispetto all'autorimessa.

Nel caso in cui diversamente le scale non siano protette rispetto all'autorimessa tramite filtro a prova di fumo occorrerebbe garantire, a fonte delle due uscite, due corrispondenti percorsi alternativi verso luogo sicuro o pubblica strada.

Si rimane in attesa di un superiore parere di codesto Ministero.



[\[94\]](#); [\[95\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° 2959
032101 01 4108 022 019

Roma, 25 febbraio 2010

OGGETTO: DM 01/02/1986 - Caratteristiche tubazioni interne alle autorimesse.
Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente l'argomento in oggetto, è parere di questa Direzione che i materiali impiegati per coibentare le tubazioni devono essere di classe 0 o al massimo di classe 1 ed omologati in funzione del tipo di impiego a cui sono destinati. Qualora fossero impiegati prodotti per cui è prevista la marcatura CE, nel rispetto del Decreto Ministeriale 15 mar 2005 dovranno essere utilizzati materiali classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: (A2L-S1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2L-s2,d1), (A2L-s3,d1), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0).

Qualora l'installazione tecnica sia ubicata all'interno di un'intercapedine orizzontale e/o verticale delimitata da prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco almeno EI 30, sono ammessi, prodotti isolanti ricompresi in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: (A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2L-s2,d1), (A2L-s3,d1), (A2L-s1,d2), (A2L-s2,d2), (A2L-s3,d2), (BL-s1,d0), (BL-s2;d0), (BL-s3,d0), (BL-s1,d1), (BL-s2,d1), (BL-s3,d1), (BL-s1,d2), (BL-s2,d2), (BL-s3,d2), (CL-s1,d0), (CL-s2,d0), (CL-s3,d0), (CL-s1,d1), (CL-s2,d1), (CL-s3,d1), (CL-s1,d2), (CL-s2,d2), (CL-s3,d2), (DL-s1,d0), (DL-s2,d0), (DL-s1,d1), (DL-s2,d1).

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del fuoco di Pavia volto a conoscere le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali eventualmente utilizzabili per la coibentazione di tubazioni attraversanti un'autorimessa.

Poiché tale requisito non è previsto espressamente dal D.M. 01.02.1986, si ritiene che la soluzione proposta dal Comando costituisca un utile riferimento da valutare caso per caso.

Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Con la presente si trasmette il quesito, posto dall'Amministratore del condominio "XXXX" a Pavia, inerente la possibilità di coibentare le tubazioni che trasportano liquidi, in questo caso acqua, e le caratteristiche delle stesse.

A parere dello scrivente Comando, non trattando, il DM 01/02/1986, in modo specifico l'argomento, si ritiene, in linea coi principi di prevenzione incendi per i quali i materiali non debbono essere motivo di innesco e propagazione dell'incendio, che le tubazioni che attraversano le autorimesse possano essere coibentate con materiale incombustibile o, al massimo, in classe 2 di reazione al fuoco per il tipo di impiego.

Al fine di dirimere ogni dubbio e per una corretta ed uniforme applicazione della normativa, si chiede il definitivo parere di codesto superiore Ufficio.

Si allega copia della richiesta trasmessa dall'Amministratore.

Richiesta dell'Amministratore

La sottoscritta YYYYY in qualità di Amministratore pro tempore del condominio residenziale XXXX in Pavia

Chiede

Se le tubazioni che trasportano liquido, nella fattispecie acqua, che corrono sul soffitto del passaggio comune ad autorimesse in un condominio, possano essere coibentate ed eventualmente se vi siano caratteristiche tecniche da rispettare.

Grata per una sollecita risposta, invio distinti saluti.

[\[97\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° P959/4108 sott. 22/2



Roma, 29 luglio 2003

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986, punto 6.1.4 – Caratteristiche idrauliche degli impianti idrici antincendio – Quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa che l'impianto idrico antincendio, a servizio di un'autorimessa suddivisa in più compartimenti, deve essere dimensionato considerando il funzionamento contemporaneo del 50% degli idranti installati nel compartimento avente capacità di parcheggio maggiore.

[100 a.]

(Chiarimento)

PROT. n° P584/4108 sott. 22/21

Roma, 25 marzo 1997

OGGETTO: D.M. 16 febbraio 1982 – Autosaloni o saloni di esposizione. – Quesito. –

In riscontro alla nota indicata a margine, si chiarisce che gli autosaloni rientrano tra le attività di cui al punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, sia superiore a 400 m², indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione.

La normativa tecnica da rispettare è quella prevista dal D.M. 1° febbraio 1986 per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30, mentre per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli si applica il criterio esposto al quintultimo capoverso della circolare n. 2 del 16 gennaio 1982 dove espressamente viene scritto: "... per gli autosaloni con un numero di autoveicoli in esposizione inferiore a 30 dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi".

Quanto sopra anche alla luce di un parere espresso sull'argomento dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella riunione n. 154 del 2 febbraio 1994.

Parere del Comando

Pregiasi informare codesto Ministero che questo Comando, nell'ambito dell'espletamento della prevenzione incendi, a volte anche su richiesta della locale Questura, si trova a dover esprimere pareri riguardanti gli autosaloni per esposizioni di auto nuove e/o usate di superficie normalmente superiore a 400 mq. con capacità di parcheggio dichiarate dai titolari a volte maggiori e a volte inferiori a 30 automezzi.

Com'è noto il D.M. 16/2/82, per l'attività n° 92, prevede che in tale punto siano soggette "le autorimesse private con più di 9 autoveicoli, le autorimesse pubbliche, i ricoveri natanti ed aeromobili", senza menzionare in alcun modo gli autosaloni.

L'attività 87, del citato Decreto comprende i "locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi".

Il Decreto 1/2/86 recante le "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili", al punto 9 prevede che le norme di cui sopra devono essere applicate per gli autosaloni o saloni di esposizione quanto il numero di autoveicoli sia superiore a 30.

Per tutto quanto sopra, si richiede, per uniformità di indirizzo ed al fine di una corretta applicazione della norma, se gli autosaloni per esposizione sia di veicoli nuovi che usati con superficie maggiore di 400 mq. siano da far rientrare nell'attività n° 87 del D.M. 16/2/82 indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione, così com'è opinione di questo Comando, o se, a prescindere dalla superficie, debbano essere individuati al punto 92 ed in tal caso se debba essere preso come parametro di assoggettabilità i 30 automezzi evidenziati dal Decreto 1/2/86.

Nel caso invece di debbano riconoscere come attività n° 87, si richiede se al di sotto dei più volte citati 30 autoveicoli, oltre i quali sono da applicarsi le norme del decreto 1/2/86 debba essere presa come riferimento la circolare del Ministero dell'Interno n° 75 del 3/7/67 e successive modifiche ed integrazioni, laddove ci si riferisce ad aziende specialistiche.

[100 b.]

(Chiarimento)

PROT. n° P1915/4108/Sott. 22/21

Roma, 28 dicembre 2004



OGGETTO: Quesito – Richiesta di chiarimento. – Attività 87 Autosalone applicazione D.M. 1° febbraio 1986. –

Con riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. Pertanto, si ritiene che nel caso rappresentato di un autosalone ubicato in edificio isolato, con superficie lorda maggiore di 400 mq. e numero di autoveicoli maggiore di 30, deve essere integralmente applicato il D.M. 1° febbraio 1986.

[100 c.]

(Chiarimento)
PROT. n° 0007293

Roma, 10 giugno 2016

OGGETTO: Autosalone: richieste chiarimenti.

Si riscontra il quesito pervenuto con la nota a margine indicata, concordando con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando VVF di XXX relativo alla corretta definizione delle norme o criteri tecnici applicabili del caso di un'attività di esposizione e vendita di motoveicoli, classificata al punto 69/B dell'allegato al DPR 151/2011.

Nel merito si ritiene applicabile il parere espresso dallo scrivente ufficio nel quesito n. 823 del 2013, ad ogni buon fine allegato in copia.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto ufficio

Quesito n. 823 del 2013

Si trasmette il quesito proposto da un professionista volto a chiarire la normativa di prevenzione incendi applicabile agli autosaloni in funzione della superficie e/o numero di posti auto.

Fermo restando l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli autosaloni di superficie lorda superiore a 400 m² (punto 69 DPR 151/2011), si ritiene che le disposizioni di prevenzione incendi applicabili non siano quelle contenute nel DM 27/07/2010. Ciò in quanto le disposizioni del DM 01/02/1986, ad oggi vigenti, sono specificamente riferite agli autosaloni con capienza superiore a 30 autoveicoli. Escludendo l'applicazione del DM 27/07/2010 ad autosaloni di dimensione maggiore si ritiene a maggior ragione che tale decreto non disciplini la realizzazione di autosaloni con capienza fino a 30 autoveicoli (e superficie lorda superiore a 400 m²), risultando evidenti, in caso contrario, difformità alla regola tecnica che invece costituiscono il normale standard realizzativo (es. comunicazione tra autosalone ed officina meccanica annessa, non consentita ai sensi del punto 2.1 lettera b) del DM 27/07/2010).

Ciò premesso, salvo diverso avviso di codesta Direzione Centrale, è intenzione dello scrivente fornire indicazioni in tal senso ai Comandi provinciali della Lombardia, precisando che gli autosaloni di superficie lorda superiore a 400 m² sono disciplinati dalle specifiche disposizioni del DM 1/02/1986 (capienza oltre 30 autoveicoli) ovvero di principi generali di prevenzione incendi (capienza fino a 30 autoveicoli), conformemente al parere espresso da codesto Ufficio con la nota prot. n. P584 del 25/03/1997.

Parere del Comando

La ditta XXX XXX ha richiesto a questo Comando un'istanza di valutazione del progetto di un salone di esposizione e vendita di moto, attività rientrante al punto 69/B del D.P.R. 151/2011.

Il progettista ha redatto il progetto seguendo i criteri generali di prevenzione incendi indicati nel D.M. 10 marzo 1998, precisando che, non essendo presenti all'interno dell'attività moto in numero superiore a 90 unità, si applicano i normali criteri di sicurezza come indicato nella nota del Ministero dell'Interno prot. n. P584/4108 del 25/03/1997.

Questo Comando è del parere che la suddetta attività, consistendo in un salone di esposizione e vendita di moto con superficie lorda superiore a 400 mq, rientri nel campo di applicazione del D.M. 27 luglio 2010.

Di quanto sopra si chiede a codesta Direzione un parere circa la corretta interpretazione della normativa allegando alla presente copia del progetto inoltrato a questo Comando unitamente alle osservazioni formulate dal richiedente.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)



[100 d.]

(Chiarimento)
PROT. n° 0004705

Roma, 25 marzo 2020

Oggetto: Attività esposizione e vendita autoveicoli - Autosaloni - Quesito.

Si riscontra il quesito pervenuto con la nota a margine indicata significando che, sulla tematica rappresentata, questo Ufficio si è recentemente espresso confermando l'applicabilità del D.M. 1° febbraio 1986 agli autosaloni con un numero di autoveicoli superiore a trenta.

Ciononostante appare chiaro che per eventuali attività in complessi edilizi caratterizzati da superfici considerevoli, geometria complesse e pluralità di servizi annessi il professionista potrà, in alternativa, utilmente e integralmente applicare le norme tecniche di cui al decreto 3 agosto 2015.

Per gli specifici contenuti del quesito si rimanda alle valutazioni e indicazioni che potrà fornire codesta Direzione regionale.

[101]

(Chiarimento)
PROT. n° 7960
041/032101 01 4108 022 021

Roma, 17 luglio 2009

OGGETTO: Ventilazione autosalone. Punto 3.9.1 del DM 01/02/1986. Quesito

Si riscontra la nota, a margine indicata, di codesta Direzione Regionale inerente la superficie di ventilazione permanente di un autosalone.

In particolare si concorda con il parere di codesta Direzione Regionale e quindi ritiene che nel caso di un autosalone non sia necessaria la realizzazione di una superficie di ventilazione permanente pari allo 0.3% di quella in pianta, qualora non sia prevista l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica in quanto:

- la presenza di personale durante l'orario di lavoro richiede un'adeguata temperatura del locale e pertanto le aperture permanenti spesso anche di dimensioni rilevanti interferiscono con le condizioni di salubrità dello stesso;
- non vi è presenza di miscele infiammabili perché i veicoli in esposizione sono normalmente caratterizzati da serbatoi di carburante sostanzialmente vuoti;
- la necessità della superficie di ventilazione permanente è legata all'evacuazione sia di miscele infiammabili, che come detto sono assenti sia dei gas di scarico emessi dai veicoli, per i quali, nel caso degli autosaloni, non ne è prevista la movimentazione con motore in funzione.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando provinciale Vigili del fuoco di Cremona volto a chiarire se la superficie di aerazione permanente richiesta al punto 3.9.1 del DM 01.02.1986 in caso di mancanza dell'impianto di ventilazione meccanica debba essere realizzata anche nel caso degli autosaloni con capienza superiore a 30 veicoli.

Tenuto conto che la finalità della superficie di ventilazione permanente pari allo 0,3 % di quella in pianta dell'autorimessa è connessa all'evacuazione dei gas di scarico emessi dalle autovetture, si ritiene che nel caso degli autosaloni, in cui non è prevista la movimentazione degli autoveicoli in esposizione, tale requisito non sia richiesto.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

In allegato si trasmette il quesito posto dal Dott. Ing. XXXX YYYY, inerente la ventilazione di un autosalone avente capacità di parcheggio > 30 autoveicoli e superficie > 400 m² e pertanto rientrante al punto 87 del D.M. 16.02.1982 con applicazione della norma tecnica di cui al D.M. 01.02.1986, così come previsto dalla lettera circ.* P584/4108/sott. 22/21 del 25 marzo 1997; detta norma tecnica al punto 3.9.1 prevede che le autorimesse abbiano una superficie di aerazione naturale non inferiore a 1/25 della superficie in pianta del compartimento e nei casi in cui non è previsto l'impianto di ventilazione meccanica, una frazione di tale superficie, non inferiore a 0,003 m² per m² di

* La "lettera circ." è una nota di chiarimento. N.d.R.

pavimento, deve essere completamente priva di serramenti. Viene richiesto dal tecnico se detta superficie priva di serramenti deve essere realizzata anche per l'attività commerciale di autosalone.

Richiesta del tecnico

Il quesito in oggetto è relativo ad un Autosalone avente una capacità di parcheggio superiore a 30 autoveicoli che presenta una superficie lorda in pianta superiore a 400 m² (attività n° 87 dei D.M. 16/02/1982).

Com'è noto nel caso in esame la Lett. Circ.¹ MIN. INT. prot. n° P584/4108 sott. 22/21 del 25/03/1997 precisa genericamente che la normativa applicabile è quella contenuta nel D.M. 01/02/1986.

Tuttavia non è chiaro se la medesima debba essere applicata integralmente in ogni sua parte e, in special modo, per quanto attiene al 1° comma del punto 3.9.1 del citato disposto legislativo relativamente al requisito dell'aerazione permanente da prevedere nella misura di 0,003 m² per metro quadrato di pavimento dell'Autosalone, una volta che sia già rispettata la superficie minima di ventilazione pari ad 1/25 della superficie in pianta.

È convincimento dello scrivente, infatti, che tale requisito risulti essenziale all'interno di una "classica" autorimessa per evacuare i gas di scarico che gli autoveicoli quotidianamente ed ordinariamente emettono nel percorrere il corsello di manovra, durante la breve sosta di apertura e chiusura della basculante dei box etc., ma che, invece, risulti ridondante all'interno di un Autosalone per la esposizione di veicoli nuovi ed usati in cui, di fatto, detti veicoli non sono mai in movimento se non nel momento in cui vengono esposti o venduti.

Nella fattispecie, inoltre, la superficie in pianta dell'Autosalone di cui si scrive, pari a circa 1.745 m², comporterebbe la realizzazione di una superficie d'aerazione permanente pari a:

$$S_{AP} = 1.745 \times 0,003 = 5,24 \text{ m}^2 \text{ che:}$$

- a) vanificherebbe pressoché integralmente il sistema di riscaldamento previsto per l'esercizio commerciale;
- b) benché provvisti di reti metalliche di protezione contribuirebbero sensibilmente a diminuire il grado di sicurezza all'interno dell'Autosalone in special modo durante le ore di chiusura notturna in considerazione del fatto che:
 - 1) l'Autosalone è situato in un'area artigianale all'estrema periferia dell'abitato di AAAA, ai margini dell'aperta campagna;
 - 2) all'interno dello stesso saranno ricoverate autovetture di marca CCCC e DDDDD di elevato valore commerciale;

Stante quanto premesso, si chiede a Codesto Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco se il citato comma inerente l'aerazione permanente debba essere integralmente rispettato anche per l'Autosalone in esame che, in ogni caso, si configura come una attività commerciale e non come un'autorimessa generica cui sono collegate problematiche necessariamente diverse connesse alla movimentazione continua dei veicoli.

[104]

MINISTERO DELL'INTERNO

**Decreto 22 novembre 2002
(Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 283).**

Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto.

Il Ministro dell'interno

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ed in particolare gli articoli 3 e 11;

Visto il proprio decreto 1 febbraio 1986 recante "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili";

Vista la serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67 recante "Prescrizioni uniformi relative alla approvazione di dispositivi di alimentazione dei veicoli a propulsione gas di petrolio liquefatto, ed alla omologazione di veicoli per ciò che concerne l'installazione di impianti gas di petrolio liquefatto";

Viste le circolari del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 82/1999 del 25 novembre 1999 e n. 63/2000, relative, rispettivamente, all'entrata in vigore della serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67 ed al differimento al 1 gennaio 2001 della data di applicazione obbligatoria in ambito nazionale;



Ritenuto di dover disciplinare, nelle more di un aggiornamento della vigente normativa di sicurezza antincendio per le autorimesse, il parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto;

Acquisito il parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, sulla base dell'attività di sperimentazione e dei documenti di analisi del rischio sviluppati per l'occasione;

Decreta:

Articolo 1

Parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse
in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto

1. Il parcheggio degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.

2. Le definizioni di piano interrato e di piano fuori terra sono riportate nel punto 1.1.1 dell'allegato al decreto ministeriale 1 febbraio 1986, rispettivamente alla lettera a) ed al primo periodo della lettera b).

Articolo 2

Condizioni di sicurezza delle autorimesse

1. Le autorimesse di cui al precedente art. 1 sono conformi al decreto ministeriale 1 febbraio 1986. Nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi è richiesto il rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

2. All'ingresso dell'autorimessa è installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[106]

(Chiarimento)

PROT. n° P580/4108 sott. 22/22

Roma, 12 maggio 2004

OGGETTO: Accesso di auto alimentate a G.P.L. nei garage condominiali. -

In relazione a quanto rappresentato, si conferma che i contenuti del D.M. 22 novembre 2002, riguardante "Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto", si applicano a tutte le tipologie di autorimesse, sia pubbliche che private, indipendentemente dalla assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

[107]

(Chiarimento)

PROT. n° 0011154

022/032101.01.4108.022.002

Roma, 09 agosto 2011

OGGETTO: Quesito - Autorimesse interrate - Parcheggio autoveicoli alimentati a gpl.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV F. Toscana, evidenziando il necessario rispetto delle condizioni di sicurezza previste dall'art 2 del D.M. 22/11/2002.



Parere della Direzione Regionale

Si trasmette, in allegato, la nota del Comando Provinciale VV.F. di Firenze, prot. n. 8038 del 8/04/2011, con la quale viene richiesto un chiarimento nei riguardi dell'applicazione del D.M. 22/11/2002.

In particolare, in relazione a quanto indicato dall'art. 1 comma 1 del D.M. 22/11/2002: *“il parcheggio degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati”*, il Comando ritiene che il suddetto D.M. non escluda la possibilità di parcheggiare auto alimentate a g.p.l., come sopra definite, al primo piano interrato di una autorimessa comunicante con altri piani interrati costituenti sia singoli compartimenti che un unico compartimento con le caratteristiche di cui al punto 3.6.1 del D.M. 01.02.1986.

Al riguardo, questo Ufficio, nel concordare con il parere espresso dal Comando di Firenze, chiede di voler far conoscere il parere di codesto Ufficio.

Parere del Comando

È stato sottoposto a questo Comando un quesito, protocollato in data 04.04.2011 al n° 7610, in merito al parcheggio di autoveicoli alimentati a gpl al piano interrato di autorimesse, che si allega.

Il D.M. 22.11.02 all'art. 1, primo comma, recita:

- *“Il parcheggio degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati”*

Atteso quanto sopra si ritiene che il citato D.M. non esclude la possibilità di parcheggio delle auto alimentate a gpl, come sopra definite, al primo piano interrato di una autorimessa comunicante con altri piani interrati costituenti sia singoli compartimento che un unico compartimento con le caratteristiche di cui al punto 3.6.1 del D.M. 01.02.1986.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto 31 luglio 1934. (Stralcio titolo VII per ricovero natanti)

(Gazz. Uff., 28 settembre, n. 228).

Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.

(Omissis. N.d.R.)

Titolo VII - Autorimesse ¹

CLASSIFICAZIONE

87. Agli effetti delle presenti norme le autorimesse vengono ripartite in Tipi, distinti a seconda della ubicazione, negli abitati o fuori, e del carattere pubblico o privato.

I tipi sono raggruppati e classificati come segue:

I. Rimesse per autoveicoli con motori a combustione interna, impieganti liquidi o miscele delle categorie A, B e C.

II. Rimesse per macchine agricole con motori a combustione interna, e per autocompressori.

III. Rimesse per motoscafi lagunari, lacuali e fluviali.

I. Rimesse per autoveicoli con motore a combustione interna, impieganti liquidi e miscele delle categorie A, B e C.

Tipo n. 1. - Autorimessa per uno a tre autoveicoli ad uso privato; costituita da un locale unico, o da locali attigui, facenti parte, o no, di un fabbricato di abitazione.

Tipo n. 2. - Autorimessa per più di tre autoveicoli ad uso privato; costituita in locali attigui o sottostanti ad abitazioni, od isolati.

Tipo n. 3. - Autorimesse annesse a stabilimenti o depositi industriali:

a) stabilimenti o depositi di oli minerali e loro derivati;

b) stabilimenti o depositi di materie pericolose d'incendio o scoppio;

c) stabilimenti o depositi non pericolosi.

Tipo n. 4. - Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso pubblico), per ricovero di autoveicoli privati o pubblici; costituita da locali ad un piano, completamente isolati sui quattro lati, da case di abitazione e da fabbricati destinati al culto, ad ospedali, a scuole, a teatro, a cinematografo e simili.

Tipo n. 5. - Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso pubblico), per ricovero di autoveicoli privati o pubblici; costituita da locale ad un piano, contiguo ad abitazioni, esclusi gli altri fabbricati di cui al precedente tipo.

Tipo n. 6. - Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso pubblico), per ricovero di autoveicoli privati o pubblici; costituita da locali a più piani, isolati, almeno su tre lati, da case di abitazione e dagli altri fabbricati di cui al tipo n. 4. Anche a scopo di occultazione, è consentito che i diversi piani siano interrati, dietro osservanza di speciali norme costruttive e precauzionali (v. n. 89).

Tipo n. 7. - Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso pubblico), per ricovero di autoveicoli privati o pubblici; costituita da locali a piano terreno facenti parte di fabbricati ad uso abitazione e sottostanti a queste; esclusi i fabbricati contigui, attigui o sottostanti a chiese aperte al pubblico, ospedali, scuole, teatri, cinematografi e simili.

Tipo n. 8. - Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso pubblico), per ricovero di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di merci; costituita da locali ad un piano, chiusi, isolati oppure no; esclusa l'ubicazione sotto abitazioni.

II. Rimesse per macchine agricole con motori a combustione interna, e per autocompressori.

Tipo n. 9. - Rimesse aventi carattere agricolo industriale (di uso pubblico o privato); costituite per lo più da tettoie isolate, o prossime a locali di abitazione.

III. Rimesse per motoscafi lagunari, lacuali e fluviali.

Tipo n. 10. - Rimesse per natanti con motore a combustione interna, impieganti liquidi delle categorie A, B e C (di uso pubblico o privato); costituite per lo più sotto locali di abitazione (darsene, cavàne, ecc.).

UBICAZIONE

¹ Abrogato dal DM 01/02/1986 ma, per i natanti, mantiene la sua validità come riportato nel [chiarimento prot. n° P115/4146 sott. 35/B del 12/02/2001](#). N.d.R.

88. Di norma, le autorimesse di nuova costruzione, destinate ad uso commerciale, non devono sorgere a distanza inferiore a 30 metri da chiese aperte al culto, ospedali, scuole, teatri, cinematografi e simili, salvo che sieno interposti ostacoli, argini fabbricati di abitazione, alti e robusti muri, ecc.) di evidente funzione protettiva. Fra il perimetro esterno dell'autorimessa e i fabbricati vicini deve intercedere uno spazio libero di 3 metri, salva l'eccezione di cui al n. 89 per le autorimesse a più piani interrati. Innanzi alle porte d'uscita normale degli autoveicoli, la strada, o l'area sgombra, deve avere una larghezza non inferiore a 6 metri, per la libera circolazione (comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 12/05/1937. N.d.R.).

L'ubicazione delle autorimesse di cui alle lettere a e b del tipo n. 3, deve essere scelta in modo prudenziale rispetto ai laboratori pericolosi, ai serbatoi, ai gassometri o palloni ripieni di gas, alle centrali elettriche, alle officine di riparazione con fiamme libere, ai magazzini e ai depositi di materie che possono incendiarsi o esplodere. Quelle della lettera a fanno parte integrante del progetto dello stabilimento o deposito; perciò sono da osservare per esse le distanze di rispetto definite al n. 52. Per quelle della lettera b sono da applicare criteri con finalità non dissimili dalle precedenti. Infine, per le autorimesse della lettera c, si devono seguire le prescrizioni di quelle destinate ad uso commerciale, di cui al precedente capoverso, adeguandole però al numero maggiore o minore di autoveicoli da ricoverare e alle particolari condizioni della località.

Modalità per la struttura-tipo dei fabbricati per autorimesse aventi carattere commerciale - Aperture e accessi normali e di sicurezza.

89. Muri perimetrali e divisori, coperture, pavimenti, lucernari, porte, finestre, montacarichi, ascensori, e simili, devono essere costruiti con materiali incombustibili e resistenti al fuoco.

Le grandi autorimesse devono essere divise, mediante muri tagliafuoco, in compartimenti della capacità di 20-25 autoveicoli ciascuno.

Il pavimento deve presentare due pendenze laterali, con canale di convogliamento delle acque di lavaggio e pozzetto di raccolta a trappola, in comunicazione con la fognatura, fossi o canali. Sotto il pavimento non devono esservi ambienti chiusi o aperti, o cavità dove si possano accumulare vapori infiammabili.

Per le piccole riparazioni senza fiamme, per le visite e pulizie, si possono avere fosse, oppure binari rialzati. Le fosse devono essere sufficientemente larghe e lunghe, per modo che chi sta sotto, possa, in caso d'incendio, uscirne prontamente qualunque sia la specie dell'autoveicolo.

Tutte le chiusure devono essere metalliche, o rivestite di lamiera metallica (intelaiature comprese). Le porte per l'accesso degli autoveicoli devono avere larghezza adeguata alla specie degli autoveicoli stessi e tale da renderne facile l'esodo in caso di incendio. Sono da preferire le chiusure a scorrimento od a saracinesca; trattandosi di porte a battenti, questi devono aprirsi verso l'esterno. I locali devono prestarsi anche al facile esodo delle persone.

Le soglie delle porte devono avere un livello lievemente superiore a quello del pavimento.

L'illuminazione diurna deve essere a luce naturale, ottenuta, se l'autorimessa è a un solo piano, per mezzo di lucernari nel soffitto, di superficie totale non inferiore a 1/10 della superficie del medesimo; e a più piani, con finestre laterali di congrua superficie e numero.

È preferibile che l'alloggio del custode sia isolato; potrà però anche essere ricavato nell'interno dell'autorimessa, a piano terreno, con pareti costituite da muri tagliafuoco, e con accesso indipendente.

La copertura dell'autorimessa deve essere a volta reale, oppure in cemento armato.

L'altezza libera, interna del pavimento non deve essere inferiore a m. 3,50.

Per le autorimesse a più piani sopra terra, si devono osservare anche le seguenti prescrizioni.

È preferibile la costituzione a compartimenti separati e chiudibili (celle) per ogni autoveicolo, o per piccoli gruppi di autoveicoli.

L'accesso ai piani deve essere costituito da rampe, preferibilmente una per la salita e l'altra per la discesa. Se è una sola, essa deve avere larghezza doppia e un piccolo rialzo mediano che delimiti lo spazio riservato rispettivamente agli autoveicoli in salita e a quelli in discesa, oppure un montacarichi d'ausilio. Al caso, le rampe devono essere munite di robuste ringhiere. Se le rampe sono a piani inclinati, le finestre prospicienti devono essere munite di robuste sbarre di ferro. I montacarichi devono funzionare entro gabbia di muratura resistente al fuoco, con porte metalliche di accesso ai diversi piani, le quali si devono aprire soltanto per il momentaneo passaggio delle persone e degli autoveicoli. La gabbia deve avere una copertura provvista di ampie aperture per l'aerazione e per l'eventuale uscita del fumo.

Occorrono infine scale di sicurezza, protette contro il fuoco e contro il fumo.

Le autorimesse a più piani interrati devono rispondere alle seguenti norme:

È fatto divieto di costruirle sotto abitazioni. È ammesso che sopra di essa, al piano stradale, sia costituito un emporio per vendita di autoveicoli, parti di ricambio e simili (v. n. 100), nonché, in ambienti separati da muri tagliafuoco, un'officina di riparazione e una stazione di servizio, tutti con ingressi indipendenti.

Tra il perimetro dell'autorimessa, costituito da robusto muro tagliafuoco, e le fondazioni delle abitazioni viciniori, deve essere lasciata un'intercapedine di conveniente larghezza (da 1,5 a 3 metri, secondo le particolari condizioni del sottosuolo). Tanto il muro tagliafuoco, quanto le sottocostruzioni delle abitazioni, non devono presentare alcuna apertura.

L'autorimessa deve essere costituita a compartimenti separati e chiudibili (celle) per ogni autoveicolo.

Essa deve avere rampe d'accesso separate per salita e discesa, oppure un congruo numero di montacarichi a funzioni separate e a rapida manovra, nonché scale di sicurezza, costruite con le norme specificate per le autorimesse a più piani sopra terra.

OFFICINE DI RIPARAZIONE ANNESSE ALLE AUTORIMESSE

90. Per le officine di riparazione, si devono seguire modalità analoghe a quelle indicate nel precedente numero, compreso l'alloggio del custode. È anche ammesso di valersi di sotterranei, però alla esplicita condizione che l'accesso sia indipendente da quello dell'autorimessa.

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - PARAFULMINI - RISCALDAMENTO

91. L'illuminazione artificiale deve essere elettrica. L'impianto, eseguito a regola d'arte, deve soddisfare alle prescrizioni in quanto adattabili, specificate nel n. 28 delle presenti norme.

È vietato l'impiego di lampade portatili di tipo comune, ma è ammesso l'uso di quelle di tipo speciale, infrangibili, stagne, con presa di corrente a spina, del tipo stagno, di sicurezza, con la presa a non meno di m. 1,50 da terra.

L'autorimessa isolata, a diversi piani e di altezza uguale o superiore a quella dei fabbricati circostanti, deve essere munita di parafulmini, del tipo a schermo reticolare (gabbia di Faraday), con accurate prese di terra.

Le autorimesse ad un piano, isolate da tutti i lati, e che si trovano a distanza pari o superiore al doppio dell'altezza del fabbricato più vicino, devono pure essere munite di parafulmini.

È opportuno che le grandi autorimesse isolate, non siano attraversate da linee di trasporto di energia elettrica, in modo che non sia possibile il contatto tra i fili e il fabbricato dell'autorimessa.

È consigliabile fare a meno del riscaldamento. Ove sia necessario, attenersi al sistema del termosifone, con focolare fuori dell'autorimessa e separato da essa mediante pareti in muratura, senza aperture e con ingresso indipendente.

NORME SPECIALI DI COSTRUZIONE

92. Tipo n. 1. Per questo tipo non occorrono prescrizioni speciali, all'infuori delle misure precauzionali contro gli incendi.

Tipo n. 2. La costruzione delle autorimesse di questo tipo è consentita soltanto per locali a piano terra, i quali devono inoltre essere isolati fra di loro.

I locali possono avere l'accesso dalla strada o da un cortile. Non devono avere comunicazioni od aperture che diano in locali di abitazione o di pubblico esercizio, oppure su scale, androni e simili.

Il soffitto può anche essere costruito con travi di ferro, copriferro a volticella, o tavelloni.

Tipo n. 3. Le autorimesse di questo tipo sono costituite da locali a un piano (terreno), preferibilmente isolati, per gli stabilimenti e i depositi di cui alle lettere a e b del n. 87. Quelle della lettera c non devono avere comunicazioni o aperture che diano in locali di abitazioni o di pubblico esercizio, e neppure su scale, androni e simili; possono avere l'accesso dalla strada o da un cortile; è preferibile che non scendano sotto il piano stradale. Si devono applicare, per le nuove costruzioni, le norme di cui al n. 89, tenuto conto però dello stato di isolamento e di prudenziale ubicazione in cui si trovano le autorimesse delle lettere a e b. Si devono inoltre osservare le norme speciali contemplate nel presente numero per i seguenti tipi n. 4, 5, 6 e 7, in quanto applicabili o ritenuti indispensabili, in relazione al numero degli autoveicoli (talvolta piccolo) e alle caratteristiche speciali dei medesimi (ingombro, ecc.).

Tipo n. 4. Le autorimesse che, per essere costituite in fabbricato esistente, hanno il pavimento a livello inferiore al piano stradale, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) essere sottostanti a spazi aperti;

b) essere separate dagli altri locali sotterranei, corridoi, scale montacarichi, ascensori, ecc., mediante muri tagliafuoco impermeabili alla benzina;

c) avere un'altezza dal pavimento di circa 4 metri; quando ciò non è possibile, aumentare congruamente la superficie di aereazione, ovvero provvedere un impianto di aereazione meccanica con bocche di presa vicine al pavimento;

d) fare il rifornimento degli autoveicoli esclusivamente al livello stradale.

Queste norme debbono essere osservate anche per le autorimesse dei tipi n. 5, 6 e 7, quando esse sono provvedute di sotterraneo per deposito di autoveicoli; oppure quando sono costituite da più piani interrati.

In quest'ultimo caso l'aerazione meccanica dovrà essere particolarmente energica e l'illuminazione elettrica assolutamente sicura in ogni dettaglio (vedansi i numeri 91 e 93).

Tipo n. 5. Agli effetti della contiguità e attiguità, le autorimesse di questo tipo si possono distinguere a seconda che esse risultano isolate da nessun lato, oppure da un lato, ovvero da due o tre lati.

a) Isolamento da nessun lato. - L'autorimessa di questo tipo è generalmente ricavata utilizzando il cortile del fabbricato. Le pareti non devono avere aperture comunicanti con locali contigui o attigui, siano essi adibiti a magazzino oppure ad abitazione.

L'accesso, costituito per lo più da un corridoio, deve avere pareti chiuse e larghezza non minore di tre metri. Se il pavimento è a livello del piano stradale, l'apertura di sicurezza per le persone deve essere possibilmente nel lato opposto all'accesso principale; se no, lateralmente. Se invece il pavimento è sotto il piano stradale e l'accesso è costituito da rampa, l'apertura di sicurezza deve essere ricavata, sul praticabile stradale, con apposizione ad una parete, di sbarre di ferro murate, formanti scala. I lucernari, ricavati soltanto nella parte centrale dell'autorimessa, devono avere la copertura superiore costituita con vetri retinati molto resistenti, e le pareti verticali senza vetri, ma munite di rete metallica a maglie fini.

b) Isolamento da un lato. - Valgono le norme della precedente lettera a. Però le finestre, se il lato isolato è prospiciente a un cortile o piazzale, possono avere forma normale; invece, se tale lato dà su pubblica via, il davanzale delle medesime deve trovarsi ad altezza di due metri dal piano stradale, ed esse devono essere munite di rete metallica.

c) Isolamento da due o tre lati. - Vale, per le finestre, quanto è detto nella precedente lettera b. L'accesso di sicurezza deve essere uguale all'accesso principale.

Tipo n. 6. Seguire le norme indicate al n. 89.

Tipo n. 7. Queste autorimesse possono essere di tre specie, a seconda che risultino isolate da un lato, oppure da due o tre lati. Valgono per esse norme analoghe a quelle delle corrispondenti specie del tipo n. 5.

Tipo n. 8. Le autorimesse di questo tipo possono avere la copertura a tettoia.

Tipo n. 9. Qualora si debbano riunire in un medesimo locale più macchine agricole con motore a combustione interna, oppure autocompressori si devono ad esso applicare le norme costruttive di cui al n. 89 in quanto è indispensabile per la sicurezza, tenuto conto però dello stato di isolamento in cui il locale stesso potesse trovarsi.

Tipo n. 10. Le pareti e il soffitto delle autorimesse di questo tipo devono essere costituite con materiali incombustibili, o almeno essere ricoperti da intonaco ignifugo. È obbligatoria una porta di servizio e di sicurezza, che dall'autorimessa conduca all'interno del fabbricato. La porta deve essere metallica, o rivestita di lamiera, e deve aprirsi verso l'interno del fabbricato.

Due autorimesse contigue, di qualsiasi tipo, debbono essere interamente separate da muro tagliafuoco, senza aperture di comunicazione (porte, finestre, aereatori).

NORME PER L'AEREAZIONE E PER IL CONVOGLIAMENTO DELLE FIAMME E DEL FUMO IN ALCUNI TIPI DI AUTORIMESSE

93. Tipo n. 2. Se l'autorimessa è sottostante ad abitazioni, ogni locale deve avere un aereatore con griglia, oppure una finestra munita di rete metallica. Qualora ciò non sia possibile, il locale stesso deve essere munito di un condotto per il fumo, il quale deve scaricarsi nell'aria, sulla parte superiore del fabbricato. Questo condotto può essere comune a più autorimesse contigue.

Davanti la porta d'accesso dell'autorimessa sono vietati aperture o grigliati scoperti, comunicanti colla fognatura, con canali di convogliamento, o con locali sottostanti, a meno che non siano chiusi con griglia e vetri così robusti da resistere al passaggio di veicoli normali.

Tipo n. 3. Le autorimesse delle lettere a e b debbono avere l'ingresso indipendente per ogni autoveicolo e una finestra (o aereatore munito di griglia metallica murata) non prospiciente locali pericolosi. Per le autorimesse della lettera c sono sufficienti le norme relative al tipo n. 2, colla variante che gli autoveicoli potendo essere anche molto pesanti, non consentono l'applicazione della griglia con vetro robusto.

Tipo n. 7. Le porte di accesso all'autorimessa, devono essere munite superiormente di cappa a fumo, la quale deve essere raccordata a un condotto proprio, indipendente da quelli delle abitazioni, di sezione adeguata al numero degli autoveicoli e sboccante ad almeno un metro sopra la parte più alta dell'edificio.

Nei casi di insufficiente aereazione, e quando non sia possibile ottenerla con mezzi naturali (porte, corridoi, finestre, aereatori, ecc.), è necessario ricorrere alla aereazione meccanica, ottenuta mediante aspiratori di conveniente portata. Ciò dicesi in particolar modo per i sotterranei e per le autorimesse a più piani interrati.

La superficie complessiva delle porte, finestre, aereatori, ecc., per la aereazione naturale, deve essere non inferiore a 1/15 della superficie totale delle pareti dei singoli locali, inclusi pavimento e soffitto.

MEZZI DI SPEGNIMENTO E DI CIRCOSCRIZIONE DEGLI INCENDI

94. I mezzi di spegnimento e di circoscrizione degli incendi si distinguono in:

A) mezzi per soffocare un inizio di incendio;

B) mezzi per ostacolare la propagazione del fuoco e limitarne, per quanto è possibile, gli effetti.

A) Mezzi per soffocare un inizio d'incendio.



Essi consistono essenzialmente in:

- 1) una buona riserva di sabbia (o terra) con secchielli, pale e badili;
- 2) un congruo numero di estintori portatili.

La sabbia (o terra) deve essere fine ed umida. I secchielli devono essere appesi a ganci infissi nel muro. È opportuno che essi, le pale e i badili siano coloriti in rosso.

Gli estintori devono essere di tipo adatto allo spegnimento di fiamme prodotte da liquidi infiammabili.

Alle grandi autorimesse, specialmente quelle a più piani sopra terra, aventi larghi e lunghi ripiani di servizio, possono convenire estintori su rotelle (a ribaltamento).

Circa il quantitativo di sabbia e il numero di estintori portatili che le autorimesse devono avere in dotazione, si prescrive quanto segue: due secchielli, con 10 chilogrammi di sabbia ciascuno, per le autorimesse con uno o due veicoli; un estintore e quattro secchielli, per 3 sino a 5 autoveicoli (inclusivamente); aumentare un estintore e due secchielli di sabbia, ogni 5 autoveicoli o frazione di cinque.

Questi mezzi devono essere mantenuti continuamente in stato di perfetto funzionamento. Essi devono disporsi in batterie, di congruo numero, presso tutti gli accessi (all'interno); i rimanenti, se la profondità dell'autorimessa è superiore a 15 metri, isolatamente, a distanza di circa 6 metri, lungo la periferia, oppure per gruppi, nei punti più opportuni, così che risultino in ogni caso ben visibili ed a portata di mano, per il più pronto impiego in caso di bisogno.

Le autorimesse a più piani interrati devono, in ogni caso, essere munite di impianti automatici di segnalazione e di spegnimento incendi; meglio se questi ultimi saranno ad anidride carbonica.

B) Mezzi per ostacolare la propagazione del fuoco e limitarne gli effetti.

Essi sono rappresentati da impianti idrici.

I raccordi degli idranti e le manichette, devono corrispondere a quelli del materiale usato dai pompieri del luogo.

Per le autorimesse di tutti i tipi, con profondità sino a 15 metri (gittata efficace), e con un solo accesso, l'impianto deve essere posto in corrispondenza di tale accesso (all'interno). Lo stesso concetto vale per ognuno dei lati di isolamento che l'autorimessa presenta. Se la profondità, misurata dagli accessi (nella totalità o in parte), è superiore a m. 15, tutta la superficie che rimane al di fuori (zona non difesa) del perimetro formato dai vari archi di circonferenza (raggio 15 metri) intersecantisi, deve essere protetto con impianti speciali, o a funzionamento automatico, o con manovra a distanza (da uno degli accessi all'autorimessa).

Autorimesse tipo n. 8. In queste autorimesse, devono essere disposti, anche per un solo autoveicolo, un estintore da 5 litri, per liquidi infiammabili, e due secchielli con 10 chilogrammi di sabbia ciascuno.

Autorimesse tipo n. 10. In esse si devono tenere: un estintore da 5 litri e due secchielli con 10 chilogrammi ciascuno di sabbia, per ogni due motoscafi (lo stesso quando è uno solo).

Gli autoveicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di persone e di merci, e quelli che trasportano materie presentanti pericoli di scoppio o di incendio, devono essere provvisti di un estintore da 5 litri per liquidi infiammabili. Agli autoveicoli speciali od ordinari adibiti al trasporto di oli minerali e loro derivati, provvede invece il n. 78 delle presenti norme.

NORME DI ESERCIZIO

95. Entro le autorimesse è proibito fumare. Questo formale divieto deve essere scritto a caratteri appariscenti.

È vietato accendervi fuochi, o luci a fiamma libera. L'accensione dei fari e dei fanali degli autoveicoli è proibita nell'interno dei locali, a meno che si tratti di lampade elettriche.

Se nel pavimento esiste pozzetto di raccolta delle acque di lavaggio, munito di dispositivo a trappola, o di altro sistema equivalente, esso deve essere ispezionato di frequente e sbarazzato dai liquidi infiammabili, dagli oli e dai grassi che potesse contenere, per evitare che vengano convogliati nelle fognature, o nei canali.

Dentro le autorimesse nessun recipiente contenente liquidi infiammabili deve rimanere aperto. I vuoti devono essere depositati in luogo opportuno.

La fossa di pulizia, se esiste, deve essere tenuta sgombra e pulita. Frequenti lavature devono essere fatte al pavimento dell'autorimessa e della officina con semplice acqua, o con soluzione di carbonato di soda o di potassa.

Prima di parchare un autoveicolo si deve accertare che esso non presenti perdite di carburante o di olio. L'autoveicolo che presenti guasti al serbatoio, al carburatore, o alle tubazioni, per cui abbia luogo stillicidio, non può entrare nell'autorimessa se non dopo completo svuotamento del serbatoio. Questa stessa precauzione si deve anche osservare prima di passare un autoveicolo all'officina di riparazione.

Nell'interno dell'autorimessa non sono consentite riparazioni che richiedano uso di fiamma ossidrica, o ossiacetilenica, di fucina, o di fiamma libera. Queste operazioni devono essere esclusivamente eseguite nella apposita officina, o all'aperto.

Particolare attenzione richiedono i compressori d'aria per il gonfiamento delle gomme. Se di tipo fisso, con motore elettrico o termico, il gruppo generatore dell'aria compressa, deve essere dislocato in locale separato dall'autorimessa, nell'interno del quale, oltre il macchinario, non devono trovarsi altro che i tubi flessibili necessari per il gonfiamento. I tipi trasportabili possono essere usati solamente all'esterno dell'autorimessa, con presa di corrente, del tipo di sicurezza, nell'interno della medesima e con una congrua lunghezza di filo, possono invece stare nell'interno dell'autorimessa, sempre però in posizione appartata e preferibilmente dal lato opposto

dell'ingresso, i motori elettrici normali aperti con indotto in corto circuito, oppure quelli completamente chiusi (a corrente continua; a corrente alternata monofase a collettore; a corrente trifase con indotto avvolto e munito di anelli).

Il carburo di calcio, deve essere conservato in recipiente metallico a perfetta chiusura, in quantità non superiore a 25 chilogrammi, e deve essere custodito, sollevato da terra, in locale a parte, asciutto, e vicino all'ingresso.

I materiali di rifiuto infiammabili o suscettibili di combustione spontanea (stracci, filacce, segatura e simili, unti di olio o imbevuti di liquidi infiammabili) devono essere depositati in recipienti metallici chiusi, da vuotare di frequente.

Nelle autorimesse di un certo rilievo deve essere predisposto un servizio di vigilanza anche notturna. Nelle grandi autorimesse, specialmente quelle a più piani, è fatto obbligo di un servizio di vigilanza controllato mediante orologio a diagramma.

Ordine e pulizia debbono essere caratteristiche specifiche di ogni autorimessa.

All'ingresso principale delle autorimesse di carattere industriale o commerciale, deve essere affisso un regolamento di servizio, comprendente le più importanti disposizioni delle presenti norme, intese ad evitare infortuni e incendi, con richiamo ai mezzi all'uopo predisposti (idranti, estintori, sabbia, attrezzi), e alla loro ubicazione.

Tutto il personale addetto deve prenderne conoscenza, per sua norma e responsabilità. Le stesse norme, in quanto li riguardano, devono osservare i conduttori e i meccanici degli autoveicoli depositati.

MAGAZZINI DI MATERIALI DI RICAMBIO OLI E GRASSI LUBRIFICANTI

96. È vietato utilizzare le autorimesse come deposito di materiali, tanto più se combustibili.

Per le autorimesse dei tipi n. 3, 4, 5, 6 e 7 (escluse quelle a più piani interrati), è ammessa la costituzione di magazzini per le riserve di gomme, parti di ricambio, grassi, oli lubrificanti, ecc. I locali per questi magazzini devono rispondere alle norme stabilite per le officine di riparazione.

Per gli oli lubrificanti è ammesso l'uso di distributori mobili, o di fusti di legno con pompa di travaso o misuratrice, oppure di serbatoi metallici a perfetta tenuta, muniti di pompa di distribuzione e di rubinetti con gocciolatoi a ripristino.

CARBURANTI E LORO RIFORNIMENTO

97. I carburanti necessari al rifornimento degli autoveicoli, presso le autorimesse di carattere commerciale, devono di preferenza, essere contenuti in serbatoi interrati con distributori fissi a colonna.

Serbatoi e distributori devono essere installati nelle posizioni e colle norme di cui ai precedenti nn. 66, 71, 72 e 82, fuori dell'autorimessa. Qualora ciò non sia possibile, per la posizione topografica dell'autorimessa, o per la ristrettezza della via d'accesso, è ammesso il collocamento della colonna entro l'autorimessa, ma alle seguenti condizioni:

- a) posizione laterale prossima all'ingresso principale;
- b) estremità superiore del tubo per la sicurezza di 1° grado, portata ad altezza tale da riuscire fuori e superiormente al soffitto dell'autorimessa, provvoluta di dispositivo a reticelle tagliafiamma;
- c) bocchello del tubo flessibile di distribuzione, a chiusura automatica.

Dove non siano ancora in uso i distributori stradali a colonna, è ammesso l'impiego di distributori a carrello, di cui al n. 82; ovvero di recipienti speciali per rivendite (accennati nel n. 84), muniti però di alto treppiede, con o senza rotelle; oppure di portafusti (n. 82). È opportuno, in questo ultimo caso, se non esiste distributore volumetrico, che il fusto sia alquanto sollevato da terra, così che si possa fornire il carburante per gravità; e inoltre che il travaso si compia a circuito chiuso (n. 72). Quando non si abbia l'assoluta garanzia che i dispositivi adottati impediscono, durante il rifornimento coi mezzi ora accennati, qualsiasi disperdimento di vapori di carburanti, o di loro miscele coll'aria, l'operazione si deve eseguire fuori dell'autorimessa.

Il riempimento dei distributori mobili, dei fusti per portafusto e dei recipienti da rivendite non provvisti di dispositivo per il travaso a circuito chiuso, si deve sempre fare all'aperto. Il rifornimento con latte (bidoni) è da considerare eccezionale e transitorio. Si deve fare con tubo flessibile e sempre fuori dell'autorimessa.

Quando l'autorimessa è sotto il piano stradale, il rifornimento deve, in ogni caso, farsi fuori della medesima, sul piano stradale.

Il carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli non va computato nei quantitativi indicati nel decreto di concessione di deposito rilasciato dalle competenti autorità.

L'eventuale riserva di carburanti in bidoni, se non supera i 100 litri, può tenersi entro l'autorimessa, in luogo opportuno e ventilato, sopra uno strato assorbente di sabbia. Per più di 100 litri in bidoni o fusti, si deve invece disporre di un apposito locale, isolato, resistente al fuoco, con soglia alquanto rialzata, ventilato almeno con aereatori e munito di reti metalliche alle aperture, osservando norme analoghe a quelle dei depositi di carburanti. Queste riserve non possono essere costituite entro autorimesse situate sotto il piano stradale e neppure entro quelle del tipo n. 10 (lagunari, ecc.).



Il rifornimento del carburante nei serbatoi degli autoveicoli deve essere fatto all'uscita dalla autorimessa, lontano da qualsiasi fuoco, o fiamma, o da motori in movimento.

Il rifornimento degli autoveicoli a serbatoio anteriore, prossimo al motore, deve essere fatto in modo da evitare il totale riempimento del serbatoio, che potrebbe provocare disperdimento di carburante all'esterno.

Le autorimesse aventi carattere commerciale non possono costituire riserva di carburante agli autoveicoli se non con latte piene e sigillate.

PARCAMENTO

98. Gli autoveicoli, nelle autorimesse, devono essere disposti in modo da occupare il minore spazio possibile, pur permettendo, in caso di bisogno, di essere rapidamente condotti all'esterno, o isolati.

Perciò si devono osservare le seguenti condizioni.

L'area interna non deve essere occupata fino a saturazione dello spazio disponibile, tenendo presente che:

- a) ogni autoveicolo deve avere intorno a sé uno spazio libero non inferiore a centimetri 60, riducibile a 40, se gli autoveicoli sono frenati o fermati mediante calzaioie;
- b) gli autoveicoli devono potere, con facile individuale manovra, entrare nel parco e uscirne, muovendosi, con adeguata libertà, nei corridoi di disimpegno;
- c) devono sempre essere lasciati liberi tutti gli ingressi, i corridoi di disimpegno, i sottopassaggi e le uscite di sicurezza.

Inoltre è da tener conto: della superficie media richiesta dagli autoveicoli (circa 15 metri quadrati); della larghezza di volta (il raggio varia fra 13 e 18 metri circa); dell'essere consentita la marcia degli autoveicoli in entrambi i sensi, oppure in uno solo; della disposizione che si intende, o si può dare, totalmente o parzialmente agli autoveicoli, per rispetto ai corridoi di disimpegno (disposizione longitudinale; oppure diagonale, o a 45°; oppure semidiagonale, o a 60°; ovvero trasversale, o a 90°), con che la larghezza dei detti corridoi può variare fra 3 e 8 metri circa; e infine dell'uso eventuale di speciali sollevatori o pattini a carrello, i quali permettono di molto ridurre lo spazio per la manovra.

OFFICINE DI RIPARAZIONE NON ANNESSE AD AUTORIMESSE

99. Per queste officine che possono presentare pericoli anche maggiori di quelli delle autorimesse normali, si deve osservare quanto segue:

- a) a seconda dell'ubicazione, estensione, disposizione degli ambienti e numero massimo di autoveicoli che possono trovarsi contemporaneamente in riparazione, l'officina deve essere equiparata ad uno dei tipi di autorimesse contemplati nelle presenti norme, applicando ad essa analoghe prescrizioni e norme disciplinari;
- b) per quanto possibile, deve evitarsi di impiantare l'intera officina se vasta, in sotterranei;
- c) chi dispone dell'officina è tenuto ad indicare all'autorità comunale, le specie di lavori che vi si vogliono eseguire, così che l'autorità stessa ne possa commisurare i pericoli;
- d) per la saldatura autogena, si devono osservare le consuete norme prudenziali; conservando il numero autorizzato di bombole di gas compressi lontano dall'ambiente di lavoro, e tenendo alla mano un solo recipiente di ossigeno e di idrogeno, oppure di ossigeno e di acetilene, assicurati alle pareti per mezzo di catene o di staffe, oppure trasportati su appositi carrelli; meglio se le saldature di questo genere potranno essere fatte fuori dell'officina;
- e) la verniciatura a spruzzo con vernici alla nitrocellulosa, può essere eseguita, ma in locale a parte, con porta di comunicazione di norma mantenuta chiusa; il locale deve essere provveduto di aspiratore a forte portata, per la dispersione dei vapori dei solventi; la vernice deve essere conservata, in quantità limitata e senza promiscuità con altre sostanze infiammabili o fermentescibili, entro apposito armadio da tenersi sempre chiuso a chiave;
- f) il magazzino delle materie prime, parti di ricambio, attrezzi, ecc. deve essere separato dal rimanente;
- g) l'officina deve essere provveduta di un congruo numero di estintori efficienti per liquidi infiammabili.

LOCALI ADIBITI A DEPOSITO O AD ESPOSIZIONE DI AUTOVEICOLI

100. A motivo che i serbatoi degli autoveicoli non nuovi e quelli degli autoveicoli nuovi sia già sottoposti a prove, possono, in caso di incendio, presentare non lieve pericolo di scoppio, i locali di deposito, con carattere commerciale, di tali autoveicoli in numero superiore a 15, devono sottostare a prescrizioni analoghe a quelle delle autorimesse; può omettersi però tutto quanto non sia assolutamente indispensabile, dato lo speciale impiego cui tali locali sono adibiti.

Debbono essere osservate le norme, in quanto applicabili, di cui ai nn. 94 e 95.

Occorre inoltre evitare un soverchio accumulo di autoveicoli, in relazione allo spazio disponibile. Tali depositi debbono sorgere lontano da tutto ciò che può essere causa di incendio (cinematografi; industrie in cui si faccia uso di fiamme libere; depositi e rivendite di sostanze infiammabili o fermentescibili; depositi di legnami, ecc.).



Norme conformi devono essere osservate per le esposizioni e per le mostre di autoveicoli, evitando possibilmente di sistemarli in locali non costituiti con materiali incombustibili. In caso contrario, deve supplirsi con abbondanza di pronti mezzi per estinzione incendi e con norme di vigilanza e di servizio particolarmente rigorose.

Titolo VIII - Disposizioni complete e transitorie

DEROGHE PER LE NORME DI SICUREZZA PER GLI STABILIMENTI, PER I DEPOSITI, PER LE AUTORIMESSE E PER LE OFFICINE DI RIPARAZIONE²

101. Qualora, per speciali condizioni della località, non fosse possibile, in qualche caso, rispettare le distanze dai fabbricati esterni, o la larghezza della zona di protezione, o qualora, per le speciali condizioni delle manipolazioni da eseguire, o delle sostanze da trattare, non fosse attuabile qualcuna delle norme di sicurezza stabilite, potrà il Ministero dell'interno concedere deroghe, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, quando l'impianto proposto presenti, nel suo complesso, a motivo dell'adozione di speciali dispositivi e modalità costruttive o di esercizio, garanzie di sicurezza sufficienti.

REVISIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

102. Gli stabilimenti, i depositi, le autorimesse e le officine di riparazione di autoveicoli attualmente esistenti, dovranno essere completamente sistemati, secondo le presenti norme, entro il 31 dicembre 1939 (termine così prorogato dall'art. 5 del D.M. 12/05/1937. N.d.R.).

Dovranno però essere immediatamente attuate tutte quelle provvidenze che non importino notevoli modificazioni allo stato attuale, e che consistono specialmente in forniture per il pronto intervento in caso di incendio.

Gli impianti predetti possono essere sottoposti a visita di controllo, a cura del Ministero dell'interno e per mezzo di organi da lui delegati, a spese degli interessati. Il Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, potrà consentire, in casi particolari, specifici adattamenti e completamenti che garantiscano ugualmente la sicurezza.

I distributori stradali di benzina, miscele carburanti, gasoli e nafta (serbatoi compresi), già esistenti, a qualunque tipo appartengano, possono rimanere in funzione.

(Omissis. N.d.R.)

² Vedasi, per le procedure di deroga, l'art. 7 del DPR 01/08/2011, n. 151 e l'art. 6 del DM 07/08/2012. N.d.R.



Note al DM 31/07/1934

[1]

(Chiarimento)

PROT. n° P115/4146 sott. 35/B

Roma, 12 febbraio 2001

OGGETTO: Ricovero natanti di cui al punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 - Requisiti per l'assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi. -

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo con la nota a margine indicata inerente la questione di cui all'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio, in linea di massima, concorda con le argomentazioni interpretative espresse al riguardo dal Comando stesso.

La configurazione quale attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982 di una rimessa natanti richiede, infatti, il ricovero esclusivo di natanti azionati da motore a combustione interna e dotati di serbatoio fisso per il carburante. Tali caratteristiche sono peraltro richiamate nel testo del titolo VII del D.M. 31 luglio 1934 il quale - giova sottolinearlo - mantiene, per le rimesse nautiche, la propria validità.

Per quanto attiene, invece, al numero minimo di natanti da ricoverare affinché si determini l'assoggettabilità della relativa rimessa agli obblighi derivanti dalla prevenzione incendi, si fa rilevare che il citato punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 non pone - per autorimesse pubbliche, ricovero natanti e ricovero aeromobili - soglie minime, con ciò significando che, per tali tipologie di rimesse, l'assoggettabilità antincendi prescinde dal numero dei mezzi da ricoverare.

In conclusione, sono soggetti ai fini della prevenzione incendi - in quanto ricomprendibili al punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982 - le rimesse per natanti, anche per una sola unità, dotati di motore a combustione interna e serbatoio fisso per il contenimento del carburante.

Parere del Comando

Un libero professionista ha inviato allo scrivente Comando il quesito che si trasmette e per il quale si riporta l'opinione dello scrivente e le soluzioni adottate in casi specifici trattati in provincia;

1. L'attività 92 si applica ad ambienti in cui si opera il rimessaggio di natanti in numero uguale o inferiore a 9 o è da intendersi che l'attività si applica solo per un numero e/o capacità superiore a 9?
2. Essendo le attività soggette a richiesta di CPI di indiscriminata applicazione ovvero si applicano sia al privato che alla ditta come per esempio per le centrali termiche, depositi gas, ecc.? Nel caso di applicazione delle attività 92 per rimessaggio di natanti anche inferiore a 9 è da intendersi che anche il privato cittadino che effettua il rimessaggio della propria imbarcazione nel proprio edificio è soggetto alla richiesta di CPI ?.

L'argomento toccato dal quesito è stato dibattuto in varie occasioni, ed a partire dalla lettura della dicitura riportata al punto 92 del D.M. 16/2/1982, considerata la definizione data dal D.M. 31/7/1934, alle rimesse per natanti con motori a combustione interna impieganti liquidi delle categorie A, B, e C (per uso pubblico e privato)..., si identifica l'attività 92 quando in un locale vengono depositate due o più imbarcazioni equipaggiate con il loro motore e serbatoio, stabilmente fissati a bordo dello scafo, sia ad uso pubblico che privato.

Non si ritengono attività 92, le rimesse di imbarcazioni in legno, prive di motore, quali le gondole di Venezia, e tutti i tipi di imbarcazioni a remi in dotazione alle società remiere e/o ai privati. Analogamente non sono considerate le rimesse di imbarcazioni dotate di motori fuoribordo con serbatoio mobile ed asportabile.

In questi casi infatti non si configurano i natanti con motori, bensì un deposito di manufatti in legno od eventualmente in plastica, e si istruisce la pratica per il rilascio del CPI per l'attività di cui ai punti 46 o 58 qualora i quantitativi, in peso, superano la soglia minima indicata.

I motori fuori bordo ed i loro serbatoi, vengono smontati dalle barche e riposti in locale apposito e separato e si configura, qualora la somma della capacità dei serbatoi presenti, supera i 500 lt., un deposito di liquidi infiammabili, indicato al punto 15 del D.M. 16/2/82.

Si interessa Codesto Spettabile Ispettorato per la conferma, se del caso, dell'interpretazione adottata dallo scrivente, o per le eventuali diverse indicazioni che verranno date.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Circolare n. 2 del 05/11/2018, prot. n. 15000 - Linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici

Prot. n. 0015000

Roma, 05 novembre 2018

OGGETTO: Linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

In allegato si trasmettono le Linee guida in argomento presentate al Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del D. Lgs. 139/2006 e s.m.i.

La legislazione europea, recepita da quella nazionale, ha da tempo avviato un processo finalizzato alla riduzione della dipendenza dei trasporti dal petrolio incoraggiando, con diversi atti normativi, lo sviluppo delle infrastrutture per i combustibili alternativi.

In particolare si evidenziano i seguenti provvedimenti:

- **White Paper on Transport** (2011): incoraggia a tagliare la dipendenza dei trasporti dal petrolio e pone l'obiettivo della riduzione del 60% dell'emissione del *greenhouse gases* (GHG) dovuta ai trasporti a partire dal 2050.
- **Clean Power for Transport Package** (CPT- 2013): con l'obiettivo di ridurre, gradualmente, la dipendenza europea dal petrolio attraverso l'uso di energie alternative nei trasporti e di realizzare la necessaria infrastruttura, con l'ausilio di specifiche tecniche comuni.
- **Direttiva 2014/94/UE** sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (DAFI).
L'allegato II precisa le caratteristiche delle specifiche tecniche per lo sviluppo di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici (stazioni di ricarica, connettore e corrispondenti prese per la mobilità elettrica) per energie alternative.
- **Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257**: riportante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi".

Il progressivo aumento del numero di veicoli elettrici ed il previsto aumento delle infrastrutture di ricarica di tali veicoli, installate sia in ambito pubblico che in ambito privato, rendono necessaria la valutazione del possibile rischio di incendio e/o di esplosione connesso a tali infrastrutture, a maggior ragione se installate nell'ambito di attività soggette al controllo dei vigili del fuoco.

Tale valutazione è attualmente limitata dal fatto che i veicoli elettrici hanno iniziato a diffondersi solo di recente e, pertanto, i dati statistici a disposizione sono ancora scarsamente significativi.

Un apposito gruppo di lavoro, costituito da tecnici dei vigili del fuoco, rappresentanti di aziende elettriche installatrici di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, rappresentanti delle case automobilistiche costruttrici di veicoli elettrici e/o ibridi (CUNA), rappresentanti del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), ricercatori e studiosi (ENEA, Università) e professionisti antincendio, ha raccolto i dati disponibili a livello nazionale ed internazionale ed ha concluso che, allo stato attuale, non risulta che i veicoli elettrici presentino un livello di rischio di incendio e/o esplosione maggiore rispetto ai veicoli tradizionali; inoltre, le stazioni di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici, allo stato attuale, risultano presentare rischi di natura prettamente elettrica.

Non si esclude che eventuali nuove ricerche, soprattutto a seguito dall'attività sperimentale condotta sul comportamento delle batterie a ioni di litio sottoposte ad abuso termico, abuso elettrico ed urto, possano rendere opportuno la revisione delle Linee guida.

Pertanto, esse possono costituire un utile riferimento progettuale ai fini antincendio per le infrastrutture per la ricarica conduttiva dei veicoli elettrici installate nell'ambito di un'attività, nuova od esistente, soggetta ai controlli di prevenzione incendi.

Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'Allegato I del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Qualora l'installazione di un'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici avvenga in un'attività soggetta al controllo dei VV.F., essa comporta una modifica da considerare secondo le fattispecie di seguito indicate:



1. l'installazione di infrastrutture nuove realizzate secondo le indicazioni riportate nelle Linee guida allegate nonché l'installazione di infrastrutture poste in funzione prima della pubblicazione delle stesse Linee guida e realizzate secondo la regola dell'arte ed adeguate alle misure riportate nella sezione 5 di tali Linee guida è considerata una modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio e per essa si applicano le procedure di cui all'art. 4, comma 8 del D.M. 7 agosto 2012, prevedendo l'obbligo da parte del responsabile dell'attività dell'acquisizione immediata di tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dell'installazione stessa; tale modifica dovrà, successivamente, essere documentata al Comando dei vigili del fuoco competente in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio;
2. l'installazione di infrastrutture non realizzate secondo le indicazioni di cui al precedente punto 1, sono considerate, invece, modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 4, comma 6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Costituiscono oggetto delle seguenti Linee guida le infrastrutture per la ricarica conduttiva dei veicoli elettrici targati installate nell'ambito di attività, nuove o esistenti, soggette al controllo dei VVF, ai sensi del D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni sono desunte, in generale, dalle vigenti norme e guide di settore, cui si farà riferimento ai fini delle presenti Linee guida.

2.1 Veicolo Elettrico

Veicolo la cui propulsione è fornita anche o solo da un motore elettrico che assorbe corrente da una batteria ricaricabile utilizzando l'energia fornita da una sorgente esterna al veicolo, quale la rete elettrica domestica o pubblica, costruito principalmente per l'impiego sulla pubblica via, su strade o autostrade

Nella definizione di veicolo elettrico sono compresi i veicoli elettrici leggeri ma comunque targati.

2.2 Punto di connessione

Il punto in cui un veicolo elettrico viene collegato all'impianto fisso.

Il punto di connessione è una presa fissa oppure un connettore mobile.

2.3. Ricarica conduttiva

Trasferimento di energia a un veicolo elettrico tramite la connessione elettrica a una rete di alimentazione pubblica o privata.

2.4 Connettore mobile

Dispositivo di accoppiamento del veicolo che è integrato a un cavo flessibile.

2.5 Connettore fisso del veicolo

Dispositivo di accoppiamento del veicolo che è incorporato o fissato al veicolo elettrico.

2.6 Presa fissa

Elemento installato nell'impianto fisso per la connessione all'impianto di un cavo flessibile dotato di spina.

2.7 Spina

Elemento, parte integrante di un cavo flessibile, che si connette con una presa fissa.

2.8 Cavo di alimentazione

Cavo flessibile, dotato di spina e/o di connettore mobile, per stabilire la connessione elettrica tra il veicolo elettrico e l'infrastruttura di ricarica.

Esso può essere permanentemente fissato al veicolo elettrico (p.to 2.9, caso A), permanentemente fissato all'apparecchiatura di ricarica (p.to 2.9, caso C) o rimovibile (p.to 2.9, caso B).

2.9 Tipi di connessione

I tipi di connessione attualmente normati in ambito internazionale per la carica dei veicoli elettrici sono 3 in funzione del lato o dei lati dotati di connessione non fissa (attualmente CEI EN 61851-1):

- *caso A*: il veicolo elettrico è connesso al punto di carica utilizzando un cavo di alimentazione e una spina permanentemente fissati al veicolo stesso;
- *caso B*: il veicolo elettrico è connesso al punto di carica utilizzando un cavo di alimentazione rimovibile provvisto di connettore mobile e spina mobile per il collegamento alla presa di alimentazione in c.a.;
- *caso C*: il veicolo elettrico è connesso al punto di carica utilizzando un cavo di alimentazione e un connettore mobile permanentemente fissati all'infrastruttura di ricarica.

2.10 Modi di carica

- *Modo 1*: collegamento del veicolo elettrico alla rete di alimentazione in c.a. utilizzando prese e spine normate fino a 16 A oppure ordinarie prese e spine per uso domestico o industriale oppure prese e spine speciali ma comunque conformi ad una norma internazionale IEC.
- *Modo 2*: collegamento del veicolo elettrico alla rete di alimentazione in c.a. utilizzando prese e spine conformi ad uno standard IEC ma con corrente nominale fino a 32 A. È prevista una protezione supplementare garantita da un box di controllo (PWM) collocato sul cavo tra il veicolo elettrico e la stazione di ricarica e contenente, oltre ai dispositivi per alcune funzioni di controllo, anche un differenziale da 30 mA.
- *Modo 3*: collegamento del veicolo elettrico alla rete in c.a. di alimentazione utilizzando apparecchiature di alimentazione dedicate installate permanentemente nell'impianto (stazioni di ricarica). La norma internazionale (attualmente CEI EN 61851-1) richiede un contatto pilota di controllo (PWM) tra il sistema di alimentazione e il veicolo elettrico con le seguenti funzioni:
 - verifica inserimento dei connettori,
 - verifica continuità del conduttore di protezione,

- funzione di controllo attiva.
- *Modo 4*: è l'unico modo di carica che prevede il collegamento indiretto del veicolo elettrico alla rete in c.a. di alimentazione utilizzando un convertitore esterno (caricabatteria) e un conduttore pilota di controllo che si estende alle attrezzature permanentemente collegate alla rete. Con il modo di carica 4 il caricabatterie non è più a bordo del veicolo ma nella stazione di ricarica.

2.11 BMS (Battery Management System)

Sistema elettronico di bilanciamento e controllo che permette di monitorare ed equalizzare la carica della batteria controllando anche la scarica. Ogni sistema deve essere dimensionato in funzione del tipo di utilizzo che viene fatto della batteria e della presenza di eventuali altri dispositivi di controllo.

2.12 Stazione di ricarica o infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica

Un'infrastruttura elettrica, incluso il punto di ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione esistente.

2.13 Punto di ricarica

Un punto di ricarica come definito all'art. 2, comma 1, lettere c), d), e), g) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257.

2.14 Decreto retrofit

D.M. 1° dicembre 2015, n. 219: "*Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e NI*" che disciplina le procedure per l'approvazione nazionale, ai fini dell'omologazione, e le procedure di installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico.

2.15 Omologazione

Procedura con cui uno Stato membro UE certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche. Un'auto elettrica derivata da un modello a propulsione tradizionale non crea un nuovo «tipo» ma solo una nuova variante.

Ciò consente di effettuare solo le prove di omologazione per le specificità elettriche, mentre per tutte le altre caratteristiche valgono le omologazioni già effettuate.

2.16 Sistema di ricarica dei veicoli elettrici

È costituito dai seguenti elementi:

- a) la stazione di ricarica;
- b) la connessione fra stazione di ricarica e veicolo;
- c) il veicolo elettrico

3. REQUISITI TECNICI

Gli obiettivi di sicurezza antincendio, ai fini della prevenzione incendi, per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sono i seguenti:

- limitare la probabilità di costituire causa di incendio o di esplosione;
- limitare la propagazione di un incendio all'interno degli ambienti di installazione e contigui;
- non rendere inefficaci le altre misure antincendio, con particolare riferimento agli elementi di compartimentazione, qualora presenti;
- consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizione di sicurezza;
- consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
- essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.

L'osservanza delle indicazioni di seguito riportate garantisce il raggiungimento degli obiettivi sopra citati; in alternativa dovrà essere effettuata una specifica valutazione del rischio incendio e/o esplosione da parte di un tecnico abilitato e dovranno essere adottate le conseguenti misure di prevenzione e protezione che garantiscano comunque il raggiungimento dei predetti obiettivi.

Nella valutazione del rischio incendio e/o di esplosione deve essere tenuto in considerazione che alcune tipologie di batterie (esempio le batterie agli ioni di litio o polimeri di litio) non emettono gas durante la fase di ricarica.

Gli elementi che costituiscono il sistema di ricarica dei veicoli elettrici devono essere progettati, realizzati e mantenuti nel rispetto della regola dell'arte.

In particolare, si considerano a regola dell'arte le stazioni di ricarica e i sistemi di connessione per veicoli elettrici che risultino conformi alle Norme CEI 64-8 parte 7, sezione 722, norme serie CEI EN 61851 e Norme serie CEI EN 62196.

a) Stazione di ricarica

In via prioritaria, dovranno essere valutati i rischi da interferenza fra la stazione di ricarica ed altri impianti o depositi di materiali infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti, come per esempio distributori di carburanti, al fine di individuare eventuali situazioni che possano comportare un aggravio del rischio di incendio, richiedendo l'adozione di ulteriori misure mitigative.

Inoltre, la stazione di ricarica deve avere le seguenti caratteristiche:

1. essere dotata di un dispositivo di comando di sgancio di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile anche agli operatori di soccorso, che determini il sezionamento dell'impianto elettrico nei confronti delle sorgenti di alimentazione. Qualora sia presente un comando generale di sgancio elettrico di emergenza a servizio dell'intera attività, tale comando deve agire anche sulla stazione di ricarica;
2. utilizzare un modo di carica Modo 3 o Modo 4, come definiti al p.to 2.10;
3. essere dotata di estintori portatili idonei all'uso su impianti o apparecchi elettrici in tensione, in aggiunta a quelli già previsti, in ragione di uno ogni 5 punti di connessione o frazione, collocati in posizione segnalata, sicura e facilmente accessibile.

L'area in cui è ubicata la stazioni di ricarica ed i suoi accessori deve essere segnalata con idonea cartellonistica.

La predetta cartellonistica deve essere collocata in posizione facilmente visibile anche da terzi e deve riportare la seguente dicitura:

STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI



Nel caso in cui il veicolo elettrico sia connesso al punto di carica utilizzando un cavo di alimentazione e un connettore mobile permanentemente fissati all'infrastruttura (connessione Caso C del precedente punto 2.9), nei pressi della stazione di ricarica deve essere riportato, con apposito cartello/etichetta, l'obbligo di ispezionare a vista il cavo prima di ciascun utilizzo.

Nei luoghi con accesso del pubblico, ad integrazione dei controlli ordinari già previsti, tali ispezioni devono essere effettuate con cadenza settimanale da parte del gestore dell'attività soggetta, ed annotate su apposito registro dei controlli.

I dispositivi di sezionamento di emergenza devono essere individuati con la segnaletica di sicurezza di cui al titolo V del D. Lgs. 81/2008.

In caso di presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, al fine di evitare i pericoli determinati dalla presenza di eventuali inneschi elettrici, le stazioni di ricarica dovranno essere installate all'esterno delle zone classificate (nei luoghi di lavoro tale classificazione dovrà essere effettuata ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - allegato XLIX).

b) Connessione fra stazione di ricarica e veicolo

I tipi di connessione possono essere tre, come riportato al p.to 2.9.

Inoltre:

- al fine di prevenire gli effetti termici pericolosi, l'isolamento del cavo di connessione per la carica deve resistere all'usura;
- il cavo di connessione deve essere verificato a vista prima di ciascun utilizzo;
- qualora il cavo di alimentazione per la carica sia dotato di schermatura metallica, la stessa deve essere messa a terra.

c) Caratteristiche del veicolo elettrico

Il veicolo elettrico deve essere omologato secondo la normativa vigente, mantenuto in efficienza e sottoposto con esito positivo alle revisioni di legge.

4. INDICAZIONI PER LE AUTORIMESSE PUBBLICHE

L'installazione delle infrastrutture di ricarica nelle autorimesse pubbliche, successivamente alla data di pubblicazione delle presenti Linee guida, deve essere prevista in un'unica area/settore.

Qualora le autorimesse si sviluppino su più piani o siano suddivise in compartimenti, l'area/settore per l'installazione delle infrastrutture di ricarica deve essere localizzata nel piano e/o nel compartimento che possa garantire le condizioni migliori per l'operatività antincendio. Ad esempio, si deve privilegiare il piano di riferimento ovvero il piano fuori terra a quota inferiore ovvero il piano interrato a quota superiore.

5. INFRASTRUTTURE DI RICARICA ESISTENTI

Le infrastrutture di ricarica esistenti alla data di emanazione delle presenti Linee guida devono essere adeguate alle seguenti misure tecniche:

- essere dotate di un dispositivo di comando di sgancio di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile anche agli operatori di soccorso, che determini il sezionamento dell'impianto elettrico nei confronti delle sorgenti di alimentazione. Qualora sia presente un comando generale di sgancio elettrico di emergenza a servizio dell'intera attività, tale comando deve agire anche sulla stazione di ricarica;
- l'area in cui sono ubicati la stazione di ricarica ed i suoi accessori deve essere conforme al punto a) della precedente sezione 3 per quanto attiene la cartellonistica e la dotazione di estintori portatili;
- nei pressi della stazione di ricarica con tipo di connessione Caso C del precedente punto 2.9, deve essere riportato, con apposito cartello/etichetta, l'obbligo di ispezionare a vista il cavo prima di ciascun utilizzo. Nei luoghi con accesso del pubblico, ad integrazione dei controlli ordinari già previsti, tali ispezioni devono essere effettuate con cadenza settimanale da parte del gestore dell'attività soggetta, ed annotate su apposito registro dei controlli;
- le caratteristiche della connessione fra stazione di ricarica e veicolo devono essere conformi al punto b) della precedente sezione 3;
- le caratteristiche del veicolo elettrico devono essere conformi al punto c) della precedente sezione 3.

6. DOCUMENTAZIONE TECNICA

Fatto salvo quanto previsto dal DM 7 agosto 2012 in relazione alla documentazione da allegare ai procedimenti di prevenzione incendi, di seguito si riporta la documentazione tecnica da rendere disponibile in occasione dei controlli:

- relazione sulle caratteristiche tecniche della/delle infrastrutture di ricarica che deve contenere almeno i particolari costruttivi/installativi tra cui: le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente (tipologia del modo di carica), gli standard delle prese di cui all'allegato del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, le modalità di accesso, eventuali misure di protezione dall'incendio/esplosione adottate;
- numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto, indicazione del proprietario del punto di ricarica e del soggetto che provvederà alla gestione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture;
- le modalità e le attività di informazione e comunicazione previste per gli utenti;
- dichiarazione di conformità aggiornata dell'impianto elettrico, ai sensi del D.M. 37/2008, con esplicito riferimento alla normativa che è stata applicata.

La documentazione di cui ai primi tre punti dell'elenco precedente coincide con quella prevista dal DM Infrastrutture e Trasporti del 3 agosto 2017 riportante *“Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici”*.

7. VERIFICHE

Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica della stazione di ricarica che determini una variazione delle caratteristiche elettriche nominali della stessa dovranno essere eseguite e documentate le verifiche previste dalla normativa vigente.